

497.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa	31208	CARRARA SUTOUR	31266, 31267
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede referente	31207, 31221	CESARONI	31269, 31270
Missioni	31207	CIRILLO	31258
Disegni di legge:		GIOVANNINI	31249, 31250, 31273, 31274
(Approvazione in Commissione)	31227	LENTI	31213
(Presentazione)	31281	PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	31228
(Trasmissione dal Senato)	31207	31241, 31243, 31249, 31252, 31254, 31255	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		31258, 31262, 31267, 31270, 31273, 31276	
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (modificato dal Senato) (1639-B) . . .	31209	RAFFAELLI	31246, 31250
PRESIDENTE	31209	SANTAGATI, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	31216
BARCA	31209	31236, 31238, 31241, 31243, 31244, 31249, 31250	
BIMA, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . .	31225	31254, 31255, 31258, 31263, 31267, 31270, 31276	
31241, 31243, 31249, 31252, 31253, 31255		SERRENTINO	31241, 31243, 31244, 31249
31258, 31262, 31267, 31270, 31273, 31276		31250, 31252	
		VESPIGNANI, <i>Relatore di minoranza</i> . .	31221
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	31207
		(Approvazione in Commissione) . . .	31227
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) .	31282
		Corte costituzionale (Trasmissione di atti)	31208
		Ordine del giorno delle prossime sedute . .	31282

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Belci, Girardin, Pica e Salizzoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MERENDA ed altri: « Modifica alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande » (3641);

DE LORENZO GIOVANNI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente il riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti » (3642);

NAPOLI: « Dispensa dal servizio di leva dei giovani titolari e dirigenti effettivi d'azienda » (3643);

FELICI ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di contributi per danni di guerra » (3644);

CANESTRARI ed altri: « Modifiche all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato » (3645);

FELICI: « Provvedimenti a favore del personale dello Stato in quiescenza » (3646).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel Consesso:

« Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento » (3647);

« Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951 concluso a Roma il 10 febbraio 1969 » (3648);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della conferenza europea di biologia molecolare (CEBM), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969 » (3649).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazioni di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BOVA ed altri: « Estensione della facoltà concessa al ministro della sanità dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in merito al conferimento di 40 posti di consigliere amministrativo nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità » (3565) (con parere della V e della XIV Commissione);

BERTOLDI ed altri: « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti » (3630) (con parere della IV e della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

RAFFAELLI ed altri: « Deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei confronti delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 e 1968 » (2005) (con parere della V Commissione);

BERTUCCI: « Modifiche ed integrazioni delle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra » (3613) (con parere della V e della IX Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

IOZZELLI: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 20, concernente disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale » (1739) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione)*;

MILIA: « Nuove norme sul trattamento di quiescenza e rivalutazione delle pensioni in favore degli appartenenti ai corpi delle forze di polizia in congedo » (3611) *(con parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione)*;

alla VIII Commissione (Istruzione):

PISONI: « Costituzione dell'Ente castelli e provvidenze a favore della salvaguardia dei castelli del Trentino » (3548) *(con parere della I, della IV e della V Commissione)*;

alla XI Commissione (Agricoltura):

PISONI ed altri: « Obbligatorietà del rispetto dei pesi minimi per la macellazione dei bovini, ovini, caprini e suini » (3569) *(con parere della IV e della XIV Commissione)*;

MIROGLIO ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini » (3621) *(con parere della I e della III Commissione)*;

MIROGLIO: « Indicazione geografica obbligatoria nelle denominazioni dei vini » (3622) *(con parere della IV Commissione)*;

alla XIV Commissione (Sanità):

TAORMINA ed altri: « Provvedimenti per le società di mutuo soccorso o mutue volontarie » (3431) *(con parere della XII Commissione)*.

Trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nel mese di settembre 1971 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale. Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge ad esse attualmente assegnati in sede referente:

II Commissione (Interni):

« Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (3373);

CANESTRARI ed altri: « Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326, 27 febbraio 1963, n. 255 e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (837);

AMODIO: « Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale » (1353);

CANESTRARI ed altri: « Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato » (1466);

MATTARELLI: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni » (2030);

BIASINI ed altri: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario » (2136);

MATTARELLI ed altri: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario » (2158);

NAPOLI ed altri: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario » (2166);

AMODIO: « Modifica dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati » (2523);

DE MEO: « Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 » (2592);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: « Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 » (2651);

ROBERTI ed altri: « Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (1062).

(La Commissione intende procedere all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIV Commissione (Sanità):

SERVADEI: « Modifica dell'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli esami di idoneità per direttori e vice direttori sanitari » (1543).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sulla base dell'accordo raggiunto tra tutti i rappresentanti dei gruppi, propongo che il disegno di legge: « Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili » (1922) e le proposte di legge abbinata MARZOTTO: « Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile » (100), ROBERTI ed altri: « Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile » (285), LIBERTINI ed altri: « Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile » (640) e NAPOLITANO GIORGIO ed altri: « Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile » (869), attualmente all'ordine del giorno dell'Assemblea, siano assegnati in sede legislativa alla XII Commis-

sione permanente (Industria) che già li ha avuti in esame in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (modificato dal Senato) (1639-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

È iscritto a parlare l'onorevole Barca. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'aspetto più singolare, negativo e — se mi si consente — scandaloso del modo in cui la maggioranza ha riproposto qui il riesame della legge-delega per la riforma tributaria è il carattere di mera *routine* regolamentare che si è voluto dare al dibattito stesso. Il relatore ci ha detto e l'onorevole Pandolfi ha ribadito: il Senato ha approvato determinate modifiche, dobbiamo prendere in esame solo queste modifiche, convalidarle o meno, questo è il nostro compito regolamentare. Tutto qui.

Ella, onorevole Preti, certamente non come socialdemocratico ma come uomo di lettere, e anche come fortunato uomo di lettere, probabilmente ha letto il saggio di Marx *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*, in cui viene lucidamente descritto il suicidio della borghesia francese nel periodo che va dal 1848 al 1851 attraverso il progressivo distacco della « testa parlamentare » — egli dice — dal corpo del paese. È un libro in cui c'è materia da meditare per tutti: c'è da meditare per la sinistra, che può apprendere quali errori la « montagna » deve evitare nelle assemblee parlamentari e nella lotta parlamentare; c'è da meditare per l'onorevole La Malfa, cui sono cari, almeno a parole, certi temi della lotta alla burocrazia; c'è da meditare per l'onorevole Andreotti, specie alla vigilia della elezione del Presidente della Repubblica; c'è da meditare per tutti di fronte al problema, aperto, del rapporto del Parlamento con il paese.

Scriva Marx nel saggio *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*: « Se in ogni palpito della vita sociale la borghesia vedeva un pericolo per la calma, come poteva essere in grado di conservare alla testa della società il

regime della irrequietezza, il suo proprio regime, il regime parlamentare, questo regime che, secondo l'espressione di uno dei suoi oratori, vive nella lotta e per la lotta? Il regime parlamentare vive nella discussione: come può proibire la discussione? Ogni interesse, ogni provvedimento sociale viene trasformato, nel regime parlamentare, in idea generale e trattato come idea. Come può quindi un interesse qualsiasi, un provvedimento qualsiasi elevarsi al di sopra del pensiero, ed imporsi come articolo di fede? ».

Ma per voi, questo provvedimento si sta elevando al di sopra del pensiero, e sta diventando un articolo di fede; voi state qui dimostrando di essere terrorizzati, onorevoli colleghi, da una reale discussione. Ponete ad essa i limiti oggettivi e soggettivi che ha sottolineato l'onorevole Pandolfi, e mostrate di non volere assolutamente che entrino qua dentro i palpiti, le irrequietezze, i problemi, le domande che il paese si va ponendo.

Onorevoli colleghi, ma come possiamo fingere di trovarci soltanto di fronte ad una formalità regolamentare? Certo, dobbiamo rispettare il regolamento, e potremo qui votare solamente gli emendamenti che il regolamento ci consentirà di votare. Ma come possiamo far finta di non accorgerci, onorevoli colleghi, che nell'intervallo di tempo intercorso tra il momento in cui questo disegno di legge è stato predisposto ed approvato in prima lettura e la data di oggi, in cui lo riesaminiamo, sono crollati, stanno crollando tutte le ipotesi di lavoro, tutti i pilastri, tutti i presupposti della vostra politica, tutti i presupposti internazionali ed interni su cui avete basato la vostra linea? E pensate che il paese non capisca e non avverta tutto questo? Nixon con le sue decisioni ha costituito uno *choc* per tutti; e anche a chi non seguiva determinate cose Nixon ha fatto capire che è in discussione tutto quello che voi avete per anni esaltato, dalla bilancia dei pagamenti alla parità monetaria, al dollaro come moneta di riserva; altrettanti presupposti delle vostre scelte, altrettanti dogmi che sembrano dei punti fermi. E questo *choc*, questo crollo è venuto in una situazione in cui tre dati emergevano già chiari. Il primo è quello del crollo dell'occupazione. Avete sentito l'onorevole Donat-Cattin ripetere ieri le cifre in sede internazionale: 1 milione e 700 mila occupati in meno in 10 anni; dico 1 milione e 700 mila occupati in meno! Il secondo dato è quello del vertiginoso aumento del costo della vita; il terzo è quello del fallimento di tutti gli obiettivi qualitativi della programmazione. E voi, a questo punto,

venite qua e ci dite: signori miei, non è successo niente, salvo che il Senato ha cambiato questa virgola, ha tolto questa parentesi, e noi dobbiamo vedere se intendiamo accettare queste modifiche, oppure ripristinare il nostro testo. No, signori miei; veramente in questo modo voi staccate la testa del Parlamento dal corpo del paese, e rischiate di non farvi più capire da nessuno. E noi questa corresponsabilità, insieme con voi, non ce la assumiamo.

E su due punti del quadro di riferimento economico-politico che vorrei molto brevemente soffermarmi, per vedere sotto questa luce il problema che è già stato posto dai nostri relatori di minoranza, e cioè di un rinvio non passivo e non inerte della entrata in vigore di tutta la riforma tributaria. Il primo dato sul quale intendo brevemente soffermarmi è quello del fallimento della programmazione. Non mi richiamerò solo al discorso che ieri hanno fatto, concordi, tutti i presidenti delle regioni, tutti, quale che fosse il loro colore, democristiano, socialista o comunista. Leggerò piuttosto un documento del Governo: il documento programmatico che avete mandato ai giornali (e non avete presentato ancora ufficialmente in Parlamento, forse perché ve ne siete vergognati) e precisamente l'allegato secondo al documento programmatico.

Per quanto riguarda il reddito nazionale lordo, avevate previsto nel piano 1966-1970 un tasso annuo di crescita del 5 per cento; è stato raggiunto il 6 per cento, il più alto di tutto il mercato comune. Dunque non stiamo discutendo di dati quantitativi; il dato quantitativo che era stato previsto è stato superato. Ma andiamo ai dati qualitativi.

Occupazione: era stato previsto un aumento dello 0,3 per cento, è diminuita del 2 per cento (la più forte diminuzione in tutto il mercato comune). Le dimensioni dell'esodo agricolo erano state previste nella misura di 600 mila unità. Avete cacciato dalle campagne, con la miseria, la fame, la speculazione e il peso della rendita 1,2 milioni di addetti. L'occupazione addizionale extragricola nel Mezzogiorno, a fronte di questa cifra paurosa, è stata di 350 mila unità in meno rispetto alle previsioni.

Produttività (onorevole Preti, io parlo a lei non soltanto come ministro delle finanze, ma come rappresentante del Governo): avevate previsto il 4,2 per cento di aumento, avete avuto il 6,3 per cento di aumento, con una differenza in più pari al 2,1 (di nuovo il più forte aumento del MEC). Ecco un altro dato quantitativo positivo, nonostante le vostre grida allarmate sulla produttività. Ma

andiamo a vedere ancora i dati qualitativi. Composizione della domanda globale: qui troviamo una maggiore incidenza della componente estera sulla domanda globale che, oltre ad essersi tradotta in uno squilibrio consistente della bilancia commerciale — 5.500 miliardi di saldo attivo — ha assorbito i due terzi del maggior reddito prodotto rispetto all'incremento previsto dal piano, a scapito degli investimenti produttivi e degli investimenti sociali. Il reddito nazionale prodotto nel quinquennio è stato di circa 200 mila miliardi e cioè — torniamo ad un dato quantitativo — 7,7 mila miliardi in valore assoluto in più delle previsioni. Ma se si considera il reddito realmente disponibile per gli usi interni, lo scarto si riduce di molto, perché ci sono stati 5.500 miliardi di esportazioni nette.

Passiamo ad altri dati qualitativi. Come sono state impiegate queste risorse? Investimenti produttivi: meno 0,7 punti rispetto alle previsioni; impieghi sociali: meno 0,7 punti rispetto alle previsioni; consumi pubblici: meno 0,4 punti rispetto alle previsioni; investimenti sociali: meno 0,3 punti rispetto alle previsioni. Soltanto un dato — quello che vi eravate impegnati a mantenere — è aumentato: i consumi privati (più 1,4 rispetto alle previsioni).

Impieghi sociali, consumi pubblici, investimenti sociali: tutti, nonostante le maggiori disponibilità, sono inferiori alle previsioni anche in cifre assolute. Le destinazioni programmatiche più qualificanti non sono state esaltate, ma sono state depresse e ciò (tanto per tagliar corto al discorso sugli scioperi) sia in presenza di un maggior reddito nazionale, sia in presenza di un maggior risparmio globale. Infatti lo stesso piano riconosce quello che noi affermavamo (ricordo la nostra battaglia, gli interventi mi sembra degli onorevoli Raffaelli e Raucci, ricordo quanto io stesso ho detto in sede di relazione sul piano circa il rapporto tra salari e risparmio). Voi prevedevate una diminuzione del risparmio globale legata all'aumento dei salari. Invece l'aumento dei salari, come l'allegato al nuovo piano riconosce, ha portato ad un aumento del risparmio (dal 23,3 al 24,9). Ma, nonostante l'aumento del risparmio legato al più alto saggio di remunerazione, sono diminuiti gli investimenti, e in particolare gli investimenti qualificanti.

Questo è il vostro fallimento. Potrei continuare leggendo altre tabelle, ma l'onorevole Vicentini mi ha pregato di essere anche più breve di quello che il regolamento mi consente, perché è ansioso di sentire le conclu-

sioni del ministro. Mi consenta però di ricordargli ancora una tabella, quella sugli investimenti sociali: istruzione (con tutto quello che bolle nel campo della scuola): meno 621 miliardi; sanità: meno 235 miliardi; trasporti: meno 1.118 miliardi; ferrovie: meno 511 miliardi; opere pubbliche in generale: meno 958 miliardi; e infine — mentre alluvioni e terremoti si susseguono — operazioni di sistemazione del suolo: meno 693 miliardi.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Le alluvioni e i terremoti non li abbiamo provocati noi.

BARCA. No, ma dovevate provvedere a spendere almeno i soldi per la sistemazione del suolo, onorevole Preti; io cercherei di evitare di fare dell'umorismo su gente cacciata dalle proprie case, quando ancora dopo tanti anni non siete riusciti a sistemare i terremotati della Sicilia, non avete affrontato i problemi di Firenze e Venezia ed avete speso, nel contempo, 639 miliardi in meno rispetto a quelli che dovevate invece spendere.

Ecco un primo dato: fallimento della programmazione. Ma vi volete domandare perché è fallita la programmazione? Io le domando, onorevole Preti, nella sua veste di ministro delle finanze: il fisco è o non è strumento della programmazione? Dovrebbe almeno esserlo. O invece esso costituisce solo un mezzo di manovra della base monetaria in mano al dottor Carli? È il Governo che ha l'obbligo di manovrare il fisco. Ed in questo caso il fallimento del piano non vi solleva davvero alcun problema? Siete veramente così tranquilli, onorevole Vicentini e onorevole Bima, di fronte a questo fallimento proclamato dal Governo e riconosciuto di fronte a tutti i rappresentanti delle regioni italiane? Non avete sentito la necessità di fare un esame di coscienza e di dire che forse l'opposizione aveva ragione quando ha detto che stavate varando una nuova legge fiscale assolutamente non flessibile, che non sarà strumento di programmazione? Vi siete posti questa domanda?

Si dice: tutto questo è traducibile in emendamenti? Ma in questa sede, onorevoli colleghi, contano anche gli atti politici, le dichiarazioni politiche, le manifestazioni di volontà del Parlamento, se non vogliamo che queste manifestazioni avvengano al di fuori del Parlamento e contro il Parlamento, con quel distacco di cui vi ho parlato ricordando il saggio di Marx, purtroppo tanto drammaticamente attuale.

Sul secondo dato si soffermerà in modo particolare l'onorevole Lenti. Io lo richiamo soltanto, anche perché ne ho già accennato. Si tratta dei provvedimenti americani.

Tutto il sistema monetario internazionale è sconvolto; è saltato tutto il sistema dei cambi, i prezzi delle esportazioni sono in balia di cambi fluttuanti, l'occupazione sta ricevendo nuovi colpi a causa delle industrie che stanno fallendo, chiudendo, sospendendo, passando a cassa integrazione i loro dipendenti. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno di disoccupazione e di andamento dell'occupazione che è il più grave dai tempi della ricostruzione.

A questo punto, ritengo che noi dovremmo tener presente alcune cose; per primo, dovremmo preoccuparci di concentrare tutti gli sforzi sulla spesa.

Ieri, in una specie di tavola rotonda televisiva alla quale erano presenti parecchi « grandi commessi » dello Stato e che forse doveva fare da contraltare alla riunione delle regioni, abbiamo visto l'onorevole Giolitti che, cercando di spingere lo sguardo sul prossimo andamento dell'economia, ha assicurato che occorre un concentramento di tutta l'azione dell'amministrazione pubblica sul problema della spesa. Onorevole Preti, voi invece in questo momento volete concentrare tutta la azione dell'amministrazione pubblica sul problema dello sconvolgimento del sistema delle entrate. Mentre per i prossimi mesi si pone il problema drammatico di affrontare spese, di rivedere procedure, di mettere in moto questa macchina della spesa pubblica che sta cadendo a pezzi e che sta creando disoccupazione e fame, voi volete invece mettere la amministrazione tutta a lavorare sul problema dell'attuazione della riforma. Questo ci sembra francamente assurdo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

BARCA. Un altro aspetto, sul quale si soffermerà l'onorevole Lenti, è quello concernente il problema dei prezzi ed in particolare i prezzi dei generi alimentari. Non c'è nessuno che non riconosca che stiamo andando incontro ad un nuovo aumento, che si aggiungerà a quello creato dalla psicosi negativa, dalla speculazione, dal parassitismo e dalle minacce di Nixon. Tutti prevedono che i prezzi aumenteranno; si discute soltanto dell'importo di questo aumento. Si discute soltanto sul fatto se a seguito dell'IVA esso

sarà del 6 per cento o del 10 o, come qualcuno afferma, addirittura del 15 per cento.

Noi vi domandiamo: ma in che modo volete tener conto della situazione attuale?

Da quanto abbiamo letto, da quanto l'onorevole Bima ci ha riferito ieri nella relazione di maggioranza, l'unico modo in cui voi avete tenuto conto delle novità è l'aggiunta, all'articolo 5, dell'affermazione che l'IVA dovrà essere armonizzata con le norme comunitarie.

La Comunità sta dimostrando il suo totale fallimento, incapace com'è di dare una qualsiasi risposta all'iniziativa aggressiva degli USA. Sta per entrare la Gran Bretagna, stanno per modificarsi i rapporti di forza dentro la Comunità. Non si sa come andrà a finire. O meglio si sa che se voi continuerete a parlare di questa Europa negli angusti limiti del MEC, andrà a finire con una totale subordinazione dell'Europa all'America; perché questa Europa, così delimitata e ritagliata, ha dimostrato di essere incapace di dare una risposta valida all'attacco unilaterale di Nixon e degli Stati Uniti.

Ebbene, ripeto, l'unico modo in cui voi tenete conto di questo fatto nuovo è quello di aggiungere all'articolo 5 che l'IVA dovrà essere informata alle norme comunitarie.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*: Ci hanno messo un altro legame.

BARCA. È di fronte a questo, onorevoli colleghi, che noi abbiamo avanzato e avanziamo formalmente con un ordine del giorno, che con questo mio intervento ho illustrato, la richiesta di un rinvio non inerte dell'intera attuazione della riforma tributaria: un rinvio legato a un ripensamento, per fare della riforma uno strumento della programmazione e per tener conto del problema dell'andamento dei prezzi.

Si può obiettare, onorevole Preti, che ogni rinvio potrebbe aggravare le incertezze e il turbamento.

A dire la verità una simile preoccupazione e obiezione sarebbe alquanto paradossale da parte di chi vive solo di rinvii. Non riesco a capire come potrebbe parlare del rischio di un rinvio e delle incertezze che esso solleverebbe una democrazia cristiana che esce da quel consiglio nazionale che ha tutto rinviato; e che ci dice che a gennaio, dopo le elezioni del Presidente della Repubblica, insieme con l'IVA, insieme con la riforma tributaria, insieme con le difficoltà dell'occupazione, dovremo pure affrontare una verifica generale di tutto, verifica che avete già rinviato anche se voi

stessi, onorevoli colleghi, vi accorgete che non riuscite a tenere insieme né la democrazia cristiana, né la maggioranza, né il Governo.

Bene, vorrei proprio vederlo uno che avesse il coraggio di parlare di pericoli derivanti dall'incertezza uscendo da un simile consiglio della democrazia cristiana in cui, se non sbagliamo, le uniche cifre di cui si è discusso non sono quelle dell'occupazione, non sono quelle dei prezzi, ma quelle del *quorum*, pensando che con il *quorum* si tengono insieme le maggioranze e si arriva alle sintesi politiche, e non ci si arriva, invece, per la via che indicava Marx in quei passi che ho citato sulla lotta parlamentare, sulla libera discussione e sul libero confronto parlamentare.

Comunque, noi siamo molto sensibili al tema della crisi di incertezza. Riteniamo che quella che stiamo attraversando è soprattutto una crisi di prospettive, e noi vogliamo dare certezza: vogliamo dare certezza ai lavoratori, agli strati intermedi, agli imprenditori, agli stessi contribuenti. Siamo perfino sensibili quando l'onorevole Giolitti ci dice che non è possibile rinviare i benefici dell'IVA. Va bene, non li rinviando: diamoli subito, purché, naturalmente, siano selezionati in funzione di investimenti produttivi che realmente servano a una ripresa produttiva qualificata. Diamoli anche da domani, per dare questa certezza al paese, in nome di una ripresa produttiva di tale qualità da poter avere il consenso della classe operaia.

Ma proprio perché vogliamo dare certezza vi diciamo, onorevole Preti, di decidere subito, senza ricorrere ai trucchi all'italiana, sulle sorti dell'IVA. Voi qui pretendete l'approvazione della riforma e poi, sotto sotto, già dite: poi vedremo, con una circolare, con un decreto-legge, si potrà rinviare, e sentiremo il MEC, forse si avrà un rinvio di sei mesi o forse di un anno. Questo serve solo a creare confusione. Non credo, del resto, che possiate rinviare soltanto un « pezzo » di riforma. Se questa riforma ha un minimo di organicità — ammesso che lo abbia — il rinvio deve essere coordinato, e non possiamo limitarci a far scorrere l'IVA di sei mesi. Per questo noi vi diciamo: occorre che questo Parlamento decida. Votiamo per emendamento ciò che è possibile votare per emendamento, ma decidiamo con ordini del giorno, con impegni solenni del Governo, impegni chiari di fronte a tutto il paese, alla classe operaia, agli imprenditori e a tutti i contribuenti sulle prospettive future della riforma. Non diciamo che oggi facciamo questo, e intanto strizziamo l'occhio, ma diciamo subito quali fra un anno

saranno le scadenze e che su di esse deve basarsi il calcolo delle scorte e degli investimenti.

Del resto l'onorevole Pandolfi di fatto ha dovuto associarsi a una proposta di rinvio, distinguendo tra legge e riforma, e lui stesso riconoscendo che è tutt'altro che concluso l'*iter* legislativo delle deleghe, che sono tutt'altro che approntati gli strumenti e lui stesso facendosi carico in qualche modo del problema esplosivo dei prezzi. Se così stanno le cose e se non vogliamo mutare — cosa molto grave — i rapporti tra esecutivo e legislativo, ed alimentare il qualunquismo e la sfiducia del paese, come voi maggioranza, come voi Governo state facendo, è dal Parlamento che deve uscire una parola chiara, un impegno chiaro, delle date precise. (*Vivi applausi alla estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lenti. Ne ha facoltà.

LENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la *Relazione previsionale e programmatica* resa nota in questi giorni fa il punto della situazione economica che, secondo il Governo, è dominata, per usare le espressioni del ministro del bilancio, da caratteri recessivi e non di semplice stagnazione, e contemporaneamente dalla svolta, di portata storica, conseguente alle decisioni di ferragosto del governo americano, che hanno messo in crisi i rapporti monetari ed economici fra i paesi del cosiddetto mondo occidentale. È quindi in una situazione profondamente nuova e drammatica che la Camera esamina in terza lettura il disegno di legge sul nuovo sistema fiscale. E l'angolatura del nostro esame, quindi, non può che risentirne. Dobbiamo sforzarci di valutare opportunità, effetti, coerenza e compatibilità del sistema fiscale proposto con il nuovo corso dell'economia interna e internazionale, che si presenta con caratteri non certamente di breve periodo, ma di lunga prospettiva. Abbiamo l'impennata dei prezzi; abbiamo la riduzione della produzione e degli investimenti; abbiamo l'aumento della disoccupazione; abbiamo la lotta durissima per conquistare posizioni favorevoli o meno sfavorevoli nell'allineamento delle nuove parità monetarie che dovranno prima o poi determinarsi, anche se in tempi per ora non definibili.

Le autorità monetarie italiane stanno compiendo sforzi continui, su una linea sbagliata, per contenere il tasso di rivalutazione effettiva della lira rispetto al dollaro a bassi

livelli, intorno al 2 per cento. Questi sforzi appaiono sempre più destinati a risultare vani, in assenza di misure concrete di controllo sui movimenti di capitali, di fronte alla crescente pressione del dollaro speculativo verso quei paesi, come il nostro, che manifestano spostamenti limitati della loro parità di cambio col dollaro pur in presenza di bilance attive e di riserve crescenti. Lunedì 4 ottobre, infatti, il dollaro è sceso sotto quota 612, l'indomani vi è risalito per l'intervento della Banca d'Italia.

Così si continua ad assorbire inflazione americana e ad alimentare l'inflazione italiana, che per conto suo già galoppa sull'onda dell'aumento dei prezzi fino ad oggi inesaurito. Dunque, va rilevato, ma nessuno ne parla, il contributo consistente al rincaro dei prezzi, la spinta alla inflazione che dà l'errata politica monetaria del Governo, che, con il rifiuto di ricorrere a un serio controllo dei movimenti di capitali con trattamento differenziato a seconda della loro funzione, commerciale o speculativa, risulta incapace di conseguire un obiettivo necessario qual è il contenimento del tasso di rivalutazione della lira. Così come si tende a minimizzare quella componente del rialzo dei prezzi, che è invece la prevalente dopo ferragosto, costituita dal maggior prezzo che si va pagando su gran parte dei prodotti importati, specialmente quelli alimentari, per effetto delle rivalutazioni differenziali, verificatesi di fatto, delle principali monete rispetto alla lira.

Si tacciono dunque o si minimizzano quelle che sono le componenti decisive del rincaro dei prezzi per dare fiato alle trombe di una campagna lanciata contro gli esercenti della distribuzione, divenuti i capri espiatori di una situazione di cui non solo essi non sono responsabili (al di là dei fatti speculativi che si manifestano qua e là, ma che sono facilmente individuabili ed anche eliminabili purché si voglia) ma sono essi stessi vittime con le loro famiglie, insieme con la grande massa dei lavoratori dipendenti, operai in primo luogo, accusati da tempo di essere la prima e la principale causa, con le loro lotte rivendicative vittoriose, del rincaro dei prezzi, oltre che del calo della produzione e di tutte le difficoltà economiche che travagliano il paese. Due capri espiatori indicati all'indignazione dell'opinione pubblica per sfruttarne le manifeste inquietudini suscitate dagli effetti disastrosi di una politica economica e monetaria, interna e internazionale, ormai fallimentare.

Appare allora evidente il disegno del capitalismo italiano di approfittare di una situazione, di cui esso è totalmente responsabile insieme col Governo, per tentare di risolvere ora in termini di forza — come rivela il quadro dello stato dell'occupazione operaia esposto ieri dal compagno Sulotto in quest'aula — i problemi di ristrutturazione del sistema industriale e insieme di quello distributivo, mettendo l'una contro l'altra due importanti categorie economiche e seminando la divisione politica tra i più vasti strati popolari.

Ma se è questo il disegno evidente del capitalismo monopolistico, industriale e finanziario italiano, rimangono i dati della situazione economica, che denunciano una inflazione galoppante e insieme una deflazione, una recessione aperta; e rimangono soprattutto gli atti politici che il Governo compie in tale situazione. Vi è dunque bisogno di una nuova politica economica, fondata su riforme vere, per rendere più produttivistico l'intero sistema economico del nostro paese, sul sostegno creditizio e fiscale alle minori imprese per garantire l'occupazione, sul rilancio della spesa pubblica, su un complesso articolato, e che non ammette ritardi, di iniziative capaci di dare uno sbocco alla situazione drammatica di oggi.

Ebbene, se questo è il senso degli interventi necessari di fondo, che incidano cioè sull'indirizzo della politica economica fin qui perseguita, mi voglio soffermare in particolare — e anche brevemente — sui provvedimenti, capaci di produrre effetti immediati, che, a nostro avviso, dovrebbero essere adottati da parte di un Governo conscio della sua responsabilità e della gravità della situazione.

Il primo provvedimento consiste nel bloccare l'aumento dei prezzi eliminando le cause, e non introducendone di nuove, che dipendono dalla manovra diretta dello stesso Governo. Mi riferisco all'effetto inflattivo che la Banca d'Italia produce in continuazione acquistando senza sosta dollari di speculazione senza alcuna prospettiva né di conversione né di collocazione, se non episodica e di giornata, che non sia quella della riserva, per altro congelata e resa inattiva ai fini di un reinvestimento produttivo interno. Acquistando ogni giorno ogni dollaro che venga presentato, non importa se a titolo di pagamento per transazioni commerciali o per pura speculazione, non si difende a lungo l'attuale parità di cambio, che è di circa il 2 per cento al di sopra di quella ufficiale e che non si vuole giustamente lasciare crescere oltre, per ragio-

ni di competitività internazionale dei prodotti e servizi da noi esportati.

Occorre introdurre un severo controllo dei movimenti di capitale per sottrarci in tempo all'attacco della speculazione internazionale (che, quando si è scatenata, anche recentemente, ha rivelato tutta la sua potenza dirompente anche contro monete ed economie ben più solide della nostra) e per garantirci veramente che da qui al momento (cronologicamente imprevedibile) dello *show down* monetario, cioè del riallineamento contemporaneo delle parità monetarie, la nostra moneta possa presentarsi con un valore che rispecchi realmente lo stato della nostra economia e possa collocarsi quindi in un giusto rapporto rispetto alle altre monete.

A questo fine, però, a quell'appuntamento bisogna andare avendo conseguito il massimo di stabilità monetaria, cioè il massimo possibile di stabilità dei prezzi. Ecco allora che non bisogna introdurre, frattanto, un'altra causa sicura di rincaro dei prezzi, vale a dire il nuovo sistema fiscale e in particolare l'imposta sul valore aggiunto.

Poiché in quest'aula altri colleghi hanno approfondito in dettaglio questo aspetto del problema, non è necessario che io mi soffermi a ricordare come, sulla base di recenti esperienze di altri paesi e secondo i calcoli di studiosi seri, l'introduzione dell'IVA con le aliquote previste dalla legge in esame, e cioè del 6 e del 12 per cento, comporti un aumento specifico dei prezzi valutabile fra il 6 e l'8 per cento, indice che si sommerebbe parzialmente all'aumento dei prezzi in corso, lasciando quindi prevedere un aumento generale dei prezzi, nell'arco di dodici-quattordici mesi, del 12-14 per cento.

Prescindendo dunque (ma solo per economia dell'argomentazione) dagli effetti economici e soprattutto sociali interni, vogliamo davvero trovarci, al momento della revisione delle parità monetarie, con la lira superapprezzata sul mercato dei cambi, e contemporaneamente così svalutata nel reale potere di acquisto per cui si potrebbe chiederne contemporaneamente la rivalutazione e la svalutazione ufficiale? Quale delle due cose si potrebbe chiedere (o si vorrebbe chiedere) così andando le cose, senza che vengano adottati provvedimenti di politica economica idonei a capovolgere la situazione?

Ebbene, a questo punto diciamo chiaramente che il paese non è disposto a pagare al capitalismo internazionale, dilaniato dalle sue contraddizioni storiche, il prezzo di una consistente rivalutazione, la quale è comoda

solo per l'imperialismo nordamericano. Soprattutto la classe operaia e i lavoratori italiani non accetteranno certamente di pagare al capitalismo italiano, stretto dalle sue proprie contraddizioni, il prezzo di una svalutazione che rilanci in qualche modo, a spese dei lavoratori, il vecchio meccanismo economico, entrato definitivamente in crisi.

Allora, per quanto paradossale possa sembrare la prospettiva che prima ho delineato, bisogna rendersi conto che essa diventerà realtà se non si controlleranno i capitali in movimento e se si introdurrà, a partire dal 1° gennaio prossimo, il nuovo sistema fiscale e con esso l'imposta sul valore aggiunto.

Ecco, onorevoli colleghi, altre motivazioni (che ritengo non secondarie) della proposta dei comunisti di rinviare di un anno l'introduzione del nuovo sistema fiscale.

Anche tale rinvio potrebbe per altro rivelarsi controproducente se frattanto non si adottassero misure attive per stabilizzare i prezzi e per rendere assorbibile, fra un anno, l'impatto dell'IVA con l'economia del paese.

Occorre quindi non solo mantenere fermi i prezzi amministrati (servizi, energia, combustibili), ma anche controllare con misure adeguate almeno i prezzi dei generi alimentari e di abbigliamento, che insieme costituiscono circa il 70 per cento dei consumi generali.

Sottolineiamo questo aspetto altrettanto necessario della nostra proposta circa lo slittamento della data di attuazione del nuovo sistema fiscale, perché ci è parso che proprio qui risultasse debole la posizione di altri colleghi della maggioranza, socialisti e democristiani, anch'essi favorevoli allo slittamento, sostenuta con argomenti anche diversi dai nostri (che noi apprezziamo e in parte condividiamo) ma che ci pare non abbiano tenuto conto abbastanza della necessità di interventi diretti sui prezzi, se si vuole veramente rendere produttivo il rinvio dell'IVA.

Il rinvio dell'IVA, a nostro parere, non può che comportare il rinvio di tutto il nuovo sistema fiscale, essendo impossibile stralciare una parte dal tutto per gli stretti legami che condizionano l'un l'altro i due momenti fiscali, quello diretto e quello indiretto. Inoltre, il rinvio dell'intero sistema fiscale dà il tempo per attuare due operazioni essenziali. La prima è l'attacco alla montagna crescente del contenzioso tributario, divenuto tale per effetto di due cause congiunte: la convinzione di molti contribuenti che i ricorsi pendenti verranno sanati con provvedimenti amministrativi o di legge in occasione dell'entrata in vigore del nuovo sistema; un negativo attendismo diffuso

fra il personale dell'amministrazione finanziaria.

Non bastano (e la realtà lo dimostra) le dichiarazioni dell'onorevole Preti, che non tralascia occasione — giustamente, noi riteniamo — di affermare, ogni volta che si tocca il tasto di una presunta sanatoria fiscale alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo sistema fiscale, che tale sanatoria non vi sarà finché lui sarà ministro delle finanze. Noi accogliamo per valida, perché così deve essere, questa affermazione, ma riteniamo che essa non sia sufficiente. Pensiamo, infatti, che si debba imprimere all'intervento del personale dell'amministrazione finanziaria nei riguardi del contenzioso, gigantesco sempre più, un nuovo metodo di lavoro. Bisogna stroncare con gli atti, oltre che con le parole, questa attesa, che potrebbe anche diventare una forma di pressione tanto grande da determinare poi fatti conseguenti.

La seconda opportunità che offre il rinvio del nuovo sistema fiscale è quella di consentire una sua profonda revisione alla luce della nuova situazione economica interna e internazionale, che non è certamente di breve periodo, come ho già detto, ma si presenta con i caratteri di una vera svolta storica, radicalmente mutata come situazione rispetto alle ipotesi di sviluppo poste alla base del sistema fiscale che stiamo ora esaminando.

Il nuovo sistema fiscale, sia per quanto riguarda le imposte dirette, sia per quanto concerne le imposte indirette, penalizza tutti gli strati sociali popolari (operai, lavoratori dipendenti, piccoli imprenditori dell'industria, dell'artigianato e del commercio) e favorisce gli strati sociali superiori economicamente, perpetuando spesso in forma perfezionata lo sgravio, l'agevolazione, l'evasione fiscale.

Noi riteniamo che sia necessario apportare a tale sistema una modifica profonda, che riconsideri sotto il profilo fiscale il ruolo che i lavoratori dipendenti e i ceti medi produttivi dell'industria, dell'agricoltura e del commercio sono chiamati dalla realtà ad interpretare, nel quadro delle nuove prospettive dell'economia nazionale e mondiale.

I nostri emendamenti e gli ordini del giorno, anche se solo parzialmente — vincolati come siamo dalla disciplina regolamentare che vige in sede di esame delle modifiche apportate dal Senato — si muovono lungo questa linea di prospettiva. Noi confidiamo che la Camera, che li discuterà nel clima della nuova e drammatica situazione economica, saprà valutarli positivamente. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Santagati.

SANTAGATI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, mi sembra che il dibattito testè conclusosi non abbia di molto cambiato le posizioni che si sono delineate in questa aula al momento in cui i relatori, sia quello per la maggioranza sia quello di minoranza, hanno espresso i loro punti di vista. È però emersa dal dibattito una sottolineatura, anche ad opera di colleghi appartenenti alla maggioranza, in ordine alla convenienza di accogliere alcune delle istanze che sono state presentate dai gruppi di opposizione, e in modo particolare dal gruppo del Movimento sociale italiano al quale ho l'onore di appartenere.

Perché questo? Francamente, il regolamento della Camera costituisce una specie di camicia di Nesso; eppure ho cercato di fare in modo, con la presentazione di alcuni emendamenti — esattamente trenta — nel pieno rispetto dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento stesso, di difendere il difendibile e di migliorare il migliorabile. Perché questa è una brutta riforma, onorevole Preti, ed ella lo sa meglio di noi.

PRETI, Ministro delle finanze. Per lei tutte le riforme sono brutte!

SANTAGATI, Relatore di minoranza. Nei miei giudizi non tendo a generalizzare, onorevole ministro: da parte mia ci sono state anche delle prese di posizione positive in ordine ad altri provvedimenti. Ma questa è proprio una brutta riforma; e lo è perché lungo la strada il suo volto è stato deturpato e reso ancora più antiestetico di quanto non fosse in origine. Si tratta di una brutta riforma, perché siamo rimasti legati ad uno stato di necessità che non è certo la condizione migliore per varare un provvedimento. Pensi che il centro-sinistra, nato in uno stato di necessità, si è risolto in una involuzione permanente, che ha reso la sua vita sempre più travagliata e difficile. Se questo stato di necessità dovessimo trasferirlo dalla valutazione di un governo, o di una serie di governi, o di una formula politica, alla valutazione di una riforma di struttura, qual è la riforma tributaria, indubbiamente il nostro atteggiamento negativo non potrebbe che risulterne accentuato.

Come dicevo, ci troviamo di fronte ad uno ostacolo di carattere pregiudiziale, nel senso etimologico della parola, giacché il Governo ritiene che non si debba apportare alcuna modifica a questo provvedimento, pena un ritardo che a noi non appare catastrofico, come invece ritiene l'onorevole Preti. Bisogna inoltre considerare che, qualora venissero respinti tutti gli emendamenti migliorativi presentati dal mio gruppo e dai colleghi di altri gruppi politici, la riforma resterebbe, per così dire, mummificata nella stessa struttura con la quale è uscita dall'altro ramo del Parlamento; e tenuto conto che questo processo non servirà certo a dare una migliore impostazione alla legge delega, noi abbiamo il dovere, ancora una volta, di insistere su due possibili soluzioni. La prima — che è la più radicale, ma che sarebbe anche la più chiara, la più netta — è quella della reiezione dell'intero provvedimento. La nostra richiesta non sembra eccessiva, né, soprattutto, frutto di prevenzione; la reiezione dell'intero provvedimento potrebbe infatti consentire di apportare alla riforma quelle notevoli modifiche che allo stato attuale non ci sarebbe consentito di introdurre.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Sì, nel 1980 !

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Onorevole Preti, ella è un uomo che credo voglia passare alla storia.

PRETI, *Ministro delle finanze*. No, per amor di Dio !

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. E quindi un ritardo di pochi anni non dovrebbe turbare affatto un uomo come lei, che dovrà indubbiamente entrare nel novero degli uomini degni di essere ricordati dai posteri.

La verità è un'altra: questo provvedimento ormai è per lei, onorevole ministro, una questione di puntiglio, e quindi ella vuole fare di tutto perché, buono o cattivo, sia approvato.

Tornando al mio ragionamento, l'altra soluzione meno radicale è quella di rinviare una parte della riforma, la più scottante, oppure, qualora non si volesse far ciò soltanto la parte afferente all'IVA, cercando di migliorare il testo pervenutoci dal Senato.

A questo duplice scopo tende la serie di osservazioni, critiche e riserve formulate dal mio gruppo. Non mi soffermerò sulla richiesta di respingere totalmente il provvedimento

perché credo di averne ampiamente parlato in apertura della discussione sulle linee generali del provvedimento. Mi soffermerò invece — e non certo molto a lungo, perché ormai l'argomento è stato approfondito — sulla eventualità di apportare miglioramenti all'attuale testo.

Desidero anzitutto sgombrare il terreno dalle preoccupazioni di ordine temporale. Il testo non può essere modificato se non nei limiti imposti dagli emendamenti apportati dal Senato, perché a questo ci vincola l'articolo 70, secondo comma, del nostro regolamento. Ciò è dimostrato dallo stesso numero degli emendamenti presentati, estremamente esiguo in confronto alla mole che venne presentata quando il provvedimento venne in discussione alla Camera in prima lettura. Si tratta, se non erro, di 52 emendamenti, di cui 30 del mio gruppo. Naturalmente non presumiamo, né siamo talmente correvi da sperare che possano essere approvati tutti i nostri emendamenti o tutti quelli presentati dai vari gruppi dell'opposizione: stranamente, infatti, nessun gruppo di maggioranza ha presentato emendamenti, e non perché si ritenga la legge perfetta, ma perché non si vuole contrastare il « fine di non ricevere » assunto dal Governo nei confronti degli emendamenti.

Ammesso, dunque, che vengano approvati alcuni emendamenti tra i più essenziali, tra quelli che — ripeto — è indispensabile approvare perché la riforma non può essere varata con le attuali carenze, il Senato, per criterio di reciprocità, non potrà che limitarsi a sua volta, in seconda lettura, ad esaminare gli emendamenti approvati dalla Camera. Pertanto, anche nell'ipotesi di un rinvio al Senato, tutto potrebbe procedere con molta speditezza e nel giro di qualche settimana si potrebbe migliorare di molto la sostanza del provvedimento.

Inoltre, ripeto, non mi sembra serio che un ramo del Parlamento si trovi con le mani legate e non possa apportare neppure una di quelle modifiche che si ritengono indispensabili. Quando illustreremo gli emendamenti dimostreremo come taluni di essi siano, appunto, indispensabili, in quanto tendenti a correggere errori imperdonabili commessi dall'altro ramo del Parlamento. Rifiutarli pregiudizialmente significa privare di ogni significato la seconda lettura, che non avrebbe più ragione di esistere, se dovesse limitarsi ad una conferma delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, onorevole ministro, mi permetto di insistere su queste modifiche che ritengo

ella (anche se non lo vuole ammettere esplicitamente, per ragioni ovvie inerenti al suo impegno di governo) in cuor suo riconosca come necessarie. Lo stesso relatore per la maggioranza, onorevole Bima, come ho ampiamente dimostrato nella mia relazione scritta, conviene nel fatto che taluni aggiustamenti del Senato non possono essere accettati, conviene sul fatto che talune modifiche hanno peggiorato il testo approvato dalla Camera e conviene, infine, sul fatto che almeno in linea di principio sarebbe auspicabile che la Camera apportasse al testo del Senato le modifiche da noi suggerite. Non conosco il pensiero ufficiale del Governo, anche se mi è facile desumerlo dalle dichiarazioni rese dal ministro Preti in Commissione, quando disse che, nonostante tutto, è meglio approvare presto la legge piuttosto che perdere altro tempo. Ma noi sappiamo che « presto e bene non vanno insieme »...

PRETI, *Ministro delle finanze*. Infatti, sono parecchi anni che ne stiamo parlando. Se ella vuole aspettare altri dieci anni, onorevole Santagati...

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Non so se ella, onorevole ministro, ricorda il famoso ragionamento di Zenone d'Elea su Achille e la tartaruga. Zenone di Elea si sforzò di dimostrare che, per quanto Achille dal « pie' veloce » fosse indubbiamente un soggetto molto più rapido della tartaruga, purtuttavia non avrebbe potuto mai raggiungerla. Ora, bisogna intenderci sul concetto di tempo, onorevole ministro. Certo, se ella intende per « tempo » un trascorrere meccanico di giorni, di mesi e di anni, allora indubbiamente sono passati molti anni; ma la colpa è, se mai, di chi non ha saputo preordinare meglio le cose a suo tempo. Se, al contrario, noi intendiamo per recupero e guadagno di tempo non il trascorrere materiale di una porzione qualunque di tempo, ma la possibilità di promuovere un provvedimento ben fatto, io le dico, onorevole ministro, che invece di perdere tempo lo guadagneremmo. Consideri quante volte noi abbiamo in quest'aula esortato l'Assemblea a non farsi prendere dalla fretta e quante volte, poiché non siamo stati ascoltati, a distanza di qualche anno siamo stati costretti a modificare leggi fatte male perché fatte in fretta. I fatti ci hanno dato più volte ragione. Se ella tiene conto del fatto che, in questo caso, si tratta di una legge di delega che domani potrebbe mettere in imbarazzo coloro

che dovranno occuparsi dei decreti delegati, e se tiene conto inoltre del fatto che (qualunque sia la sorte dei decreti delegati) una tale riforma potrebbe rappresentare motivo di grave lamentela da parte del contribuente italiano, non può non convenire che le ho dato un disinteressato e buon consiglio. Se poi ella vuole andare incontro a quelle che saranno le inevitabili critiche e reazioni del contribuente italiano, faccia pure. Al riguardo farò un altro riferimento classico: una commedia dell'antichità greca è stata intitolata *Eautòn Timoroiúmenos*, cioè *Il punitore di se stesso*. Se ella vuol punire se stesso e vuole, attraverso una cattiva riforma, attirarsi le ire e le reazioni degli italiani, è padrone di farlo; io non glielo posso assolutamente proibire. Però ciò non toglie a me il compito, direi il diritto-dovere di aprire gli occhi al Parlamento, sottolineando la delicatezza del passaggio da una legge *in fieri* ad una legge che tra qualche giorno, diventando definitiva, lascerà insoluti molti problemi. Ed io non so poi come questi nodi potranno essere sciolti dai decreti delegati.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Comunque, io non sono quel personaggio di Menandro cui ella allude!

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Io non dico che ella debba assolutamente assomigliare al personaggio di Menandro: dico solo che potrebbe arrivare a risultati, se non identici, per lo meno analoghi.

Ritornando alla riforma, desidero puntualizzare alcuni aspetti irrinunciabili per noi, aspetti che, a mio giudizio, sono anche da riferire a situazioni nuove ed impreviste maturate in questi ultimi tempi e che non erano state calcolate quando si pensò di presentare questo disegno di legge. Alcuni di essi riguardano parti del provvedimento che possono essere modificate dall'attuale esame della Camera; altri invece riguardano disposizioni di cui il Governo potrebbe almeno rinviare l'entrata in vigore.

Nel primo gruppo vi sono tutte quelle proposte modificative che il mio gruppo ha trasfuso negli emendamenti presentati alla Presidenza. Tra essi accennerò solo ai più importanti, rinviando un'analisi più dettagliata alla fase successiva di questo dibattito.

In modo particolare desidero soffermarmi sul problema dell'imposta a carico dei professionisti, che non vedo come possa essere considerata un'imposta patrimoniale quando è un'imposta su redditi di puro lavoro. Desidero anche, seguendo l'ordine degli emen-

damenti presentati, segnalare l'innovazione, indubbiamente peggiorativa, introdotta dal Senato al n. 6) dell'articolo 2, dove, con riferimento agli oneri e alle spese da dedurre, ha tolto l'aggettivo « determinati » sostituendolo con l'aggettivo « rilevanti »; desidero inoltre occuparmi del n. 10) dell'articolo 2, che riguarda il problema dei piccoli imprenditori, e della lettera d) del n. 10) dell'articolo 3 che riguarda i partiti politici e che noi non possiamo assolutamente accettare; desidero sottolineare l'opportunità di togliere il riferimento alle norme comunitarie, che ci sembra una gratuita subordinazione alla autorità comunitaria; e rilevare la pericolosità della modifica apportata al n. 1) dell'articolo 5, in ordine alla deduzione degli interessi su talune operazioni di credito, modifica di cui è auspicabile la soppressione.

Infine mi permetto di fare un rilievo che concerne la spesa, prevista dall'articolo 17, di 32 miliardi che, sia pure divisa in 4 anni, ci trova nettamente dissenzienti. E dirò subito perché su queste parti desideriamo in sede di replica richiamare l'attenzione della Camera.

Per quanto riguarda il problema dei professionisti, è questa una battaglia che noi abbiamo condotto già in sede di prima lettura di questo progetto; e ricordo che il Governo, in alcuni casi, almeno stando alle assicurazioni verbali, ha cercato di tranquillizzarci, ad esempio in merito di segreto professionale e di tenuta dei libri contabili. Su questo non possiamo più intervenire, perché si tratta di materia che non è stata modificata dal Senato, e quindi me ne asterrò, anche se devo convenire che la soluzione non ci sembra del tutto appropriata e meno che mai convincente. Invece ci è consentito intervenire, perché il Senato se ne è occupato e quindi anche noi siamo nelle condizioni di poter interferire, sulla parte relativa alla qualifica attribuita all'imposta locale sui redditi, che nonostante le preoccupazioni semantiche del Senato ha finito con il trovarsi in un garbuglio dal quale noi desidereremmo venisse liberata. Praticamente, la Camera aveva creato un tributo *sui generis*, definendo tributo patrimoniale un tributo su reddito di puro lavoro quale è quello dei professionisti. È vero che il legislatore può far tutto, ma non credo che possa con una legge stabilire che oggi, anziché il 6 ottobre, sia il 10 ottobre, a meno che non cambiamo il calendario; ma allora tutto è relativo. Ora, a me non pare che un tributo il quale ontologicamente grava su reddito di puro lavoro possa per volontà legislativa es-

sere considerato alla stregua di un'imposta patrimoniale. È questa una battaglia, onorevole ministro, che preoccupa tutti i professionisti; ed ella dovrebbe tenerne conto, perché anch'ella è un professionista: se non sbaglio, è iscritto all'albo degli avvocati, al pari dell'onorevole sottosegretario Macchiavelli che, a differenza del ministro — il quale da lungo tempo non esercita — mi pare eserciti tuttora validamente la professione forense.

MACCHIAVELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nessuno dei due, in questo periodo, può esercitare la professione.

PRESIDENTE. Lasci stare le professioni, onorevole Santagati, e ritorni all'argomento.

SANTAGATI, Relatore di minoranza. Ritornando ai professionisti, a me pare che questa inversione della natura del tributo sia quanto mai pericolosa. Ecco perché abbiamo pensato di ritornare sull'argomento, e tentiamo con uno sforzo logico di influire sulla natura stessa del tributo, che non può, per la sua stessa ontologia, essere considerato patrimoniale quando è invece un tributo su reddito di lavoro. I professionisti non sono affatto sodisfatti, anche perché verrebbero ad essere colpiti da tre tributi: dal tributo sui redditi dalle persone fisiche, da quello dell'IVA, e da questo tributo, che non è né carne né pesce. Quest'ultimo tributo, specialmente, viene combattuto da tutti i professionisti, che del problema hanno parlato in molte loro riunioni. Il Consiglio nazionale forense ha addirittura stilato un ordine del giorno che io ho riprodotto nella mia relazione di minoranza. Noi non possiamo rimanere insensibili di fronte alle proteste che vengono dagli oltre 500 mila professionisti di tutta Italia, con il peso che essi hanno. Ecco perché ritengo che ella, onorevole ministro, si troverà in una situazione di imbarazzo di fronte a questi professionisti, che da lei avevano sperato, proprio per le sue qualità di professionista, una certa comprensione. Noi, per queste ragioni, insisteremo affinché venga accolto il nostro emendamento, in modo che possa essere fugata la preoccupazione dei professionisti di essere colpiti da un tributo non meritato.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo agli oneri e spese « determinati », qualifica che il Senato ha sostituito con quella di « rilevanti », ricordo che ne ho già ampiamente parlato nella mia esposizione introduttiva di alcuni giorni or sono. Mi limiterò a dire che noi insisteremo perché venga ripri-

stinato il testo della Camera, magari con una più puntuale focalizzazione; se noi insistessimo nel voler considerare le spese come è stato prefigurato nel testo del Senato, sconvolgeremmo tutto il sistema. Questo è un argomento che trova consenzienti un po' tutti. Non solo i gruppi dell'opposizione, ma anche l'onorevole Bima, l'onorevole Pandolfi ed altri autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza hanno lasciato capire la pericolosità di questo emendamento approvato dal Senato. Credo di parlare, quindi, in base ad una obiettiva valutazione dell'argomento.

Ritorno ancora al problema dei professionisti, di cui si parla due volte, una prima volta con una indicazione generica nella parte relativa ai principi, ed una seconda volta allorché si parla dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Io insisto perché il trattamento da riservare ai professionisti venga almeno in parte attenuato, allargando il concetto di piccolo imprenditore, che l'articolo 2083 del codice civile consente in fondo di estendere anche ai professionisti, poiché parla di chi esercita una libera professione senza l'aiuto di estranei. Noi sappiamo che molti professionisti si trovano in questa situazione obiettiva; qualora da parte del Governo non fosse accolto il principio generale, di dare giustizia a tutti i professionisti, si risparmiino almeno i piccoli professionisti, il cui reddito annuale, ai fini dell'esenzione, dovrebbe essere a nostro avviso elevato da 3 a 4 milioni. A questi argomenti il Governo non dovrebbe essere insensibile, se uscisse da quella specie di volontaria preclusione, da quella specie di « fine di non ricevere » in cui si trova. Se si persistesse in questa impostazione, non si potrebbe che recar danno a molti contribuenti.

Per quanto riguarda la modifica introdotta dal Senato al n. 10), lettera d) dell'articolo 3, noi ci permettiamo di far presente al Governo che non ci aspettavamo che il Senato introducesse questa modifica, la quale certamente non giova al chiarimento di tutta la questione. Infatti, noi vediamo che a questo punto è stato introdotto un periodo che non giova al buon nome del Parlamento — diciamo onestamente — quando prevede « esenzione dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e connesse con il conseguimento dei fini istituzionali propri dei partiti medesimi ». Come vede, onorevole sottosegretario Macchiavelli, avevo ragione io quan-

do ho detto altra volta che si tratta proprio di attività commerciali.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Legga tutto l'articolo.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Non c'è altro, onorevole sottosegretario, l'articolo è di una chiarezza estrema: nel caso che un partito si trasformi in commerciante, esso viene premiato.

VICENTINI, *Presidente della Commissione*. In occasione della « Festa dell'Unità ».

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Sì, ma non capisco perché dobbiamo consentire questa immunità fiscale. Noi non facciamo di queste feste e credo che nessuno abbia interesse a fare feste di questo genere. Noi pensiamo che sia molto più serio che i giornali di partito si paghino da sé le loro manifestazioni propagandistiche. Comunque, delle due l'una: o la manifestazione propagandistica non persegue fini di lucro e allora non è commerciale; o persegue fini di lucro e allora è commerciale. E se persegue fini di lucro ed è commerciale, rientrerebbe nelle esenzioni di cui alla lettera d). Pertanto, noi non possiamo che essere decisamente contrari a questa norma. L'abbiamo detto più volte ed è inutile quindi ribadire un concetto ampiamente illustrato in questa Camera.

Un punto sul quale desideriamo richiamare l'attenzione del Governo, e che è di somma attualità, è quello relativo all'IVA (sulla quale poi tornerò brevemente al di fuori degli emendamenti specifici) in particolare per quanto riguarda la responsabilità dell'esecutivo. All'articolo 5, primo comma, noi chiediamo di eliminare il richiamo alle norme comunitarie. Infatti, riteniamo che non sia opportuno vincolare una normativa nazionale ad una normativa internazionale e proponiamo di ritornare al vecchio testo della Camera che si riferiva genericamente — e secondo noi molto più pertinentemente — alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto informata ai principi e ai criteri direttivi di cui alla legge delega. Non capiamo, infatti, perché ci si debba legare ad un rispetto delle norme comunitarie che non sia quello che già esiste e che non abbiamo bisogno di ribadire; ciò potrebbe dare occasione ad un più pressante impegno che non troverebbe un compenso corrispettivo nella legislazione degli altri Stati comunitari. Questo nostro volontario legame, questo volerci da noi stessi sottoporre ad un

quid aggiuntivo rispetto agli altri Stati della Comunità, ci sembra superfluo, soprattutto in riferimento a quello che noi proponiamo circa il rinvio di un anno dell'IVA nel contesto della Comunità europea. Ecco perché a noi pare che di per se stesso è poco utile e poco giovevole questo richiamo alle norme comunitarie, e lo è meno che mai in funzione dell'accoglimento da parte del Governo di alcuni ordini del giorno che consentirebbero lo slittamento di un anno della applicazione dell'IVA.

Vorrei ora richiamarmi ad un'altra modifica, non accettabile, introdotta dal Senato e concernente la soppressione della tassazione sul pagamento degli interessi per le operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende e da istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto 12 marzo 1936. Questa innovazione è pericolosa, e sarà foriera di una enorme quantità di proteste oltre che, soprattutto, di dannose conseguenze. Con questa norma si creano due categorie: gli istituti di credito tradizionali (quelli regolati dalla legge bancaria) ed altri istituti di credito — soprattutto le cosiddette società finanziarie — i quali verrebbero messi in una posizione subordinata. Non ritengo che in una legge di delega si possa creare questa subordinazione tra interessi provenienti da finanziamenti di istituti riconosciuti nel cartello bancario, e interessi erogati da altre società finanziarie. Tutto ciò costituirebbe un errore gravissimo, in quanto si verrebbe a creare un regime di privilegio per questo tipo di istituti di credito, ma soprattutto si verrebbe a derogare il disposto dell'articolo 53 della Costituzione che stabilisce una uguale condizione per tutti i contribuenti. Inoltre, vi è da considerare che coloro che contraggono debiti non possono essere considerati in maniera diversa. Invece, in questo caso, vi sarebbe un debitore esentato e uno che di contro dovrebbe pagare. Certo si tratta di una questione che non dona prestigio alle modifiche apportate dal Senato. Noi proponiamo che venga ripristinato il testo approvato dalla Camera, che non fa distinzione tra gli istituti.

Circa l'articolo 10, che riguarda i comuni, io sono contrario a che i comuni si trasformino in una specie di uffici delatori delle ditte e delle imprese, inviando all'anagrafe tributaria dati e notizie relative alle persone giuridiche residenti nell'ambito del comune.

Infine, per quanto riguarda l'ultimo punto che avevo emarginato dal complesso degli emendamenti, quello relativo allo stanziamen-

to di 8 miliardi per 4 anni che il Governo dovrebbe spendere per una serie di iniziative — che, oltre tutto, a detta dello stesso ministro, trovano capienza nei normali capitoli del bilancio dello Stato — devo decisamente esprimere la mia contrarietà a questa spesa superflua, per cui ne chiedo una drastica riduzione da 8 miliardi a un miliardo per anno.

Conclusa la parte relativa agli emendamenti, desidero riprendere brevemente il discorso sull'IVA, per annunciare che il nostro gruppo presenterà due ordini del giorno al riguardo. Il primo concerne i prodotti di largo consumo e con esso si chiede che ad essi venga applicata l'aliquota ridotta del 6 per cento. Con il secondo — cosa più importante — chiediamo uno slittamento di un anno dell'introduzione dell'IVA nell'ordinamento tributario dello Stato, spostandone così l'entrata in vigore al 1° gennaio 1973.

Siamo infatti convinti che i recenti avvenimenti internazionali, collegati alla decisione di Washington del 15 agosto scorso, l'ormai sempre allarmante aumento dei prezzi, specie dei prodotti di più largo consumo, e l'indiscussa e inevitabile ulteriore proliferazione di aumenti che si verificherebbe a seguito dell'introduzione dell'IVA — è la stessa natura del tributo che porta a questi aumenti — sconsigliano assolutamente di provare le già fragili e provate strutture economiche nazionali con ulteriori appesantimenti.

Per tutte queste ragioni ci permettiamo di raccomandare agli onorevoli colleghi di non approvare l'attuale legge delega e, in subordine, di fare tutti gli sforzi possibili per migliorare il testo trasmessoci dal Senato.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del Regolamento, comunico che il seguente provvedimento è deferito alla X Commissione (Trasporti) in sede referente, con il parere della I, della IV e della V Commissione:

VEDOVATO ed altri: « Legge-quadro in materia di linee automobilistiche di interesse regionale » (3581).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Vespignani.

VESPIGNANI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole

ministro, credo che, in sede di replica, abbiamo il dovere innanzitutto di riconfermare — ciò che del resto ha costituito il contenuto e la linea fondamentale di tutti gli interventi svolti da parte nostra in questa discussione — la necessità che attorno al provvedimento che stiamo oggi esaminando non si collochi soltanto una attenzione limitata e parziale che possa derivare dalla sua funzione particolare e dai limiti modificativi determinati dal regolamento della Camera, ma che attorno al provvedimento stesso e al suo meccanismo di attuazione si prestino le attenzioni dovute in relazione al momento politico e soprattutto economico nel quale il progetto di legge si colloca e alle ripercussioni positive o negative — noi sosteniamo certamente assai più negative che positive — che l'applicazione di questa cosiddetta riforma e la sua entrata in vigore potrebbero apportare, alla luce delle gravi situazioni economiche dell'occupazione, della produzione, del reddito, della ripartizione del reddito e dei prezzi nell'attuale congiuntura.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

VESPIGNANI, *Relatore di minoranza*. Del resto, attorno a questi temi anche colleghi di altre parti politiche — pur se dalla maggioranza abbiamo ascoltato ben pochi e assai isolati interventi — si sono soffermati, con toni diversi, ma certamente preoccupati.

Non si tratta quindi soltanto di una critica basata sui motivi più generali di opposizione che noi abbiamo già sollevato nel momento in cui il disegno di legge venne discusso alla Camera in prima lettura, ma di una critica preoccupata sugli effetti immanenti e sugli effetti incombenti che la riforma già provoca o sta per provocare sulla nostra realtà economica. Dico « sugli effetti incombenti », anche perché certamente non soltanto noi, ma tutti coloro che hanno seguito gli effetti della applicazione dell'imposta sul valore aggiunto negli altri paesi sanno che esistono pericoli seri; che gli effetti, che sono stati definiti psicologici, ma che non sono poi essenzialmente psicologici, bensì economici, dell'IVA sulla tensione dei prezzi non solo si eserciteranno nel periodo immediatamente successivo alla sua applicazione, ma si eserciteranno anche in quello immediatamente precedente. Questi effetti si esercitano anche sugli investimenti, sulla formazione delle scorte, su tutta una serie di altri aspetti dell'economia sia a livello della produzione sia a livello dei con-

sumi, e quindi a livello dei prezzi alla produzione e al consumo.

CANTALUPO. Si veda l'esempio del Belgio.

VESPIGNANI, *Relatore di minoranza*. Basterebbe a questo proposito tenere appunto presente ciò che è accaduto in Belgio, ma anche nella Germania federale. Credo che si debba fare un'indagine più seria se si vuole assumere criticamente l'esempio tedesco. Io cercherò con modesti dati di svolgere qualche considerazione su questa questione.

È evidente che le ripercussioni della legge delega sulla situazione economica, per altro già difficile e complessa, che stiamo attraversando, sono ripercussioni già attuali. Ecco perché, se non fossero sufficienti le ragioni che sono state già portate dal collega onorevole Barca, noi siamo del parere che occorra in questi giorni qui alla Camera che il Governo assuma posizioni e decisioni precise e che il Parlamento, dal canto suo, assuma con dichiarazioni e con atti concreti decisioni precise su ciò che riguarda il momento di applicazione, e ciò sulla base essenzialmente degli strumenti che noi e altri colleghi abbiamo proposto sotto forma di ordini del giorno, riguardanti l'applicazione della legge e lo scorrimento di un anno dell'entrata in vigore della riforma. Si accentua perciò, anche sotto il profilo delle ripercussioni nell'immediato, la validità delle critiche che abbiamo mosso al provvedimento. Una di queste critiche di fondo — non richiamo le altre, anche per motivi di brevità — è stata quella della sua sostanziale incapacità a divenire uno strumento della politica di piano, quindi a essere uno strumento elastico, suscettibile di essere manovrato non soltanto per effetti tributari e di entrata, ma anche per effetti economico-finanziari, cioè per intervenire nella accumulazione e nella distribuzione del reddito, nella incentivazione di certi settori e di certi comparti della economia, nella disincentivazione di altri, eccetera. La legge delega al nostro esame è invece uno strumento estremamente rigido, che formalmente vorrebbe apparire neutrale rispetto alla situazione economico-finanziaria, ma che invece, in sostanza, ne accentua gli scompensi e determina una incapacità o una riduzione assolutamente inaccettabile delle possibilità della mano pubblica di intervenire sui fatti economici.

Dicemmo allora e riconfermiamo oggi, anche perché sotto certi aspetti, anche formali, la maggioranza ha voluto, con la modifica ap-

portata dal Senato alla prima parte dell'articolo 5, accentuare la rigidità del provvedimento, che si vuole dare per scontato che dobbiamo accettare per oggi e per domani tutto ciò che ci viene imposto dalle decisioni della Comunità economica europea che, per altro, appaiono sempre più contraddittorie, data la dimostrata incapacità della Comunità stessa di svolgere una politica autonoma e di funzionare in modo autonomo rispetto alla presenza massiccia della linea imposta dagli Stati Uniti d'America all'Europa capitalistica e al mondo capitalistico.

Ma l'accentuazione della rigidità deriva anche dagli interessi delle grandi società sovranazionali operanti all'interno della Comunità economica europea.

PANDOLFI. Meglio sarebbe dire « multinazionali ».

VESPIGNANI, *Relatore di minoranza*. Multinazionali, d'accordo; ma in sostanza anche sovranazionali perché, diciamolo chiaramente, esse non rispondono dei loro atti economici neppure alla stessa Comunità. Ebbene, queste società sovranazionali, o multinazionali che siano, tendono ad imporre una linea diretta a far sì che lo strumento tributario sia sempre più neutrale e passivo di fronte al tipo di sviluppo economico, così da offrire un campo di movimento illimitato alla forza e alla capacità di questi complessi di operare in modo sempre più ampio sul piano economico e dell'accumulazione, della produzione e anche della distribuzione dei beni. In questo modo i vari Stati e parlamenti nazionali verrebbero privati della possibilità di usare anche la leva tributaria come uno degli strumenti, anche se certamente non il solo e nemmeno il più importante, di una politica economica programmata al fine dello sviluppo e soprattutto al fine della correzione del tipo di sviluppo voluto dalle grandi concentrazioni sovranazionali.

È chiaro quindi che noi abbiamo il dovere di richiamare ancora oggi questo carattere di rigidità dell'imposta, che rappresenta, a nostro avviso, una delle ragioni che inducono a richiedere almeno lo scorrimento di un anno della riforma, non soltanto affinché essa possa essere meno dannosamente applicata ma anche in modo che, durante il periodo che ci separa dal 1° gennaio 1973, si possano approfondire gli inconvenienti più gravi di questa riforma e adottare le decisioni necessarie a rimuovere o a limitare le conseguenze negative che da essa deriveranno.

Questa rigidità della riforma emerge particolarmente dall'esame di uno dei punti fondamentali della nuova legge, quello che riguarda la sostituzione con l'IVA dell'IGE e delle imposte comunali di consumo. Come se ciò non bastasse, la maggioranza ha fatto dell'IVA, come abbiamo già avuto più volte occasione di denunciare nel corso della discussione su questa legge, una specie di strumento di garanzia del gettito tributario, in modo da determinare in ogni caso entrate superiori a quelle derivanti dalle attuali imposte indirette. E ciò senza incidere, come sarebbe stato necessario, sulle imposte dirette, dal momento che sono stati previsti sgravi assolutamente insufficienti a favore dei redditi più bassi e dei redditi di lavoro in particolare, mentre non si è attuata una politica di trasferimento del carico tributario sui redditi non da lavoro e segnatamente su quelli delle società e in particolare delle grandi società finanziarie.

Lo strumento dell'IVA, quindi, è divenuto nella riforma un congegno rigido e volto essenzialmente a garantire un prelievo fiscale superiore a quello effettivamente assicurato dalle precedenti imposte, con la conseguenza che oggi l'applicazione dell'IVA nel nostro paese si presenta come estremamente pericolosa e tale da influire negativamente sul fenomeno della tensione dei prezzi, così da comprimere la domanda interna e i consumi, determinando un'ulteriore riduzione dell'espansione produttiva del reddito e dell'occupazione, in proporzioni tali che noi pensiamo, colleghi della maggioranza (vi concediamo almeno questa attenuante) voi non avreste immaginato due anni fa, quando il Governo ha presentato il disegno di legge sulla riforma tributaria.

Non bisogna d'altra parte ignorare gli effetti che l'introduzione dell'IVA ha prodotto negli altri paesi in cui la nuova imposta è stata attuata. Nella Germania federale, nei primi tre mesi di applicazione della nuova imposta, la tensione sui prezzi al consumo non è stata molto forte. Si è avuto, infatti, soltanto un aumento dell'1,3 per cento. Però, l'andamento dell'indice generale dei prezzi nell'ultimo trimestre del 1967 è stato molto più sostenuto, essendo aumentato (ecco un fenomeno che, a nostro avviso, si verifica anche oggi nel nostro paese, di fronte anche all'incertezza derivante dall'applicazione o meno dell'IVA e dalla sua decorrenza) del 3,7 per cento per i beni di investimento e del 3,1 per cento per i beni di consumo.

La tensione sui prezzi al consumo non è stata così rilevante. Dobbiamo ricordare però

il motivo per cui essa in quel periodo è stata particolarmente attenuata. La ragione è che l'introduzione dell'IVA nella Germania federale è avvenuta in concomitanza con un fenomeno di larga espansione della produzione interna, e con una forte spinta all'espansione dei consumi allorché le concentrazioni finanziarie, che già allora operavano in modo rilevante nel mercato di distribuzione, hanno ritenuto di poter riscontrare il momento più favorevole per una grande svolta espansionistica nel campo della loro penetrazione nel settore della distribuzione al dettaglio.

In pochi mesi nella Germania federale sono scomparse circa 200 mila piccole aziende distributive, mentre si è registrato un aumento del 15 per cento delle vendite delle grandi concentrazioni finanziarie rispetto a quelle delle piccole aziende. Vi è stata quindi in quel periodo una grande campagna promozionale e di organizzazione, per la conquista di centinaia di migliaia e forse di milioni di nuovi clienti da parte delle grandi concentrazioni finanziarie che gestiscono catene di supermercati e grandi magazzini.

Ecco perché in quella fase la tensione, che si era manifestata nell'ordine del 3,7 e del 3,1 per cento sugli indici dei prezzi alla produzione, non ha avuto le stesse ripercussioni sugli indici dei prezzi al consumo. Tuttavia anche nella Germania federale, come è poi avvenuto in misura assai più rilevante in Olanda, nel primo periodo di applicazione dell'IVA si è registrata una forte caduta del gettito delle imposte indirette. Ma la spinta globale all'aumento dei prezzi, a causa dell'aumento del prelievo tributario, non ha coinciso con una uguale spinta al ribasso per lo sgravio del prelievo tributario conseguente all'abolizione delle altre imposte.

Si è manifestata quindi anche in Germania la presenza di un forte fenomeno di viscosità a livello dei prezzi tra aggravio fiscale nuovo e sgravio fiscale delle vecchie imposte che sono scomparse. Questa viscosità è stata tale da spostare decisamente i prezzi finali per alcuni generi. Per esempio, per l'abbigliamento, nonostante l'onere fiscale sia aumentato soltanto dello 0,6 per cento, i prezzi globalmente sono aumentati del 2,3 per cento; per i generi alimentari, nonostante il prelievo fiscale abbia segnato una diminuzione dell'1,5 per cento globalmente rispetto alla situazione precedente, i prezzi sono aumentati del 4,4 per cento; per i tessuti si è avuto un aumento del 5,6 per cento; per i mezzi di riscaldamento (petrolio, gas, carbone, eccetera) si è avuto un aumento del 9,3 per cento; i

servizi sono aumentati in misura maggiore, cioè nell'ordine di circa il 10 per cento.

Quindi, anche l'esperienza tedesca non è stata certamente del tutto positiva. E che cosa succederà nel nostro paese, quando ormai è dimostrato che con l'applicazione dell'IVA a tutta una serie di generi alimentari che prima non erano soggetti all'IGE e con l'aumento del carico fiscale sui generi alimentari, rispetto all'attuale carico costituito dall'IGE, non si avrà un prelievo fiscale dell'1,5 per cento in meno, bensì un prelievo fiscale che segna certamente un aumento dal 5 al 6 per cento per la globalità dei generi alimentari? Certamente quindi tenderanno a manifestarsi nel nostro paese fenomeni di aumento dei prezzi che, come ha detto l'onorevole Lenti di recente, possono essere previsti anche in misura molto rilevante, soprattutto se si tiene conto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari che si è avuto nel periodo delle ferie estive, in particolare nel mese di agosto, e che per alcune province ha segnato un aumento complessivo del costo della vita dell'ordine del 6-7 per cento, con punte di aumento per alcuni generi (conservie alimentari e carni in scatola) che vanno fino al limite del 33,2 per cento.

Fenomeni però ancor più gravi e pesanti si sono verificati in Olanda dove nel solo trimestre successivo all'applicazione dell'IVA, cioè nel primo trimestre del 1969, l'aumento dell'indice dei prezzi al minuto è stato del 6,1 per cento. In Belgio questo fenomeno è stato sino ad ora più contenuto. Dobbiamo tuttavia ricordare che il Belgio, come del resto l'Olanda, ha applicato l'imposta sul valore aggiunto con quattro tariffe e non con tre tariffe come avverrà nel nostro paese, con un ventaglio quindi di tariffe molto più ampio del nostro. L'Olanda ha applicato l'imposta sul valore aggiunto con tre tariffe positive, con segno « più », e con una tariffa « zero » per alcuni generi. Il Belgio ha applicato l'imposta sul valore aggiunto con quattro tariffe, 6, 14, 25 ed una tariffa intermedia del 18 per cento. Ma il Belgio ha applicato l'imposta sul valore aggiunto con tariffe manovrabili; infatti sono stati emessi in pochi mesi una trentina di decreti reali che hanno seguito di settimana in settimana, di giorno in giorno l'applicazione del nuovo tributo. Tutto questo da noi non è previsto, perlomeno fino ad ora nessun membro del Governo ha fatto dichiarazioni sul modo con il quale si intende agire e manovrare per ovviare ai seri inconvenienti che si possono presentare nella prima fase di applicazione del-

l'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia anche in Belgio si sono manifestate nel primo trimestre tensioni del 2,2 per cento sui prezzi dei generi alimentari e del 3,2 per quanto riguarda i servizi. In questo paese, del resto, tali tensioni si erano già manifestate in precedenza. Anche nel Belgio quindi, nel complesso, l'aumento dei prezzi fra l'ultimo trimestre del 1970 e il primo trimestre del 1971 è stato tutt'altro che trascurabile.

Ebbene, su queste questioni noi intendiamo oggi richiamare l'attenzione del Governo. Quindi anche sulle ipotesi di modifica degli strumenti si doveva e si deve fare ancora una discussione poiché non possiamo pensare, dopo le esperienze degli altri paesi, di intervenire oggi in una situazione qual è quella in cui si trova il paese senza che vi siano aliquote manovrabili, avendo nel complesso una prospettiva di gettito ben superiore — e non è qui necessario citare gli studi fatti da numerosi esperti che hanno dimostrato questo — a quello precedente. Mentre negli altri paesi, compresi il Belgio e la stessa Olanda, l'applicazione dell'IVA è avvenuta con tariffe che tendevano a detassare soprattutto i generi fondamentali, in particolare i generi alimentari, in Italia vi è una prospettiva di riduzione delle aliquote per i generi più di lusso e di un notevole incremento del carico tributario sui generi fondamentali e di prima necessità.

Un altro aspetto che noi vogliamo sottolineare è la sorte riservata agli enti locali nella riforma. Gli enti locali con la riforma saranno tendenzialmente costretti a rimanere in sostanza alle dipendenze esclusive dello esecutivo per quanto riguarda la loro capacità di spesa.

È a tutti nota — ne ha parlato anche in queste ultime settimane il ministro dei lavori pubblici, e la ribadiva ancora ieri il ministro Giolitti — l'incapacità o la viscosità (si adoperano sempre parole nuove per esprimere concetti e fatti vecchi)...

RAFFAELLI, Relatore di minoranza. Diciamo pure l'incapacità: si fa più presto!

VESPIGNANI, Relatore di minoranza. ... l'incapacità — diciamolo pure, come osserva giustamente il collega Raffaelli — della pubblica amministrazione centrale di intervenire rapidamente per stimolare la spesa o per realizzare gli stessi programmi di spesa già decisi dal Parlamento da mesi o da anni. Anziché esaltare le autonomie in modo da renderle capaci di assolvere rapidamente a

questa loro funzione, anziché cioè utilizzare quegli strumenti che nella realtà si sono dimostrati più idonei per un rapido intervento a livello di incremento della spesa pubblica — gli enti locali — voi li mortificate, li bloccate, li fermate, li trattate in sostanza come degli organi periferici della pubblica amministrazione centrale. Privandoli dell'autonomia di manovra finanziaria e di un gettito adeguato per le loro spese, li rendete evidentemente incapaci di muoversi.

Occorre quindi, secondo la nostra proposta, un ripensamento che porti ad una sostanziale modifica della norma. Il punto sul quale insistiamo in modo particolare è che nel dibattito che seguirà, e soprattutto nella replica del Governo e nelle decisioni che saranno adottate in merito alle proposte di emendamento e agli ordini del giorno, si assumano posizioni ben precise. Occorre uscire dall'incertezza, occorre guardare al paese nella sua realtà di oggi, occorre metterlo nelle condizioni meno sfavorevoli affinché possa avviarsi verso quella ripresa qualificata che noi auspichiamo e che è indispensabile. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Bima.

BIMA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il voto contrario che è stato testé annunciato e ribadito da parte dei due relatori di minoranza dà a questa riforma tributaria uno spazio ed una collocazione politica ben precisi.

Facendo questa affermazione intendo rendere sincero e cavalleresco omaggio ed esprimere il mio riconoscimento ai colleghi che pure su posizioni divergenti dalla nostra, hanno tuttavia offerto un notevole contributo all'approfondimento dei vari argomenti, con una critica costruttiva che abbiamo cercato di utilizzare nel modo migliore.

Voglio ancora aggiungere che, avendo la maggioranza della Commissione proposto un testo identico a quello approvato dal Senato, ritenuto per sua precisa scelta non emendabile, il contributo fornito in seconda lettura da quanti hanno approfondito i vari temi ed argomenti costituirà un prezioso ausilio per il legislatore delegato. Si tratta di alcuni problemi sui quali adesso non mi intratterrò, ma sui quali sarà forse possibile ritornare in sede di discussione dei singoli emendamenti.

La mia replica vuole essere incentrata soprattutto sul problema dell'imposta sul valore aggiunto, che è stato oggetto di un dibattito approfondito e appassionato che ha posto in luce gli aspetti sostanzialmente positivi di questa imposta, alla quale tuttavia devono accompagnarsi, nelle fasi precedente e immediatamente susseguente alla sua introduzione, precisi dispositivi.

Rendo omaggio all'onorevole Vespignani per l'obiettività con cui ha esposto i risultati che sono stati conseguiti dagli altri paesi europei con l'applicazione dell'IVA. Mi pare che obiettivamente non se ne possano dedurre argomentazioni negative circa l'opportunità di introdurla anche nel nostro sistema. Vorrei aggiungere un solo particolare, onorevole Vespignani: l'Olanda costituisce un capitolo a sé, poiché l'introduzione dell'IVA in quel paese non si è accompagnata alla sostituzione di un'imposta a cascata, essendo la BTV, corrispondente olandese dell'IVA, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto all'imposta a cascata. Ma il fatto stesso che l'introduzione di questa nuova imposta, basata su un'aliquota media del 12 per cento, abbia provocato aumenti generali dei prezzi contenuti nel 5 per cento dimostra...

VESPIGNANI, *Relatore di minoranza*. Del 6,1 per cento!

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Del 5,2 per cento: ho consultato i dati. Negli altri Stati, però, nei quali l'IVA è stata introdotta in sostituzione di altre imposte, come ha specificato bene l'onorevole Vespignani, gli aumenti sono stati contenuti in una percentuale inferiore al 2 per cento, il che fa ritenere che le conseguenze non siano state negative.

VESPIGNANI, *Relatore di minoranza*. Solo in Germania l'aumento è stato del 2 per cento.

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Tutti ci domandiamo che cosa accadrà in Italia a seguito dell'introduzione di questa imposta. Rispondo affermando che le conseguenze sono di tre tipi: conseguenze che non possono essere evitate; conseguenze che possono essere evitate; conseguenze che si devono evitare. Per quanto riguarda le prime, esse consistono in una iniziale turbativa dei prezzi, per la diversa ripartizione dell'onere fiscale, che porterà alcuni prodotti, per il maggiore carico di IVA rispetto all'IGE, ad aumentare di

prezzo, mentre porterà altri prodotti, per il minor carico fiscale di IVA rispetto all'IGE, a diminuire di prezzo, anche se, con tutta probabilità, questo effetto non si verificherà a causa del noto fenomeno della viscosità dei prezzi.

A questo proposito vorrei far presente che il Belgio ha pubblicato addirittura l'elenco sia dei prodotti che avrebbero subito un aumento sia di quelli che avrebbero subito una diminuzione, ed è riuscito a controllare i prezzi condizionando la restituzione dell'imposta a cascata incorporata nelle scorte al rispetto, da parte dell'operatore economico, di certe tabelle. Penso che dovremmo tener presente questo esempio.

Queste, quindi, le conseguenze inevitabili. Ci sono poi le conseguenze che si possono evitare, cioè i possibili massicci aumenti dei prezzi conseguenti ad una imperfetta compilazione della tabella dei generi ammessi all'aliquota ridotta. Convengo con l'onorevole Vespignani che questo pericolo sussiste soprattutto tra di noi, dato che i generi alimentari principali in Italia o sono esenti oppure soggiacciono ad una IGE *una tantum* dell'1 o del 2 per cento.

Mi pare che questo sia il problema centrale. Si potrebbe addirittura ipotizzare — da una imperfetta compilazione di questa tabella — il ritorno, per le categorie più deboli economicamente, ad un tipo di alimentazione che fa perno sui generi cosiddetti poveri, cioè ad un tipo di alimentazione caratteristico di una società ad economia compressa e sottosviluppata. La maggioranza ha fiducia che il Governo vorrà tener conto di tale osservazione.

Devo dire all'onorevole Raffaelli che i calcoli che egli ha fatto, e che noi abbiamo potuto leggere nella relazione di minoranza e in altri documenti, sono tutti imperfetti, e perciò errati. Per poter fare un calcolo veramente preciso dell'incidenza dell'IVA e per poterla comparare con quella dell'IGE (se sia aggiuntiva oppure no), bisognerebbe prima di tutto — come l'onorevole Raffaelli ha fatto, ma in modo imperfetto — calcolare l'esatto ammontare del gettito di tutte le imposte indirette sopresse dall'IVA. A questo punto, l'onorevole Raffaelli (che ha proceduto al suddetto calcolo — ripeto — in modo approssimato e per difetto) avrebbe dovuto dedurre da questa somma di imposte sopresse i rimborsi IGE all'esportazione — cosa che non è stata fatta — e inoltre valutare l'entità dei consumi da incasellare nelle tre aliquote; al contrario l'onorevole Raffaelli ha ritenuto più sempli-

ce stabilire una aliquota indifferenziata, che è come un surrogato dello zucchero...

SULOTTO. Forse lo farà lei, onorevole Bima.

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Sì, lo farò io. Infine, onorevole Raffaelli, bisognava tener conto delle evasioni e delle esenzioni, nonché del *forfait*. Farò io questo calcolo. Gettito delle imposte soppresse con l'IVA per il 1970 (dati ricavati dalla relazione economica): 2.876 miliardi. Deduzione dei rimborsi IGE all'esportazione, secondo il capitolo corrispondente nel bilancio dello Stato per il 1970: 240 miliardi. IGE netta soppressa, quindi: 2.636 miliardi. Consumi da assoggettare all'IVA al tasso del 6 per cento: 16 mila miliardi; consumi da assoggettare all'IVA al tasso del 12 per cento: 17 mila miliardi. Gettito approssimativo che ne deriverebbe: 3.077 miliardi che, a confronto dei 2.636 miliardi di tributi soppressi, costituisce un aumento del 16,73 per cento. Però bisogna tener presente che questi calcoli sono stati fatti sul presupposto che non si verifichi nemmeno la più piccola evasione, cosa che invece dovrà pur essere calcolata. Quindi non mi pare, onorevole Raffaelli, che facendo dei calcoli seri ed approfonditi si possa arrivare alle sue conclusioni.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Ma a quanto ammontano i consumi interni del 1970? Ella è arrivato a 23 mila miliardi, mentre bisognava arrivare almeno a 40 mila.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Passo ora alle conseguenze che si devono evitare: esse riguardano una aggiuntiva lievitazione dei prezzi come conseguenza di una imperfetta conoscenza del meccanismo della nuova imposta. Il fatto che l'aliquota IVA normale sia del 12 per cento, mentre l'IGE è del 4 per cento, può produrre effetti psicologici nocivi ove non si conosca che, dato il diritto alla deduzione, l'aumento di aliquota è puramente nominale. Infatti, mentre l'IGE si applica sul prezzo pieno, ad ogni passaggio, l'IVA invece, grazie al suo meccanismo di deduzione, si commisura solo al valore aggiunto. Questo è il pericolo che si deve evitare. Come evitarlo? Con un'opera di educazione del venditore e del consumatore. Ecco perché, onorevoli colleghi, rimpiango che il Governo non possa disporre anche di quelle somme che

erano state originariamente stanziare per impostare una adeguata campagna di educazione del consumatore e del venditore.

È qui, onorevoli colleghi, che si esce dal chiuso di questa discussione per aprirsi su quell'« infinito » leopardiano dove però, naturalmente, non « è dolce naufragar », perché ci sono problemi difficili cui ha accennato, da par suo, l'onorevole Pandolfi, che attengono all'attuazione della delega e alla sua compatibilità con i tempi ristretti a nostra disposizione; su essi non voglio più oltre intrattenermi.

Il problema per noi, oggi, è di approvare definitivamente il disegno di legge, con ciò stesso statuendo un dato irreversibile che segna la fine, in prospettiva almeno, della vigente inaccettabile normativa fiscale.

Mi rimetto, onorevole ministro, per altre considerazioni, a quello che ho avuto l'onore di esporre nella parte conclusiva della mia relazione, non senza significare che il Governo gode la fiducia della maggioranza di questa Assemblea, avvalorata e fortificata da una particolare considerazione verso di lei, onorevole Preti, che merita la riconoscenza nostra e del paese per aver tenacemente propugnato e voluto questa riforma, destinata a dare un volto più civile e più giusto alla nostra comunità nazionale.

Per questo, onorevoli colleghi, il relatore rinnova alla Camera l'invito ad approvare il disegno di legge delega nel testo che è stato proposto dalla Commissione. (*Applausi al centro*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

Senatore LEONE: « Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (3517);

BELCI: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (1786); BOLOGNA: « Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (2264), *in un testo unificato e con il titolo*: « Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (1786-2264);

dalla IV Commissione (Giustizia):

Senatori PIERACCINI ed altri: « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (2631), con modificazioni;

dalla V Commissione (Bilancio):

Senatori CIPELLINI ed altri: « Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971 » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (3592), con l'assorbimento della proposta di legge LEPRE ed altri: « Modifiche delle norme sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (3224), la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Soppressione della commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, nonché modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3525);

IANNIELLO: « Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (870); LUBERTI ed altri: « Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la legge 23 marzo 1962, n. 143 » (1344); ROBERTI ed altri: « Riscatto dell'anzianità di servizio da parte dei salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato » (1814), in un testo unificato e con il titolo: « Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (870-1344-1814);

Senatori LIMONI ed altri: « Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza » (*approvato dal Senato*) (2797), con modificazioni;

dalla VII Commissione (Difesa):

IOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (382), con modificazioni;

Senatori BARDI ed altri: « Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955,

n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (*approvata dalla IV Commissione del Senato*) (3274), con l'assorbimento della proposta di legge FELICI: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1720), la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio innanzi tutto il Presidente della Camera per la sua costante azione intesa a portare avanti l'approvazione di questa legge. Ringrazio pure il presidente della Commissione finanze e tesoro, onorevole Vicentini, il relatore per la maggioranza ed anche i relatori di minoranza per il contributo che essi hanno dato.

L'onorevole Barca diceva che problemi importanti come la riforma tributaria vanno discussi e approfonditi attraverso un libero confronto, un libero dibattito parlamentare. Mi sembra che questo sia avvenuto: non solo ne abbiamo largamente discusso in entrambi i rami del Parlamento, ma su molti punti si sono avute convergenze anche di tutti i gruppi politici. Né si può dire che il Governo abbia voluto per forza portare avanti il proprio testo originario: là dove la Commissione finanze e tesoro, appoggiata in questo dall'Assemblea, ha ritenuto di proporre modifiche anche di rilievo — questo è avvenuto nel primo dibattito dinanzi alla Camera dei deputati — il Governo ha accettato l'impostazione del Parlamento. Non ci sono mai stati voti che abbiano contrapposto il Governo alla Commissione o alla maggioranza parlamentare. Quindi — ripeto — questo libero confronto, questo libero dibattito è una realtà e prova ne sia che siamo solo ora, dopo tanto tempo, alla vigilia dell'approvazione della legge.

L'onorevole Barca, che insisteva sul libero confronto parlamentare, chiedeva a me, non come socialdemocratico, ma come uomo che ha un minimo di cultura, se ho letto *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte* di Karl Marx. L'ho letto, nell'edizione Rinascita, tradotto da Palmiro Togliatti. Ma mi sembra che il riferimento a questo libro da parte dell'onorevole Barca non sia molto appropriato, perché qui siamo proprio dinanzi a un dibattito che

rispetta la piena sovranità del Parlamento e viceversa quel libro ricorda il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 di Napoleone III, che imitò quanto aveva fatto il suo più o meno illustre zio il 18 brumaio del 1799. Quindi, mi lasci dire l'onorevole Barca che il richiamo — dato che questa è l'essenza del libro — non è stato molto felice.

Noi — diceva l'onorevole Barca — ci troviamo di fronte ad una situazione economica grave. Io, che lo dico sempre, sono lieto che anche l'onorevole Barca prenda atto che la situazione economica del paese non è facile. Fino a qualche tempo fa — ricordo per esempio quando abbiamo discusso qui per la prima volta la riforma tributaria — vari interventi di deputati del suo gruppo tendevano a dimostrare che le cose non andavano così maluccio, come noi dicevamo. Essi dicevano che noi tendevamo ad accentuare in nero le tinte.

BARCA. Voi tendevate a creare allarme sulle cifre quantitative, che per altro si sono dimostrate superiori alla realtà, e a nascondere invece i problemi di qualità.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Barca, non mi faccia rimproveri che non troverebbero conferma negli *Atti Parlamentari*. Io non ho mai alterato alcuna cifra quantitativa; e le dirò che anche nelle mie dichiarazioni, che purtroppo talvolta anche a voi apparivano pessimistiche, facevo determinate previsioni che poi si sono rivelate giuste. Quindi non credo di meritare rimproveri da questo punto di vista. Ella, onorevole Barca, probabilmente si riferisce alle cifre consuntive del quinquennio che è finito nel 1970 e vuol sottolineare che certe previsioni programmatiche, fatte a suo tempo, non sono poi risultate esatte. Onorevole Barca, nemmeno nell'Unione Sovietica, dove i piani sono una cosa ben più pesante che non i programmi italiani, tutte le cose vanno secondo le previsioni. Sarebbe veramente un miracolo se in un paese come l'Italia lo sviluppo economico fosse uguale a quello che si era preventivato cinque anni prima, o anche solo tre o quattro anni prima.

Il fatto è che sino alla metà del 1969 — sia pure attraverso certe contraddizioni e con alcuni errori — c'è stato in Italia un notevole sviluppo economico, del quale anch'ella, onorevole Barca, ha dato atto, perché le cifre non possono essere negate da alcuno. Anzi, ella ha riconosciuto che fino a quel tempo l'Italia ha avuto uno sviluppo economico superiore a

quello degli altri paesi dell'Europa occidentale.

BARCA. Ma in 10 anni, e non solo nel 1970, il numero degli occupati è diminuito.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Barca, io non mi voglio sostituire ai miei colleghi di Governo, che devono rispondere su questa materia, non essendo questa di mia competenza. Ma ella sa perfettamente che con lo sviluppo della tecnica moderna, che in quel periodo è stato notevole, anche con un aumento del reddito nazionale del 5,5 per cento non si era in grado di sviluppare l'occupazione. Per sviluppare anche l'occupazione sarebbe stato necessario un aumento del reddito nazionale del 7 o dell'8 per cento. L'unico paese che ha realizzato nel lungo periodo un aumento del genere in questo dopoguerra è stato il Giappone.

Vorrei anche sottolineare, onorevole Barca, dal momento che ella ha posto sotto accusa in un certo senso il Governo, che per sviluppare un piano con coerenza e senza mai pretendere che le cifre alla fine combacino con le previsioni iniziali (perché ciò è assurdo) occorre anche la collaborazione di tutti, la collaborazione di tutte le forze economiche, sociali, eccetera. Se non c'è la collaborazione generale delle forze impegnate nel processo produttivo, è difficile portare avanti un piano o un programma, come si vorrebbe. E quando io penso che il da lei citato — credo — onorevole La Malfa, allorché affacciava l'idea della politica dei redditi, era durissimamente attaccato, vorrei fare osservare che, assumendo atteggiamenti così drastici nei confronti di chi enunciava una politica dei redditi che poteva rientrare nel concetto di programma, non si dimostrava la volontà di collaborare da tutti i punti di vista, affinché un piano potesse realizzarsi secondo le previsioni. Comunque, onorevole Barca, vorrei dirle che l'attuale situazione economica, che non è facile, non è certamente nata a caso. Non voglio qui spiegare le ragioni per cui siamo arrivati ad una situazione economica di questo genere, anche perché credo che questo sia di competenza del Presidente del Consiglio; ed io non ho la delega a rispondere sui problemi dell'economia generale. Caso mai questa delega può spettare al ministro del bilancio, od eventualmente al ministro del tesoro, non al ministro delle finanze.

BARCA. Ci auguriamo infatti che vengano qui a discuterlo, il piano.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Sarei ben lieto se questo avvenisse, penso anzi che avverrà senz'altro, perché mi pare che ci siano pochi governi che abbiano dimostrato tanta apertura nei confronti del Parlamento come il Governo attuale; il quale potrà, se vogliamo, aver commesso errori in altre materie; ma non può essere rimproverato di non avere tenuto conto del Parlamento o di averlo snobbato. Del resto, le mie opinioni personali in questa materia l'onorevole Barca le conosce assai bene, ed è inutile che io le venga a ripetere qui, dove devo rispondere soprattutto in merito ai problemi della riforma tributaria. Creda comunque l'onorevole Barca che, se noi non restituiamo al paese la fiducia — fiducia che oggi manca soprattutto nel settore dei piccoli e dei medi imprenditori — e se non realizziamo una politica che tenga conto di questo fattore, tutto quello che si può fare in altri campi (provvidenze di qualsiasi genere, crediti agevolati, interventi governativi, e via dicendo) avrà ben scarso risultato. Ed io credo sinceramente che anche i partiti d'opposizione, pur restando ciascuno sulle proprie posizioni politiche, rendendosi conto delle difficoltà notevoli che attraversa il paese, potrebbero contribuire a restituire la fiducia e lo slancio a coloro i quali rappresentano il tessuto economico del nostro paese. L'Italia ha avuto un grande sviluppo in questo dopoguerra, non certamente per la FIAT, la Montedison o alcune grandi industrie private o di Stato. Se l'Italia per quasi 25 anni ha avuto uno sviluppo economico notevole, ella lo sa meglio di me, onorevole Barca, è perché improvvisamente sono sorti migliaia e migliaia di piccoli e medi imprenditori, che hanno creato industrie nuove, che hanno conquistato i mercati stranieri dando una prova di vitalità, di cui fummo incapaci durante il periodo fascista, e che hanno ovviamente potuto contare su maestranze e su lavoratori intelligenti, volenterosi e tecnicamente preparati. Se noi dimentichiamo questo fatto, certamente non riusciremo mai ad uscire dalle difficoltà economiche nelle quali oggi ci dibattiamo.

Chiedo scusa di questa breve digressione, ma poiché l'onorevole Barca, vicepresidente del gruppo parlamentare comunista, aveva autorevolmente esposto determinate idee su questa materia, credo che fosse dovere di un ministro dire qualcosa in merito al suo intervento. Comunque sarò molto breve, tanto più che i problemi più importanti della riforma tributaria sono già stati abbondantemente discussi e sulle questioni controverse hanno già

detto cose molto acute e molto intelligenti, a nome della maggioranza, il relatore onorevole Bima ed anche l'onorevole Pandolfi, che ha dato tanto a me quanto all'onorevole Bima una collaborazione notevole ed apprezzabilissima durante il presente dibattito.

Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che coloro i quali fanno certi discorsi (ne ho sentiti un po' a destra e un po' a sinistra) secondo cui la legge dovrebbe andare rifatta totalmente o parzialmente, se parlano sul serio — perché può darsi che lo dicano semplicemente per polemica — allora intendono dire che non vogliono più la legge di riforma tributaria. Già il relatore di minoranza, onorevole Santagati diceva poc'anzi che, anche se la legge andasse al 1974, 1975 o 1976, non morirebbe nessuno. (*Interruzione del Relatore di minoranza Santagati*).

Ora, è chiaro che se questa legge non dovesse essere approvata nel testo attuale e dovessimo invece tornare al Senato, potremmo chiudere la pagina e partire dal concetto che non si vuole varare la riforma tributaria in questa legislatura. Bisognerebbe, quindi, attendere le elezioni del 1973, la presentazione del nuovo disegno di legge, che presumibilmente avverrebbe nel 1974; e l'approvazione della legge certamente non prima del 1976. Praticamente, così facendo, rinverremmo tutto di un lustro: tra oggi e domani si deciderà se la riforma tributaria dovrà o meno essere rinviata di un lustro. Questo tanto per essere seri e realistici.

Desidero anche far presente a coloro che, con una certa noncuranza, hanno parlato di un eventuale rinvio con certe modifiche della riforma tributaria, che la sua non approvazione provocherebbe una certa reazione a catena. Teniamo infatti presente che questa è la prima delle riforme di rilievo presentate dal Governo nell'attuale legislatura; se avvenisse il siluramento in Parlamento della riforma tributaria, ciò creerebbe, per una legge naturale che tutti conoscono, delle situazioni per le quali, poi, anche altre leggi finirebbero per subire la stessa sorte. Certamente non ci farebbe una buona figura il Governo. Ma — lasciatemelo dire — non ci farebbe buona figura nemmeno il Parlamento. In definitiva, non si potrà addossare tutta la colpa al Governo, se non verrà portata avanti una politica di riforme. Certamente questa politica potrà essere criticata dai partiti politici sotto vari aspetti, ma non potrà essere invalidata nella sua sostanza.

Inoltre, vorrei osservare che il testo attualmente all'esame della Camera è quello

varato nella scorsa primavera. Il Senato ha apportato varie modifiche, ma si tratta di modifiche formali, di dettaglio e migliorative, che non comportano alcun cambiamento dell'impostazione generale; viceversa, la Camera aveva profondamente modificato taluni punti del testo originario governativo. In definitiva, noi siamo chiamati ad approvare noi stessi, e sarebbe veramente assurdo che, per alcune questioni di poco conto, rinnegassimo tutto il lavoro che è stato fatto. Per dibattere questi temi c'è tanto tempo; nulla a questo mondo è eterno. Si può sempre presentare un provvedimento per modificare qualche cosa quando avremo la legislazione delegata.

Se domani la legge avrà la ratifica del Parlamento, dovrà essere affrontata una nuova e grave fatica; dovremo, cioè, esaminare il problema della formulazione dei decreti delegati. Io penso che nessuno attribuisca al ministro così poca intelligenza da credere che si tratti di cosa di poco conto; è tutto il contrario, ed io ne sono veramente preoccupato. Certamente avremo da risolvere problemi non minori di quelli che sono stati risolti nel corso del dibattito parlamentare. Coloro i quali credono che le riforme si facciano scrivendo una legge ed attuandola *sic et simpliciter* sono senz'altro degli idealisti; gli uomini politici, che hanno il senso del concreto, si rendono conto di tutte le difficoltà che debbono superare per portare avanti una qualsiasi legge innovatrice.

Da parte comunista, e se non sbaglio anche da parte liberale, è stato detto ripetutamente che questa non è una riforma, ma semplicemente una razionalizzazione del sistema.

SERRENTINO. No, da parte liberale non è stato detto; perlomeno io, che ho parlato a nome del gruppo, questo non l'ho detto.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Forse lo avrò sentito dai liberali in altra sede; qui mi pare l'abbia detto l'onorevole Santagati...

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. No, non ho detto proprio niente di ciò. L'ha detto l'onorevole Bignardi.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Ecco, l'ha detto l'onorevole Bignardi, liberale, anche se non l'ha detto l'onorevole Serrentino. Quindi non avevo sbagliato. La ringrazio, onorevole Santagati, della preziosa collaborazione che mi dà. Speriamo che collabori anche presentando pochi emendamenti o eventualmente ritirandoli.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. *Quod scripsi scripsi!*

PRETI, *Ministro delle finanze*. Vorrei ora far osservare all'onorevole Barca, dotto in materia filosofica, che non è il caso di imitare gli scolastici del medioevo facendo questioni nominalistiche; se cioè si tratti di una riforma o di una razionalizzazione. Non è il nome che conta. Il fatto è che noi cambiamo radicalmente il sistema tributario italiano, e lo cambiamo secondo principi che noi riteniamo moderni, ispirandoci anche allo esempio di altri paesi. Quindi, non affrontiamo l'avventura. Anche quando si parla di IVA, non andiamo certamente incontro all'ignoto, come giustamente ha fatto presente l'onorevole Bima, pur essendo vero che per nessun fenomeno si possono fare previsioni che possano prospettare, con una precisione del cento per cento, gli sviluppi futuri.

Credo, del resto, che anche i partiti di opposizione, pur non avendo votato questo testo, abbiano in sostanza riconosciuto che esso rappresenta un notevole passo in avanti, rispetto alla realtà legislativa preesistente.

Quando si osserva, ad esempio, che la riforma al nostro esame non investe tutto il sistema tributario italiano, ma soltanto il 65 per cento, si afferma una cosa inesatta. Se andiamo a fare una analisi più approfondita vediamo infatti che essa investe tutto il sistema tributario, perché restano fuori dalla riforma soltanto le cosiddette accise. Ma le accise non si formano e si pagano in tutto il mondo nella stessa maniera; l'imposta di fabbricazione sui petroli o l'imposta sui tabacchi non implicano la soluzione di problemi. Così, ad esempio, le imposte doganali si pagano in Unione Sovietica, negli Stati Uniti, in Giappone e dovunque nella medesima maniera. Se togliete, quindi, le cosiddette accise, che rappresentano all'incirca il 25 per cento delle entrate, vi accorgete che la restante materia subisce radicali modifiche. Anche l'imposta di successione — per parlare di una piccola imposta — subisce un notevolissimo mutamento con la riforma tributaria in discussione.

Vorrei tuttavia sottolineare che noi, con la riforma tributaria, non inseguiamo fantasmi, ma cerchiamo di applicare un sistema che, in molte sue parti, ha già avuto successo in altri paesi. L'imposta sul valore aggiunto, ad esempio, non è una invenzione dei governi che si sono succeduti in Italia. Tutti sanno che, non solo è stata applicata negli altri paesi della Comunità economica euro-

pea, ma che la Gran Bretagna si appresta ad applicarla, come pure gli Stati Uniti d'America. Essa diventerà quindi, praticamente, l'imposta indiretta di tutti i paesi industrializzati dell'occidente.

Così pure, quando si parla dell'imposta unica sul reddito, non si inventa niente di nuovo. Io non ho la pretesa di essere un Cristoforo Colombo. Quindi prego l'onorevole Santagati di non credere che io sia in cerca di chissà quale fama; anzi, come vede, voglio confessare di essere ispirato nella mia azione da una sorta di *amor imitationis*. Nei paesi più progrediti, per esempio nei paesi di lingua anglosassone, vi è quella *income tax*, cioè quella imposta sul reddito, che noi andiamo ad applicare con la riforma tributaria. Ora io ritengo che, se essa ha funzionato in quei paesi, possiamo presumere che, sia pure non dal primo giorno, riusciremo a farla funzionare abbastanza bene anche in Italia. Coloro i quali sostengono che, se anche si prorogasse al 1976 l'entrata in vigore della riforma — perché questa è la sostanza del ragionamento dell'onorevole Santagati — non succederebbe niente, mostrano di ignorare, tra l'altro, che attraverso la riforma tributaria si può assai più efficacemente combattere l'evasione. Se, per esempio, gli operatori economici seri auspicano la sostituzione dell'IVA all'IGE, ciò accade perché oggi, con una IGE che può in certi settori essere facilmente evasa, colui che paga le imposte si trova svantaggiato rispetto a colui che paga l'IGE soltanto per il 40 o 50 per cento dei prodotti e che ogni tanto deve essere « pescato » dalla guardia di finanza. Nello stesso tempo, introducendo l'imposta unica sul reddito connessa all'anagrafe tributaria, noi avremo quelle possibilità — che oggi non sussistono — di colpire l'evasione fiscale, alle quali faceva ieri riferimento l'onorevole Sulotto. È chiaro che, attraverso la creazione dell'anagrafe tributaria, attraverso l'attribuzione a ciascun cittadino di un numero di codice, attraverso la trasmissione elettronica dei dati, noi avremo la possibilità di riscontrare le evasioni assai più facilmente di quanto non accada al momento attuale. Difatti la realtà mostra che, molto spesso, ci si trova di fronte ad una denuncia di 3 milioni da parte di un contribuente magari ricchissimo, per cui la denuncia praticamente va gettata nel cestino e si è costretti a fare una rettifica ad occhio e croce ed a notificargli, per esempio, un accertamento per 50 o 100 milioni di reddito.

Se noi non realizzassimo questa riforma, onorevoli colleghi, è chiaro che assisteremmo

ancora per molti anni al protrarsi dell'attuale situazione così insoddisfacente. Io non dico che subito, appena avremo la riforma, tutto andrà bene, perché sono un uomo che ha il senso della realtà, ma certamente almeno avremo gli strumenti per andare molto meglio e per realizzare pertanto un sistema tributario più giusto.

Ai molti oratori che hanno posto il problema dell'introduzione dell'IVA e che hanno parlato di conseguenti iperbolici aumenti dei prezzi, credo che abbia risposto con molto garbo e con intelligenza l'onorevole Bima, il quale non solo è un uomo preparato, ma è anche sempre assai documentato. Per esempio, coloro che fanno il paragone con l'Olanda dimenticano che l'IVA da noi sostituisce l'IGE, mentre in Olanda essa è diventata una specie di imposta aggiuntiva e non sostitutiva di altra imposta, ragion per cui è chiaro che in quel paese l'aumento dei prezzi era inevitabile.

Naturalmente, noi non sottovalutiamo le conseguenze del passaggio da un sistema all'altro. Non è che noi non ci rendiamo conto che vi saranno fenomeni di speculazione o che neghiamo che si possa verificare una certa spinta al rialzo dei prezzi. Se facessimo questo, vivremmo evidentemente al di fuori della realtà. Ma quando sento parlare di aumenti dei prezzi dell'ordine dell'8, del 10, del 12 per cento sono costretto a rilevare che queste affermazioni sono fatte proprio a caso. Se su quasi tutti i generi alimentari — adesso non preciso la percentuale, ma a occhio e croce posso dire sul 95 per cento del cosiddetto pacchetto alimentare — si paga l'IVA per il 6 per cento, anche ammesso che quei generi oggi non fossero tassati — e invece quasi tutti sono già soggetti a tassazione — non riesco a capire come potrebbero verificarsi questi iperbolici aumenti dei prezzi. La realtà è che le aliquote previste sono del 12 e del 6 per cento e che la prima di esse spesso si applica a beni che attualmente sono sottoposti ad una tassazione superiore al 12 per cento.

Né si venga a parlare dell'aliquota del 18 per cento. Ho l'impressione infatti che quando si tratterà di applicare questa aliquota il ministro si troverà a dover combattere un po' contro tutti, perché si avranno pressioni per applicarla quasi a nessun settore. È fuori discussione, per esempio, che l'oreficeria rappresenta un genere di lusso. Da mesi e mesi, però, i rappresentanti di questa categoria mi ammoniscono a non commettere, per amor di Dio, questo « delitto »: e non me l'hanno chiesto soltanto parlamentari della maggio-

ranza governativa, ma anche insigni componenti dell'opposizione di sinistra.

Non posso quindi ammettere che si parli di aumenti assolutamente spropositati (sia pure dando per scontata una certa speculazione) in conseguenza dell'introduzione dell'IVA. D'altro lato se è vero, come è vero, che l'IVA darà allo Stato ben poco di più di quanto oggi non gli diano, l'IGE e l'imposta comunale di consumo, che verranno abolite, non riesco a capire come, al di là di un fenomeno speculativo peraltro contingente, vi possa essere questo fenomenale *boom* di prezzi al quale molti amano fare allusione. È chiaro comunque che, quando l'IVA sarà introdotta, il Governo ovviamente si adopererà per adottare determinate misure atte ad impedire aumenti di prezzi a carattere speculativo.

Onorevoli colleghi, coloro i quali tendono a rinviare l'entrata in vigore della riforma tributaria, aspettando sempre che si verifichi il momento ideale per la sua attuazione, in pratica chiedono un rinvio illimitato. Il momento ideale, infatti, non esiste mai, poiché in un certo periodo si verifica una determinata congiuntura che influisce in un senso, in un altro periodo se ne verifica una diversa che influisce in un altro senso. Se si ha paura... si rinvii: i problemi rimarranno insoluti con il risultato di mantenere un sistema fiscale arcaico, che certamente sarà fonte per il Governo di numerosi attacchi anche se la eventuale mancata approvazione del provvedimento all'esame non sarà certo addebitabile ad una sua responsabilità.

Da diverse parti sono state avanzate proposte e richieste di slittamento di un certo numero di mesi della data di entrata in vigore della riforma, motivate con ragioni di carattere tecnico e anche, magari, con ragioni di altra natura. Ebbene, appena la riforma diventerà legge dello Stato, sarà cura del Governo di fare un esame finale approfondito soprattutto dei tempi tecnici necessari per affrontare l'insieme dei decreti delegati: solamente dopo (il che non vuol dire certamente fra due mesi) potremo dare una risposta valida e definitiva alle richieste che ci vengono fatte.

Ora il problema è quello dell'approvazione del testo legislativo all'esame della Camera, poiché qualsiasi sua modifica praticamente vorrebbe dire (amo ripeterlo) l'insabbiamento definitivo, per la legislatura in corso, di questa legge di riforma; e probabilmente di altre leggi di riforma che dovrebbero ve-

nire in Parlamento dopo di questa, per quella reazione a catena alla quale prima facevo cenno.

Con questo, onorevoli colleghi, credo di avere esposto, sia pure sinteticamente e con molta pacatezza, le ragioni che inducono il Governo ad insistere affinché la Camera approvi il disegno di legge all'esame nello stesso testo pervenutole dal Senato.

Non credo, onorevole Santagati, che questa sia una riforma destinata a durare nei secoli, né nutro simili illusioni. Si tratta comunque di una riforma importante perché, da quando esiste lo Stato italiano, ossia dal 1861 in poi, non è mai stata realizzata una riforma globale del sistema tributario. Ci si è limitati a modifiche parziali, introducendo nuove imposte o sopprimendone talune altre, ma senza procedere ad un riesame organico e generale di tutta la legislazione tributaria. Di conseguenza credo che, almeno sotto questo aspetto, la legge meriti apprezzamento da parte del paese e, spero, anche da parte degli oppositori parlamentari, fatte salve le loro posizioni politiche di critica al Governo.

In definitiva la riforma tributaria rientra in un disegno riformatore del Governo di centro-sinistra. Qualcuno, o molli, potranno mettere in dubbio sul piano politico le capacità riformatrici dell'attuale Governo, ma questo è un altro problema, che i parlamentari dell'opposizione potranno sviscerare in sede di dibattito di politica generale. Oggi invece siamo di fronte alla prova dei fatti, ad un disegno di legge riformatore, che modifica in meglio la situazione del nostro paese in un settore importante. Nessuno può certamente negare che la riforma tributaria sia uno dei cardini della riforma sociale. Se noi dicessimo di no alla riforma tributaria, praticamente diremmo di no ad uno dei pilastri che possono domani sostenere un edificio ispirato ad una maggiore giustizia sociale.

Per queste ragioni il Governo confida nell'approvazione della riforma tributaria da parte della Camera. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato, affinché il disegno di legge risulti approvato nella medesima stesura dai due rami del Parlamento.

Propongo di iniziare con l'esame delle modifiche apportate agli articoli 3 e seguenti, in quanto l'articolo 1, come già avvenne in sede

di prima lettura, dovrà essere votato per ultimo, costituendo esso un riepilogo dei successivi articoli, mentre per quanto riguarda l'articolo 2 sono state preannunziate due votazioni qualificate che, data l'ora, propongo di rinviare a domani.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inizieremo dunque con l'esame delle modificazioni apportate all'articolo 3, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato e di quelle costituite all'estero che hanno la sede della amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato;

2) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi del soggetto, di tutte le plusvalenze e minusvalenze conseguite, distribuite o iscritte in bilancio e delle sopravvenienze attive e passive comunque verificatesi. Nei confronti delle persone giuridiche, diverse dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali concorrono soltanto le sopravvenienze conseguite nell'esercizio di attività commerciali e le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi a tali attività;

3) inclusione dei redditi prodotti all'estero nel computo del reddito complessivo e attribuzione al soggetto di un credito d'imposta secondo le disposizioni di cui al numero 19 dell'articolo 2;

4) aliquota del venticinque per cento;

5) determinazione dei redditi di terreni e fabbricati e dei redditi agrari a norma del numero 14 dell'articolo 2 e determinazione dei redditi di impresa secondo i criteri di cui al numero 15 dello stesso articolo;

6) determinazione analitica dell'imponibile in base alle risultanze del bilancio o del rendiconto, tranne che per i redditi di terreni e fabbricati e per i redditi agrari, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando la determinazione analitica non sia possibile per cause imputabili al soggetto o per cause di forza maggiore;

7) applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sugli utili distribuiti del dieci per cento degli utili stessi per i soggetti residenti e di una ritenuta a titolo di imposta del

trenta per cento per i soggetti non residenti, salve le convenzioni internazionali;

8) assimilazione alle persone giuridiche delle associazioni non riconosciute e delle altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, escluse le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, assumendo come reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e di fabbricati, dei redditi di capitale, dei redditi agrari, dei redditi di azioni o quote di società e dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali, comprese le sopravvenienze attive conseguite e le plusvalenze realizzate mediante alienazione di beni destinati o comunque relativi a tali attività;

9) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni ed organizzazioni di cui al numero 8, costituite all'estero e non aventi nel territorio dello Stato né la sede dell'amministrazione né l'oggetto principale, assumendo come reddito complessivo l'ammontare complessivo dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e passive nonché le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali ivi esercitate;

10) determinazione per le società cooperative e loro consorzi, nei cui statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge dello Stato, e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, di una disciplina informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) esenzione dei redditi realizzati da società cooperative agricole e loro consorzi, anche mediante l'allevamento del bestiame, entro i limiti della potenzialità dei fondi dei soci, e la manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri, o condotti in affitto, a mezzadria o colonia, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonché dei redditi realizzati dalle società cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) esenzione dei redditi realizzati da società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, quando nelle cooperative stesse l'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci risulti non inferiore al 70 per cento

rispetto all'impiego degli altri fattori produttivi e quando anche per i soci delle cooperative di produzione ricorrano tutti i requisiti fissati, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni. Quando l'apporto dell'opera personale dei soci non è inferiore al 50 per cento, l'aliquota di imposta da applicare è del 50 per cento; c) applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), di una aliquota di imposta proporzionalmente ridotta in misura non inferiore alle agevolazioni ed esenzioni previste dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e da leggi speciali, complessivamente considerate, con esclusione dei ristorni ai fini della determinazione del reddito nei termini dell'articolo 111 del citato testo unico.

Disposizioni particolari regoleranno la distribuzione degli utili non soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota stabilita al numero 4, l'assegnazione di azioni gratuite e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni in dipendenza dell'imputazione a capitale di tali utili, la corresponsione di utili a non residenti ed altre particolari ipotesi ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato e di quelle costituite all'estero che hanno la sede della amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato. Saranno fatte salve le diverse pattuizioni degli accordi internazionali aventi per oggetto le norme per evitare la doppia imposizione;

2) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi del soggetto, nonché, a condizioni da stabilire in armonia con i principi della tassazione in base al bilancio, delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite, distribuite o iscritte in bilancio e delle sopravvenienze attive e passive comunque verificatesi. Nei confronti delle persone giuridiche, diverse dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali concorrono soltanto i redditi dei terreni e dei fabbricati, i redditi di capitale, i redditi agra-

ri, i redditi di azioni o quote di società e i redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali, comprese le sopravvenienze conseguite in tale esercizio e le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate;

3) inclusione dei redditi prodotti all'estero nel computo del reddito complessivo e attribuzione al soggetto di un credito d'imposta secondo le disposizioni di cui al numero 20 dell'articolo 2;

4) aliquota del venticinque per cento;

5) determinazione dei redditi di terreni e fabbricati e dei redditi agrari a norma del numero 15 dell'articolo 2 e determinazione dei redditi di impresa secondo i criteri di cui al numero 16 dello stesso articolo;

6) determinazione analitica dell'imponibile in base alle risultanze del bilancio o del rendiconto, tranne che per i redditi di terreni e fabbricati e per i redditi agrari, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando la determinazione analitica non sia possibile per cause imputabili al soggetto o per cause di forza maggiore;

7) applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sugli utili distribuiti del dieci per cento degli utili stessi per i soggetti residenti e di una ritenuta a titolo di imposta del trenta per cento per i soggetti non residenti, salvo le convenzioni internazionali, e per le persone giuridiche ed i soggetti ad esse assimilati, esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

8) assimilazione alle persone giuridiche delle associazioni non riconosciute e delle altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, escluse le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, assumendo come reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e di fabbricati, dei redditi di capitale, dei redditi agrari, dei redditi di azioni o quote di società e dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali, comprese le sopravvenienze attive conseguite e le plusvalenze realizzate mediante alienazione di beni destinati o comunque relativi a tali attività;

9) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni ed organizzazioni di cui al numero 8), costituite all'estero e non aventi nel territorio dello Stato né la sede dell'amministrazione né l'oggetto principale dell'impresa

assumendo come reddito complessivo l'ammontare complessivo dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e passive nonché le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali ivi esercitate. Gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 9 e al numero 5 dell'articolo 10;

10) determinazione, per le società cooperative e loro consorzi, nei cui statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge dello Stato, e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, di una disciplina informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) esenzione dei redditi realizzati da società cooperative agricole e loro consorzi, anche mediante l'allevamento del bestiame, entro i limiti della potenzialità dei fondi dei soci, e la manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri, o condotti in affitto, a mezzadria o colonia, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonché dei redditi realizzati dalle società cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) esenzione dei redditi realizzati da società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, quando nelle cooperative stesse l'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci risulti non inferiore al 60 per cento rispetto all'impiego degli altri fattori produttivi e quando anche per i soci delle cooperative di produzione ricorrano tutti i requisiti fissati, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni. Quando l'apporto dell'opera personale dei soci non è inferiore al 40 per cento, l'aliquota di imposta da applicare è del 50 per cento; c) applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), di una aliquota di imposta proporzionalmente ridotta in misura non inferiore alle agevolazioni ed esenzioni previste dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,

n. 645, e da leggi speciali complessivamente considerate, ferme restando le detrazioni previste dall'articolo 111 del citato testo unico, maggiorandole, per quanto si riferisce alla lettera b), sino a un massimo del 20 per cento per i salari correnti; d) esenzione dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e connesse con il conseguimento dei fini istituzionali propri dei partiti medesimi ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 7), dopo le parole: convenzioni internazionali, sostituire la parola: e, con la parola: nonché.

3. 2. Santagati, Abelli, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi.

Al numero 10), sopprimere la lettera d).

3. 3. Santagati, Abelli, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerli.

SANTAGATI, *Relatore di minoranza*. Se ella me lo permette, signor Presidente, sia per brevità di esposizione sia perché si tratta di emendamenti fra loro collegati, desidererei svolgere congiuntamente tutti gli emendamenti da me presentati agli articoli successivi del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, onorevole Santagati, non ho difficoltà ad aderire alla sua richiesta.

Trattasi dei seguenti altri emendamenti:

All'articolo 4, numero 1), sopprimere la parola: subordinato.

4. 2. Santagati, Abelli, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi.

All'articolo 4, numero 6), sopprimere, in fine, le parole: esenzioni dei redditi, di cui al numero 10), lettera d), dell'articolo 3.

4. 1. Santagati, Abelli, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra.

All'articolo 5, primo alinea, sopprimere le parole: alle norme comunitarie, nonché.

5. 3. Santagati, Abelli, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra.

All'articolo 5, numero 1), lettera b), sostituire la parola: rilevante, *con la parola:* particolare.

5. 4. Santagati, Abelli, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra.

All'articolo 5, numero 1); lettera b), sopprimere le parole: degli interessi sulle operazioni di credito e finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni.

5. 5. Santagati, Abelli, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco.

All'articolo 5, numero 4), dopo le parole: televisione e radiodiffusione, *aggiungere le parole:* le operazioni di credito.

5. 6. Santagati, Abelli, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco.

All'articolo 5, numero 4), dopo le parole: escluse quelle di lusso, *sopprimere le parole:* per i soli clienti alloggiati.

5. 7. Santagati, Abelli, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco.

All'articolo 6, sopprimere il numero 10).

6. 2. Santagati, Abelli, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia.

All'articolo 7, numero 1), sopprimere le parole: sulle trascrizioni.

7. 2. Santagati, Abelli, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia.

All'articolo 8, numero 4), sostituire le parole: posti in essere in precedenza, *con le parole:* se posti in essere nel periodo da sei mesi a tre anni prima della morte.

8. 1. Santagati, Abelli, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti.

All'articolo 9, numero 1), sopprimere le parole: e al 25 per cento nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale.

9. 1. Santagati, Abelli, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti.

All'articolo 9, numero 5), dopo la parola: soltanto, *aggiungere le parole:* per le disposizioni e donazioni destinate alla costituzione in patrimonio familiare e.

9. 2. Santagati, Abelli, Romeo, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti.

All'articolo 10, secondo comma, numero 3), sopprimere le parole: I comuni potranno altresì segnalare all'anagrafe tributaria i dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori.

10. 1. Santagati, Abelli, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo.

All'articolo 10, secondo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: Sarà disciplinata come obbligatoria o facoltativa, a seconda dei casi, la certificazione dei bilanci ad opera di esperti in materia aziendale o di società di revisione specializzate.

10. 2. Santagati, Abelli, Servello, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo.

All'articolo 12, secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: e la gestione diretta in economia, ove possibile, da parte dei comuni.

12. 1. Santagati, Abelli, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello.

All'articolo 12, secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: compresi i luoghi aperti al pubblico ed esclusi i locali di somministrazione ed adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio.

12. 2. Santagati, Abelli, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello.

All'articolo 14, sesto comma, sostituire la parola: 1969, con la parola: 1971.

14. 1. Santagati, Abelli, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello.

All'articolo 17, ottavo comma, sostituire le parole: otto miliardi, con le parole: un miliardo.

17. 1. Santagati, Abelli, Sponziello, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello.

All'articolo 17, sopprimere l'ultimo comma.

17. 2. Santagati, Abelli, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Servello, Sponziello.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANTAGATI. L'emendamento 3. 2 ha carattere meramente formale: rispetta meglio la dizione di tutto il periodo cui si riferisce ed è soprattutto più ossequiente alle regole sintattiche della lingua italiana.

Con l'emendamento 3. 3 noi chiediamo la soppressione della lettera *d*) del n. 10), che concerne la già più volte da me illustrata « esenzione dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e connesse con il conseguimento dei fini istituzionali propri dei partiti medesimi ».

Ho già spiegato abbondantemente le ragioni per cui il mio gruppo è contrario a questa innovazione, per altro introdotta dal Senato, dato che la Camera non si era in precedenza pronunciata su questa materia. Tale innovazione crea, a nostro avviso, pericolose confusioni tra attività commerciali e attività di partito. Sarebbe auspicabile che i partiti non si occupassero neanche in via indiretta di attività commerciali. Insisto pertanto per la soppressione della lettera *d*) del n. 10).

Con l'emendamento 4. 2 chiediamo la soppressione dell'aggettivo « subordinato », al n. 1), in quanto esso finisce con il creare gravi inconvenienti in ordine alla *vexata quaestio* della natura dei tributi che i professionisti debbono pagare in materia di imposta locale sui redditi (la cosiddetta ILOR). Il tema è

stato da me più volte affrontato in quest'aula, per cui non mi soffermerò molto su questo punto, permettendomi solo di insistere sulla contraddizione esistente in un'imposta che da un lato vuole essere patrimoniale e dall'altro finisce per diventare un'imposta di puro lavoro. La cosa diventa ancora più discutibile quando si fa l'esclusione dei redditi di lavoro subordinato, implicitamente sottintendendo che restano invece conglobati nell'imposta i redditi di lavoro indipendente. Si tratta, quindi, di un guazzabuglio concettuale che non credo giovi molto alla serietà della riforma tributaria.

Con l'emendamento 4. 1, al n. 6) dello stesso articolo 4 noi chiediamo la soppressione delle parole: « esenzioni dei redditi, di cui al n. 10), lettera *d*) », dell'articolo 3 ». Questo emendamento parte da alcune considerazioni che ho avuto occasione di sviluppare nella mia relazione scritta, allorché ho detto che non mi sembra opportuna ed accettabile questa norma, che finirebbe con il pregiudicare la nostra stessa opposizione alla lettera *d*) del n. 10) dell'articolo 3. In sostanza, questo emendamento è conseguenziale rispetto al nostro emendamento 3. 3, con il quale appunto chiediamo la soppressione della lettera *d*) del n. 10) dell'articolo 3.

Per quanto riguarda l'articolo 5 (emendamento 5. 3), siamo del parere che sarebbe opportuno sopprimere le parole: « alle norme comunitarie, nonché », perché — come ho avuto occasione di ribadire anche in sede di replica — noi ci leghiamo, gratuitamente, con un doppio vincolo: non soltanto il vincolo normale che scaturisce dai trattati e dalle convenzioni internazionali ed in base al quale l'Italia deve praticamente rispettare le norme comunitarie, ma anche un vincolo particolare, in quanto ci mettiamo nelle condizioni di dover soggiacere gratuitamente e spontaneamente ad una imposizione internazionale che, come tutti sappiamo, è regolata da norme diverse da quelle del diritto interno. La sovranità dello Stato si esercita nei confronti di tutti i cittadini e non soffre eccezioni (in caso contrario avrebbe luogo il cosiddetto diritto privilegiato); nei rapporti internazionali la sovranità non viene mai delegata, e noi implicitamente finiremmo con il cedere una parte della nostra sovranità se volontariamente ci assoggettassimo alle norme comunitarie. Questo, oltretutto, pregiudicherebbe quel tale discorso che si può fare con la Comunità economica europea in sede di applicazione dell'IVA. Infatti il ministro Preti, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare testé, ha anche,

sia pure velatamente, fatto capire che non è poi da escludere la possibilità di una trattativa con la CEE per quanto concerne l'eventuale termine iniziale per l'introduzione dell'IVA in Italia. Ora è evidente che meno ci leghiamo in sede di diritto interno alle norme comunitarie, più facile è per noi portare avanti questa trattativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 4, osservo che dal punto di vista lessicale è più puntuale l'aggettivo « particolare » che l'aggettivo « rilevante » introdotto dal Senato. Inoltre quest'ultimo aggettivo spostato in termini di peso ciò che invece deve essere in termini di « allargamento » o « restringimento » della norma. Non è cioè un concetto « ponderale » ma è un concetto di latitudine di norma che dovrebbe essere preso in considerazione. Per questo ci sembra molto più pertinente l'aggettivo « particolare » da noi suggerito.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 5, debbo ribadire quello che già ho avuto più volte occasione di spiegare in quest'aula, cioè che noi siamo decisamente contrari alla norma introdotta dal Senato, norma secondo la quale gli interessi sulle operazioni di credito vengono esclusi per taluni istituti di credito e vengono mantenuti per altri istituti e società finanziarie, con quelle conseguenze che abbiamo già sottoposto all'attenzione della Camera.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 6, facciamo rilevare che esso è la conseguenza logica dell'eventuale accoglimento dell'emendamento 5. 5. Infatti, qualora fosse accolto questo emendamento, si renderebbe opportuno ripristinare — ed è questo il senso dell'emendamento 5. 6 — la vecchia dizione del testo approvato dalla Camera « le operazioni di credito », dizione che non fa distinzione fra istituti di credito ed altri istituti finanziari.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 7, debbo dire che le parole introdotte dal Senato « per i soli clienti alloggiati » finiscono con il dare minor valore e minor vantaggio alla categoria di contribuenti contemplata dal n. 4) dell'articolo 5. Per questo ne chiediamo la soppressione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 2, debbo dire che noi chiediamo la soppressione del n. 10) dell'articolo 6 poiché in base a quanto disposto in tale numero si finisce con il creare l'articolo omologo dell'articolo 3, n. 10). lettera d), da noi nettamente riprovato. Infatti, in base al citato n. 10) verrebbe stabilita la esclusione dall'imposta degli incrementi dei valori degli immobili di pro-

prietà delle società quando questi immobili siano dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali o regionali, delle attività culturali e ricreative, sportive, educative, di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciuti, eccetera. Praticamente, onorevole ministro, con questo emendamento si verrebbe a creare una vera e propria isola di immunità tributaria nei confronti di organizzazioni politiche e sindacali, parapolitiche e parasindacali, accanto alla quale impallidirebbero le già tanto discusse esenzioni fiscali di Assisi; e, visto che abbiamo ripreso la discussione di questa legge delega proprio nel giorno dedicato al santo patrono d'Italia, mi sembra che renderemmo un cattivo omaggio alla sua francescana povertà approvando queste norme, che susciterebbero tante critiche da parte dell'opinione pubblica, la quale vedrebbe i partiti quasi chiusi in una ...zona pedonale tributaria che li esonerebbe automaticamente dal dovere tributario che incombe a tutti i comuni mortali. Questa è una norma pericolosa: ecco perché, se la bocciassimo, non accadrebbe nulla, signor ministro; sono convinto che i senatori non avrebbero alcun desiderio di ripristinarla, e nel giro di cinque giorni (e non già di cinque anni, come ella ha voluto farmi dire, mentre io non l'ho detto, perché non ho alcuna intenzione di rinviare la riforma di cinque anni !) si potrebbe ottenere la definitiva approvazione da parte del Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 7, penso che la modifica introdotta dal Senato, relativa alla limitazione dell'imposta ipotecaria alle sole trascrizioni, comporterebbe un ritorno all'imposta proporzionale sull'iscrizione che la Camera, come ella ricorderà, onorevole ministro, aveva inteso eliminare. Sarebbe pertanto opportuno ripristinare il testo originariamente approvato dalla Camera, e per far questo basta sopprimere le parole « sulle trascrizioni » (emendamento 7. 2).

Per quanto riguarda l'articolo 8, non mi sembra opportuna la modifica introdotta dal Senato. Propongo quindi di sostituire al n. 4) le parole: « posti in essere in precedenza », con le altre: « se posti in essere nel periodo da sei mesi a tre anni prima della morte » (emendamento 8. 1). Avevo già dichiarato in Commissione di essere contrario a qualsiasi norma di questo genere: francamente, trovo macabro e di cattivo gusto presumere che una persona, nella prospettiva della propria morte, possa compiere atti fraudolenti nei confronti del fisco. Sarebbe più opportuno rimettersi

alla norma di diritto comune secondo la quale chi commette un reato viene poi perseguito, supposto che sopravviva, per la colpa commessa. Il processo ai morti non esiste in diritto penale: prevedere un processo a carico di coloro che prima di morire si preoccupino di evadere il fisco o di impedire al fisco di agire in termini utili, mi sembra abbia un sapore piuttosto discutibile, e non aggiungo altro. Penso quindi che sarebbe opportuno ripristinare almeno la norma approvata dalla Camera, che è meno restrittiva.

Per quanto riguarda l'articolo 9, devo dire che non comprendo la distinzione fatta tra enti e società finanziarie a prevalente partecipazione statale ed enti e società privati. Non capisco perché le agevolazioni fiscali debbano essere più cospicue per la prima categoria rispetto alla seconda.

Questo indurrebbe il cittadino che volesse impiegare il proprio risparmio nell'acquisto di azioni o di obbligazioni di tali società a preferire indubbiamente quelle a partecipazione statale; si verrebbe così a creare una discriminazione per quanto riguarda l'impiego di capitali in società di questo tipo. Per queste ragioni insisto per la soppressione della norma introdotta a questo proposito dal Senato, ed a questo mira il mio emendamento 9. 1.

Al numero 5) dell'articolo 9 chiedo che, dopo la parola « soltanto », si aggiungano le parole: « per le disposizioni e donazioni destinate alla costituzione in patrimonio familiare e ». In altri termini, chiedo che si ripristini l'estensione anche a questi atti delle agevolazioni previste nei confronti di comuni ed enti pubblici che costituiscano patrimoni artistici: non si comprende perché questa norma a suo tempo approvata dalla Camera non debba essere mantenuta. Il Senato l'ha soppressa sostenendo che si tratta ormai di rarissime situazioni giuridiche. Tanto meglio: trattandosi di casi singoli, non ci sarà niente di male se verranno tutelati (emendamento 9. 2).

Per quanto riguarda l'articolo 10 noi siamo decisamente contrari, come ho avuto già occasione di dire, alla norma tendente a consentire ai comuni di segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, operanti e aventi beni nei rispettivi territori. Questa norma ci sembra infatti tale da agevolare le delazioni da parte degli enti locali, creando uno stato di disagio tra gli amministratori e gli amministrati, anche se questi siano non cittadini, ma persone giuridiche residenti (emendamento 10. 1). Chiediamo altresì, con l'emendamento 10. 2, che

sia ripristinata, al secondo comma, n. 4), dell'articolo 10, la norma approvata dalla Camera in virtù della quale poteva essere disciplinata come obbligatoria o facoltativa, a seconda dei casi, la certificazione dei bilanci ad opera di esperti in materia aziendale o di società di revisione specializzate. La norma riguarda, cioè, i cosiddetti « notai del bilancio » che già di fatto operano nel nostro ambiente economico. Gli argomenti addotti al Senato per la sua soppressione ci sembrano pretestuosi. Si è, infatti, affermato che nei consigli di amministrazione delle società viene considerata soltanto la figura dei revisori dei conti. Ora, tutti sappiamo che in punto di fatto non bisogna guardare le cose in astratto, ma nella loro concretezza. È opportuno pertanto ripristinare quella norma.

Con l'emendamento 12. 1 chiediamo che siano sopprese, al secondo comma, numero 1), dell'articolo 12, le parole: « e la gestione diretta in economia, ove possibile, da parte dei comuni ». Si tratta della cosiddetta « imposta di pubblicità ». Non abbiamo avuto modo di spiegare la nostra contrarietà a questa norma perché l'esame degli articoli 1 e 2 è stato rinviato a domani. Comunque, se è vero che si debbono semplificare i tributi, riteniamo che non sia opportuno far rientrare dalla finestra ciò che si è escluso dalla porta. L'« imposta di pubblicità » affidata ai comuni, soprattutto sotto forma di gestione diretta in economia, potrebbe essere foriera di vessazioni tributarie in campo locale che noi intendiamo impedire. Per gli stessi motivi chiediamo, con l'emendamento 12. 2, che sia soppressa la parte introdotta dal Senato che consente l'estensione della « imposta di pubblicità » ai luoghi aperti al pubblico: si creerebbe, infatti, un'altra fonte di taglieggiamento tributario proprio in campo locale, dove sappiamo esistere già molti interessi, scontri e anche odi, che non si stemperano come può avvenire a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 14. 1, esso tende a sostituire, al sesto comma dell'articolo 14, la data « 1969 » con l'altra: « 1971 ». L'emendamento ci è stato suggerito dalle categorie interessate (camere di commercio, aziende di cura e soggiorno), le quali ritengono di potere così sfuggire alla discriminazione operata ai loro danni con la data fissata dal Senato.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 17, noi ribadiamo quanto già abbiamo avuto modo di esporre ampiamente, cioè che non è serio né giusto destinare 32 miliardi, oltre quelli già stanziati in bilancio normale, per prov-

vedere a spese oltre tutto sottratte a qualsiasi vero controllo di merito; si finirebbe con il dare al Governo un'ampiezza di poteri che non è il caso di dare. Pertanto, siamo del parere che questa spesa vada ridotta al minimo indispensabile, tenuto conto che il Governo stesso nel primo testo aveva chiesto 200 o 300 milioni, mentre in sede di Commissione aveva chiesto 600 milioni. Noi, proponendo un miliardo, andiamo quindi pur sempre *ultra petita* (emendamento 17.1).

Chiedo infine (emendamento 17.2) la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 17, che è molto più estensivo di quello a suo tempo approvato dalla Camera per quanto concerne la materia di applicazione, mentre è più restrittivo sul piano contabile, escludendo ogni forma di gestione fuori bilancio.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 10), sopprimere la lettera d).
3. 1. **Serrentino, Bignardi, Papa, Alesi, Bozzi, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Giono, Monaco, Pucci di Barsento.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerlo.

SERRENTINO. A noi non sembra giusto esentare i redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici. Questa eccezione, a nostro avviso, potrebbe avallare esenzioni del tutto ingiustificate. Spesso durante tali manifestazioni si danno in appalto servizi di carattere commerciale; quindi, non si comprende la ragione di tale esenzione. Il tutto potrebbe portare anche a degenerazione e strumentalizzazione delle manifestazioni stesse, con gravi conseguenze dal punto di vista giuridico, etico e politico.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario a tutti gli emendamenti, per le ragioni che ho ampiamente illustrato sia nella relazione scritta sia negli interventi orali.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è anch'esso contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene i suoi emendamenti 3.2 e 3.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 3.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 3.3.

(È respinto).

È così precluso l'identico emendamento Serrentino 3.1.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate all'articolo 4, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« La disciplina dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche ovunque residenti, ai singoli redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, prodotti nel territorio dello Stato, determinati ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 2. L'imposta si applica ai redditi di capitale, ai redditi di terreni e di fabbricati, ai redditi agrari, ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e a quelli derivanti dall'esercizio di attività professionali. Per i singoli redditi patrimoniali conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, la imposta è accertata e riscossa nei confronti delle società stesse;

2) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone giuridiche e degli altri soggetti di cui ai numeri 1 e 8 dell'articolo 3, al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 3. Nei confronti dei soggetti di cui al numero 9 dell'articolo 3 l'imposta è applicata al reddito complessivo ivi indicato o ai singoli redditi patrimoniali prodotti nel terri-

torio dello Stato secondo che abbiano o non abbiano una stabile organizzazione nel territorio stesso. Dal reddito complessivo sono in tutti i casi esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati e agrari, per i quali l'imposta è applicata separatamente a norma del numero 14 dell'articolo 2;

3) determinazione dell'aliquota tra il sei e l'otto e cinquanta per cento da parte dei comuni, tra l'uno e cinquanta e il due e cinquanta per cento da parte delle province, tra l'uno e il due per cento da parte delle regioni e tra lo zero quaranta e l'uno e venti per cento da parte delle camere di commercio. Nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo l'imposta sarà applicata anche a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo con l'aliquota del mezzo per cento;

4) intassabilità dei redditi derivanti da partecipazioni in società di cui al numero 1 e nelle società ed altri enti di cui al numero 2;

5) deduzioni dai redditi agrari e dai redditi di impresa nelle persone fisiche, sempreché il contribuente presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente, di una quota pari al cinquanta per cento. La deduzione non può comunque essere inferiore a lire due milioni e cinquecentomila né superiore a lire sette milioni e cinquecentomila. La medesima deduzione si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di attività professionali. Nei confronti delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, la deduzione è calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa, purché tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente;

6) esenzione dei redditi realizzati entro i limiti e le condizioni previsti dalle lettere a) e b) del numero 10 dell'articolo 3, dalle società cooperative e loro consorzi ivi indicati, ed applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli predetti, a loro richiesta, di una aliquota di imposta ridotta conformemente ai criteri contenuti nella lettera c) del numero 10 dell'articolo 3, oppure delle deduzioni previste dal precedente numero 5 per ciascuno dei soci;

7) tassazione alla fonte dei redditi di capitale, in quanto possibile, mediante ritenuta con obbligo di rivalsa;

8) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato e attribuzione diretta del gettito ai comuni, alle province, alle

regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome, nel territorio dei quali sono prodotti i redditi;

9) deducibilità del tributo ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilità dello stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La disciplina dell'imposta locale sui redditi sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche ovunque residenti, ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato, esclusi quelli di lavoro subordinato, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 2. Per i redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, l'imposta è accertata e riscossa nei confronti delle società stesse;

2) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone giuridiche e degli altri soggetti di cui ai numeri 1 e 8 dell'articolo 3, al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 3. Nei confronti dei soggetti di cui al numero 9 dell'articolo 3 l'imposta è applicata al reddito complessivo ivi indicato o ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo che detti soggetti abbiano o non abbiano una stabile organizzazione nel territorio stesso. Dal reddito complessivo sono esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati e agrari, per i quali l'imposta è applicata separatamente secondo i criteri previsti al numero 15 dell'articolo 2;

3) determinazione dell'aliquota tra il sei e l'otto e cinquanta per cento da parte dei comuni, tra l'uno e cinquanta e il due e cinquanta per cento da parte delle province, tra l'uno e il due per cento da parte delle regioni. L'aliquota per le camere di commercio sarà fissata, secondo le norme attualmente vigenti, nella misura compresa tra lo zero quaranta e l'uno e venti per cento. Nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo la imposta sarà applicata anche a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo con l'aliquota del mezzo per cento;

4) intassabilità dei redditi derivanti da partecipazioni in società di cui al numero 1 e nelle società ed altri enti di cui al numero 2;

5) deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro delle persone fisiche di una quota pari al cinquanta per cento, in ogni caso non inferiore a lire due milioni cinquecentomila, né superiore a lire sette milioni cinquecentomila. Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il contribuente presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Nei confronti delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice la deduzione è calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa, sempreché tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente;

6) esenzione dei redditi realizzati entro i limiti e le condizioni previsti dalle lettere a) e b) del numero 10 dell'articolo 3, dalle società cooperative e loro consorzi ivi indicati, ed applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli predetti, a loro richiesta, di una aliquota di imposta ridotta conformemente ai criteri contenuti nella lettera c) del numero 10 dell'articolo 3, oppure delle deduzioni previste dal precedente numero 5 per ciascuno dei soci; esenzione dei redditi di cui al numero 10, lettera d) dell'articolo 3;

7) tassazione alla fonte dei redditi di capitale, in quanto possibile, mediante ritenuta con obbligo di rivalsa;

8) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato e attribuzione diretta del gettito ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome, nel territorio dei quali sono prodotti i redditi. I redditi da capitale si presumono prodotti nel comune dove il possessore del reddito ha domicilio fiscale;

9) deducibilità del tributo ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilità dello stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

Gli emendamenti Santagati 4. 2 e 4. 1 sono stati già svolti. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 1), dopo le parole: esclusi quelli di lavoro subordinato, aggiungere le parole: e di pensionamento.

4. 3. **Serrentino, Bignardi, Papa, Alesi, Bozzi, Cattella, De Lorenzo Ferruccio, Giomo, Monaco, Pucci di Barsento.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerlo.

SERRENTINO. Con la modificazione apportata dal Senato al n. 1) dell'articolo 4, l'imposta locale sui redditi si applica a tutti i redditi, esclusi quelli di lavoro subordinato. Ora, noi riteniamo che il reddito di pensionamento sia senz'altro da assimilare al reddito di lavoro subordinato.

Ma allora occorrerebbe una precisazione in tal senso da parte dell'onorevole ministro affinché non possano sussistere dubbi in proposito. Per questa materia ci dobbiamo richiamare a quanto è stato previsto all'articolo 2 a proposito delle esenzioni dove si distingue tra reddito di lavoro subordinato e reddito di pensionamento. Mancando questa precisazione, purtroppo anche alle pensioni si applicherà l'imposta locale sui redditi. Proprio per questo occorre una precisa specificazione affinché poi se ne tenga conto in sede di emanazione dei decreti delegati.

Comunque è pacifico che, come si è fatto all'articolo 2, la stessa distinzione si dovrebbe fare anche in questo caso, se si vuole che le pensioni siano esenti dall'imposta locale sui redditi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario. Ma devo dire all'onorevole Serrentino che al n. 1) dell'articolo 4 l'aggiunta della parola « e di pensionamento » dopo le parole « esclusi quelli di lavoro subordinato », deve essere considerata come una aggiunta del tutto ultronea, per usare un termine avvocatesco, in quanto è chiaro che la espressione è superflua perché tra i redditi di lavoro subordinato ovviamente sono da comprendere anche i redditi di pensionamento.

SERRENTINO. Però all'articolo 2 si è fatta distinzione fra i due tipi di reddito !

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto)

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Dopo le dichiarazioni del ministro, lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 5, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) assoggettamento all'imposta delle seguenti categorie di atti: a) cessioni di beni di ogni specie effettuate nell'esercizio di imprese, eccetto le cessioni di crediti, terreni, aziende, quote sociali e titoli non rappresentativi di merci, considerando ceduti anche i beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa; b) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di particolare utilità culturale e sociale, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, nonché delle operazioni di assicurazione; c) prestazioni effettuate da artisti; d) prestazioni effettuate da professionisti nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'IVA; e) importazioni da chiunque effettuate;

2) esclusione dall'imposta: a) del prezzo dei beni esportati; b) del prezzo delle navi e degli aeromobili ceduti o importati nonché del prezzo dei beni e del corrispettivo dei servizi relativi alla costruzione, all'arredamento e all'allestimento o alla riparazione, trasformazione e modificazione di essi; c) dei corrispettivi di servizi relativi a beni in temporanea importazione; d) dei corrispettivi dei servizi internazionali o connessi all'esporta-

zione da determinare in relazione alle esigenze degli scambi internazionali. Potrà essere prevista, a condizioni ed entro limiti prestabiliti, la sospensione del pagamento dell'imposta dovuto in dipendenza dell'acquisizione di beni e servizi relativi alla produzione dei beni e dei servizi esclusi dall'imposta;

3) aliquota del dodici per cento, ridotta al sei per cento per i beni di prima necessità ed elevata al diciotto per cento per beni e servizi determinati in relazione alla natura dei bisogni cui sono destinati e tenendo conto della incidenza dei tributi aboliti ai sensi del capo II dell'articolo 1. Per beni di prima necessità si intendono i generi alimentari di comune consumo, l'acqua, il gas e l'energia elettrica per uso domestico, i prodotti farmaceutici ed i saponi comuni;

4) aliquota del sei per cento per i libri; i giornali quotidiani; i periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; i corrispettivi delle prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti; i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; le operazioni di credito; le prestazioni delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso; le cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;

5) commisurazione dell'imposta al prezzo dei beni ceduti a titolo oneroso, al corrispettivo dei servizi ed al valore dei beni importati e di quelli ceduti senza corrispettivo, comprendendo nell'imponibile determinate spese ed oneri;

6) detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi imponibili con le eccezioni necessarie per prevenire evasioni. Nei casi di esclusione previsti al numero 2, sarà consentito il recupero dell'imposta afferente la produzione e il commercio dei beni e servizi esclusi dall'imposta;

7) obbligo del contribuente di indicare distintamente l'imposta nella fattura e di rivalersene nei confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio;

8) dichiarazione e versamento mensili della differenza tra l'importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto per i beni ceduti e per i servizi resi e l'importo detraibile a norma del numero 6, con riporto ai mesi successivi dell'eventuale eccedenza di questo e rimborso al contribuente, nel termine e secondo modalità da stabilire, delle eccedenze non compensate;

9) regolamentazione della contabilità, della documentazione e delle dichiarazioni o comunicazioni all'amministrazione finanziaria necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire, in quanto possibile, l'unificazione degli obblighi dei soggetti e l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti;

10) predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito di imposta sul valore aggiunto;

11) esenzione per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a tre milioni di lire, nonché abbattimenti decrescenti e regimi forfettari per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a otto milioni. Semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta nei confronti delle imprese artigiane, delle altre imprese minori e degli esercenti arti e professioni con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a venticinque milioni e a trentacinque milioni per il commercio dei generi alimentari;

12) facoltà, per i contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in base a regime normale;

13) determinazione per i prodotti agricoli ed ittici, da elencare tassativamente, di un regime speciale imperniato: *a)* sulla intasabilità a condizioni ed entro limiti da stabilire, delle vendite a consumatori finali fatte da produttori, singoli o associati in cooperative, sul luogo di produzione o ambulantemente; *b)* sulla riduzione dell'aliquota e sulla forfetizzazione dell'imposta incorporata nel costo di produzione; *c)* sul pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà informata alle norme comunitarie nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) assoggettamento all'imposta delle seguenti categorie di atti: *a)* cessioni di beni di ogni specie effettuate nell'esercizio di imprese, eccetto le cessioni di crediti, terreni, aziende, quote sociali e titoli non rappresentativi di merci, considerando ceduti anche i beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa; *b)* prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilità culturale e sociale, dei corrispettivi dei servizi effettuati con macchine agricole nell'interesse di aziende agri-

cole singole od associate, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, delle operazioni di assicurazione, dei canoni versati agli istituti di vigilanza, degli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni, degli interessi sulle operazioni di credito agrario e sulle operazioni di finanziamento, determinate da esigenze di pubblica utilità, nonché dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone; *c)* prestazioni effettuate nell'esercizio di arti e mestieri; *d)* prestazioni effettuate da professionisti nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto; *e)* importazioni da chiunque effettuate;

2) esclusione dall'imposta: *a)* del prezzo dei beni esportati; *b)* del prezzo delle navi e del prezzo degli aeromobili statali o destinati a servizi di linea ceduti o importati nonché del prezzo dei beni e del corrispettivo dei servizi relativi alla costruzione, all'arredamento e all'allestimento o alla riparazione, trasformazione e modificazione di essi; *c)* dei corrispettivi di servizi relativi a beni in temporanea importazione; *d)* dei corrispettivi dei servizi internazionali o connessi all'esportazione da determinare in relazione alle esigenze degli scambi internazionali. Potrà essere prevista, a condizioni ed entro limiti prestabiliti, la sospensione del pagamento dell'imposta dovuta in dipendenza dell'acquisizione di beni e servizi relativi alla produzione dei beni e dei servizi esclusi dall'imposta;

3) aliquota del dodici per cento, ridotta al sei per cento per i beni di prima necessità e per i prodotti agricoli ed ittici, da elencare tassativamente, ed elevata al diciotto per cento per beni e servizi determinati in relazione alla natura dei bisogni cui sono destinati e tenendo conto della incidenza dei tributi aboliti ai sensi del capo II dell'articolo 1 della presente legge. Per beni di prima necessità si intendono i generi alimentari di comune consumo, l'acqua, il gas e l'energia elettrica per uso domestico, i prodotti farmaceutici ed i saponi comuni;

4) aliquota del sei per cento per i libri, compresi quelli di antiquariato, e per i materiali audiovisivi di contenuto didattico; i giornali quotidiani; i periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo; i corrispettivi delle prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti; i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; i servizi tele-

fonici per uso familiare; le prestazioni delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso, per i soli clienti alloggiati; le cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione; le apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal CNR; i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari;

5) commisurazione dell'imposta al prezzo dei beni ceduti a titolo oneroso, al corrispettivo dei servizi ed al valore dei beni importati e di quelli ceduti senza corrispettivo, comprendendo nell'imponibile determinate spese ed oneri;

6) detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi imponibili con le eccezioni necessarie per prevenire evasioni. Nei casi di esclusione previsti al numero 2, sarà consentito il recupero dell'imposta afferente la produzione e il commercio dei beni e servizi esclusi dall'imposta;

7) obbligo del contribuente di indicare distintamente l'imposta nella fattura e di rivalersene nei confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio;

8) dichiarazione e versamento mensili della differenza tra l'importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto per i beni ceduti e per i servizi resi e l'importo detraibile a norma del numero 6, con riporto ai mesi successivi dell'eventuale eccedenza di questo e rimborso al contribuente, nel termine e secondo modalità da stabilire, delle eccedenze non compensate;

9) regolamentazione della contabilità, della documentazione e delle dichiarazioni o comunicazioni all'amministrazione finanziaria necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire in quanto possibile l'unificazione degli obblighi dei soggetti e l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti;

10) predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito di imposta sul valore aggiunto;

11) esenzione per i soggetti con volume d'affari ragguagliato ad anno, non superiore a cinque milioni di lire, nonché abbattimenti decrescenti e regimi forfettari per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ventuno milioni. Semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ottanta milioni;

12) facoltà, per contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in base a regime semplificato;

13) determinazione, a condizioni ed entro limiti da stabilire, per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici da elencare tassativamente, effettuate da produttori singoli o associati in cooperative, di un regime speciale imperniato: a) sulla intassabilità delle cessioni a consumatori finali sul luogo di produzione o ambulantemente; b) sulla forfetizzazione dell'imposta incorporata nel costo di produzione; c) sul pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente, quando acquistata da piccoli pescatori e piccoli produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo alinea, sopprimere le parole: alle norme comunitarie nonché.

5. 8. **Barca, Raffaelli, Raucci, Carrara Sutour, Borraccino, Cesaroni, Giovannini, Martelli, Niccolai Cesarino, Scipioni, Specchio, Vespignani, Cirillo, Lenti.**

Al numero 3), sostituire le parole: per i prodotti agricoli ed ittici, da elencare tassativamente, *con le parole:* per tutti i prodotti alimentari e le bevande.

5. 9. **Raffaelli, Barca, Vespignani, Lenti, Raucci, Carrara Sutour, Borraccino, Sulotto, Cesaroni, Martelli, Niccolai Cesarino, Scipioni, Specchio, Cirillo.**

Al numero 3), dopo la parola: ittici, *aggiungere le parole:* nonché per tutti i generi alimentari.

5. 10. **Barca, Raffaelli, Lenti, Raucci, Carrara Sutour, Borraccino, Cesaroni, Sulotto, Giovannini, Martelli, Niccolai Cesarino, Scipioni, Specchio, Vespignani, Cirillo.**

L'emendamento Barca 5. 8 è stato già svolto.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgere gli altri due emendamenti.

RAFFAELLI. Signor Presidente, gli emendamenti 5. 9 e 5. 10 in sostanza possono considerarsi un unico emendamento. Infatti si tratta di una questione unica: noi siamo stati presentatori di tre richieste relativamente all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per la parte della spesa destinata a

consumi alimentari. La prima era quella principale tendente all'esenzione totale da questa imposta del pacchetto essenziale dei prodotti alimentari. La seconda, subordinata, sostenuta anche dai colleghi del gruppo socialista, tendeva a far sì che fosse assoggettato a una aliquota minore dell'aliquota del 6 per cento il pacchetto essenziale dei generi alimentari. La terza posizione ulteriormente subordinata è che, respinte le prime due richieste, come purtroppo è avvenuto, si stabilisca almeno con chiarezza legislativa che tutto il pacchetto alimentare è colpito dall'aliquota ridotta, la minore, quella del 6 per cento.

Debbo anche dire che noi siamo pervenuti a formulare questi due emendamenti dopo aver presentato un emendamento molto semplice che però è stato dichiarato improponibile. Sottolineo ciò per spiegarne il significato in quanto l'emendamento suddetto tendeva a stabilire che l'aliquota del 6 per cento e l'aliquota del 12 per cento dovessero essere intese come aliquote massime per dare modo al legislatore delegato di operare una manovra al di sotto dei massimi del 6 e del 12 per cento per alleggerire e non portare aggravio alla tassazione di beni e servizi essenziali, in questo caso i prodotti alimentari essenziali.

Poiché il nostro emendamento è stato dichiarato improponibile (né intendo sollevare ora la questione della sua proponibilità), abbiamo cercato di introdurre con l'emendamento 5.9 un correttivo almeno per ridurre al minimo il sicuro aggravio (ci sarà lo stesso) sul pacchetto della spesa alimentare. Questo emendamento, praticamente, lo abbiamo mutuato dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in Belgio. In Belgio, all'ultimo momento, poco prima dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, sebbene si fosse partiti dall'idea di applicare un ventaglio di aliquote ai prodotti alimentari, si decise di applicare l'aliquota unica più bassa, secondo il principio che « tutto ciò che si mangia e si beve deve andare ad aliquota minima », per evitare — si disse — un sicuro costo del pacchetto alimentare.

Il ministro Preti ha detto che noi abbiamo citato dati iperbolici. Io desidero replicare al ministro Preti e a chi lo ha ascoltato che noi non abbiamo citato dati iperbolici, ma abbiamo riferito quel che si è verificato negli altri paesi: in Belgio, in Germania e anche in Olanda; ma, a prescindere dall'Olanda, in Belgio e in Germania sicuramente. Abbiamo riferito quello che risulta da studi che sono stati fatti nell'ambito comunitario e nell'ambito del nostro paese; in particolare ci siamo

riferiti a uno studio fatto analiticamente, paese per paese, dalla Comunità europea delle cooperative di consumo, studio che è molto importante perché sono stati analizzati le conseguenze, la portata e i dati riferiti a ciascun paese che ha applicato l'imposta sul valore aggiunto. E abbiamo citato dati e parole desunti da lavori di studiosi che per il ministro Preti dovrebbero essere particolarmente attendibili: si tratta infatti di studiosi che sono stati o membri della commissione ministeriale per la riforma tributaria o sono collaboratori, esperti o consulenti del partito socialdemocratico, che è uno dei partiti al Governo è che è il partito a cui appartiene il ministro Preti. Per esempio, abbiamo fatto riferimento agli argomenti contenuti nel ponderoso studio del professor Corrado Fiaccavento, pubblicato in *Rivista di politica economica* del novembre 1968, che la dovrebbe interessare, onorevole Preti, appunto perché si tratta di uno degli esperti economici, finanziari e tributari del suo partito. Alla conclusione di questo lungo studio, il professor Fiaccavento scrive: « Secondo le nostre conclusioni, l'aliquota della nuova imposta sul valore aggiunto dovrebbe dunque essere compresa approssimativamente fra il 5 e mezzo e il 7 per cento della base imponibile. A nostro avviso ci si dovrebbe orientare verso il valore più basso piuttosto che verso quello più alto ». Questa è la conclusione del professor Fiaccavento nel novembre 1968, ma ci sono ancora molti documenti, credo, inoppugnabili. Ella mi può dire che è una conclusione del 1968, cioè anteriore alla modifica dell'IVA, ristrutturata in modo da assorbire anche le imposte comunali consumo. Ma ella ci ha insegnato in Commissione che le imposte di consumo corrispondono al 2 per cento e quindi l'aliquota dell'IVA dovrebbe essere compresa fra il 7 e mezzo e il 9 per cento. Se ci si orientasse per l'aliquota più bassa, come auspica il professor Fiaccavento, essa dovrebbe aggirarsi sul 7 e mezzo, 8 per cento.

Lo ha detto anche il professor Cosciani, quando ha calcolato, nella *Rivista bancaria* dell'agosto 1970, che le vostre aliquote attuali possono portare un aumento dei prezzi del 7-8 per cento. E in fondo lo ha detto anche l'onorevole Bima nel tentativo di contraddire queste nostre argomentazioni e documentazioni. Infatti l'onorevole Bima, con i dati in suo possesso e che anche io ho, uguali ai suoi, ha detto in sostanza che, con riferimento al 1970, probabilmente l'introduzione dell'IVA determinerà un aumento del gettito di 446 miliardi rispetto a quello fornito dalle im-

ste che vengono soppresse. Ma l'onorevole Bima, per arrivare a questa conclusione di un aumento di gettito di 446 miliardi, non ha considerato il gettito che si ricaverà dai beni e servizi colpiti dall'IVA con l'aliquota del 18 per cento, ed ha considerato solo quello fornito dai beni e servizi colpiti dall'IVA con le aliquote del 6 e del 12 per cento. Il gettito che si ricaverà dai beni e servizi colpiti con le aliquote del 6 e del 12 per cento sarà di 3076 miliardi, mentre il gettito fornito dalle imposte che vengono soppresse e che colpivano tali beni era di 2630 miliardi: si tratta quindi di 446 miliardi in più, del 16,75 per cento in più. Ma bisogna anche considerare il gettito fornito dall'aliquota del 18 per cento, tanto più che il Governo pensava — e forse pensa ancora — di assoggettare all'aliquota del 18 per cento anche alcuni voci del pacchetto alimentare essenziale, come ad esempio quella relativa al vino comune, che potrebbe fornire un gettito non indifferente di 100 miliardi, una metà dei generi di abbigliamento (1500 miliardi di spesa), un terzo dei beni e servizi relativi alla casa (mobilia ed altro) per un consumo di circa 600 miliardi. Ciò comporterebbe un gettito di altri 400 miliardi, forse più e non meno ricavati dalla tassazione di settori, servizi o beni essenziali. Trascuro quei beni e servizi per i quali l'aliquota del 18 per cento rappresenta una detassazione, perché tale aliquota viene applicata a consumi che oggi giustamente scontano un'imposta maggiore, e dovrebbero ancor più scontrarla. Anche sulla base dei calcoli dell'onorevole Bima, che pure era stato chiamato in causa per confutare i nostri dati, si avrà un aumento del gettito tra i 600 ed i 700 miliardi. Ma questo è il meno, perché il punto centrale di questo ragionamento è dato dal fatto che di tutto questo aumento (certo dai dati in nostro possesso, non confutati da lei, onorevole ministro, e confermati dall'onorevole Bima che pure voleva confutarli), la maggior parte riguarda la spesa alimentare. Su questo non c'è dubbio, tant'è vero che nessuno ha tentato di confutarlo. Lo dicono tutti, e noi abbiamo dimostrato, con cifre inoppugnabili, perché sono desunte dagli studi del Ministero, che sulla base dei consumi alimentari del 1969, applicando l'IVA, si scontano 550 miliardi di imposta in più.

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Raffaelli, io non ho calcolato il fatto che l'IVA è sostitutiva dei due terzi dell'imposta di bollo e dei tre quarti dell'imposta di registro. Tenga presente ciò.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Il gettito di tali imposte è trascurabile, e non inficia il calcolo che stiamo facendo.

Qual è l'effetto sui consumi alimentari? In luogo dei 440 miliardi di gettito forniti dall'IGE e dalle imposte di consumo (e sono troppi, perché gravano sui prodotti alimentari imposte di fabbricazione pesantissime come l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, o di consumo sulle banane e sul caffè), l'imposta sul valore aggiunto produrrebbe un gettito fra i 950 e i 1000 miliardi, sempre sulla base dei consumi del 1969, con un aumento certo di 550 miliardi, pari al 140 per cento. Questo è il problema. E quali generi colpirebbe l'IVA, per la quale avete deciso di non precisare l'aliquota, mentre noi cerchiamo di indurvi a fissare una aliquota minima, almeno per tutto il pacchetto alimentare? Colpirebbe il pane, la pasta, le uova, che sono esenti da imposta, il latte, esente da imposta da un secolo; lo colpirebbe in ragione del 6 per cento, e forse anche del 12 per cento, per taluni prodotti derivati. Colpirebbe frutta, verdura, pesce, che oggi scontano un'imposta molto ridotta. È chiaro quindi che ci sarà un aumento certo sul pacchetto della spesa alimentare, che oggi rappresenta il 40 per cento in media della spesa in consumi secondo le statistiche, ma che sappiamo che rappresenta il 50 o il 55 per cento in media della spesa per le famiglie dei lavoratori. Ed allora, già che avete fatto male estendendo ed applicando l'imposta a questo gruppo di consumi essenziali ed indispensabili, noi con i nostri emendamenti vogliamo ridurre il male al minimo. In sede di legge delega vi chiediamo di stabilire che tutto il pacchetto alimentare sarà sottoposto all'aliquota ridotta del 6 per cento.

È una richiesta. Dipende da voi, dal voto che darete scaricare sui consumi alimentari un aumento che non può e non deve essere sopportato dai lavoratori italiani.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 4), dopo le parole: escluse quelle di lusso, aggiungere le parole: e dei pubblici esercizi.

5. 1. Serrentino, Bignardi, Papa, Alesi, Bozzi, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Giomo, Monaco, Pucci di Barsento.

Al numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e i prodotti delle industrie tessili.

5. 2. Serrentino, Bignardi, Papa, Alesi, Bozzi, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Giomo, Monaco, Pucci di Barsento.

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerli.

SERRENTINO. Per quanto riguarda lo emendamento 5. 1, non ho che da ribadire quanto ebbe a dire l'onorevole Alesi in sede di discussione del disegno di legge delega. L'applicazione dell'aliquota ridotta solo ad alcune categorie di alberghi crea una grave disparità nel settore; ci sembra ingiusto che gli alberghi di lusso, che operano nel campo turistico e che hanno le stesse esigenze di quelli di categoria inferiore, siano colpiti da una aliquota addirittura doppia rispetto a quella che si applica agli alberghi di categoria inferiore.

Ci sembra opportuno inoltre fare rilevare l'esigenza che anche le prestazioni dei pubblici esercizi siano assoggettate ad aliquote ridotte. Si tratta di operatori che operano esclusivamente nel campo turistico, per lo meno nelle zone qualificate come tali. Quindi riteniamo che il nostro emendamento dovrebbe essere approvato, se non si vuole, a breve scadenza, determinare una lievitazione di prezzi in un settore già criticato abbondantemente all'estero.

Quanto all'emendamento 5. 2, si tratta di usare un occhio di riguardo per un settore in crisi da anni nel nostro paese. A questo proposito voglio ricordare tutte le iniziative di carattere legislativo che sono state adottate in favore del settore tessile. Mi sembra inopportuno che l'IVA colpisca i prodotti tessili con l'aliquota normale, anziché quella del 6 per cento, proprio in considerazione dei gravami che già sopporta questo settore.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 4), sostituire le parole: per i soli clienti alloggiati, con le parole: le prestazioni dei pubblici esercizi, bar, trattorie, mense e ristoranti, esclusi quelli di lusso.

5. 11. **Giovannini, Barca, Carrara Sutour, Lenti, Raucci, Raffaelli, Vespignani, Sulotto, Borracino, Cesaroni, Martelli, Niccolai Cesarino, Scipioni, Cirillo, Specchio.**

L'onorevole Giovannini ha facoltà di svolgerlo.

GIOVANNINI. La Camera in prima lettura riconobbe giusto sottoporre alla aliquota ridotta del 6 per cento, le attività alberghiere. Non accolse però l'estensione di tale aliquota ridotta ai pubblici esercizi come noi avevamo proposto. Con il nostro emendamen-

to insistiamo su questa proposta perché, a parte la necessità di difendere l'industria turistica del nostro paese, non vediamo alcuna ragione perché i bar, i ristoranti, le trattorie, le mense siano trattati diversamente dagli alberghi. In tal modo si commetterebbe una palese ed assurda ingiustizia. Tanto più che questi pubblici esercizi sono già soggetti al pagamento di numerose tasse ed imposte, in base al sistema attuale, e lo saranno anche col nuovo sistema. I bar, i ristoranti, le trattorie, le mense, specialmente nei piccoli centri, versano in serie difficoltà. Pertanto insistiamo su questo nostro emendamento che riteniamo riparatore di una evidente ingiustizia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Per le ragioni che ho già ampiamente esposto, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'emendamento Barca 5. 8 è così precluso.

Onorevole Santagati, mantiene i suoi emendamenti 5. 4 e 5. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 5. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 5. 5.

(È respinto).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 5. 9, nonché l'emendamento

Barca 5. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli 5. 9.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Barca 5. 10.

(*E respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 5. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 5. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 5. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Giovannini, mantiene il suo emendamento 5. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOVANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 6, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito;

2) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili di proprietà di società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili al compimento del decennio dalla data di acquisto dell'immobile e di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso. In ogni caso il tributo troverà applicazione a decorrere dal secondo anno successivo a quello della sua istituzione;

3) commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al numero 1 alla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione o della trasmissione a titolo gratuito e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, e per gli immobili di cui al numero 2 alla differenza tra il valore degli immobili stessi al compimento del decennio e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte o assunto a base della precedente tassazione, aumentato delle spese di acquisto, costruzione e incrementative. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta la differenza sarà determinata con riferimento al valore di essi nel decimo anno anteriore ovvero, per le aree fabbricabili, alla diversa data stabilita con la deliberazione istitutiva dell'imposta già prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 246;

4) determinazione della differenza imponibile, per gli immobili di cui al numero 1 sulla base dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni ovvero sulla base dei corrispettivi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto e per gli immobili di cui al numero 2 sulla base dei valori correnti alla data di compimento del decennio. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della

istituzione dell'imposta, il valore così accertato all'atto dell'acquisto sarà rivalutato con appositi coefficienti, da applicare anche alle spese di costruzione e incrementative sostenute prima della detta data;

5) detrazione dall'incremento di valore di una somma determinata in ragione del tre per cento del valore di riferimento per ogni anno di formazione dell'incremento stesso;

6) commisurazione per scaglioni con aliquote stabilite dai comuni tra un minimo dal tre al cinque per cento per lo scaglione di incremento corrispondente al dieci per cento del valore di riferimento e un massimo dal venticinque al trenta per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento;

7) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

8) attribuzione del gettito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili;

9) indeducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e deducibilità del tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sui redditi delle persone fisiche od alla imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti delle imprese commerciali, delle società indicate dall'articolo 2200 del codice civile e delle persone giuridiche diverse dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito. L'imposta non si applica nel caso in cui la proprietà venga trasferita per successione nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice;

2) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili di proprietà di società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili al compimento del decennio dalla data di acquisto dell'immobile e di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso. In ogni caso il tributo troverà applicazione a decorrere dal secondo anno successivo a quello della sua istituzione; esclusione da tali disposizioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità pre-

visti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci, aventi requisiti necessari per diventare assegnatari degli alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare;

3) commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al numero 1 alla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione o della trasmissione a titolo gratuito e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, e per gli immobili di cui al numero 2 alla differenza tra il valore degli immobili stessi al compimento del decennio e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte o assunto a base della precedente tassazione, aumentato delle spese di acquisto, costruzione e incrementative. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta la differenza sarà determinata con riferimento al valore corrente di essi nel decimo anno anteriore ovvero, per le aree fabbricabili, alla diversa data stabilita con la deliberazione istitutiva dell'imposta già prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 246;

4) determinazione della differenza imponibile, per gli immobili di cui al numero 1 sulla base dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, con esclusione di quelli determinati ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355, che dovranno essere accertati sulla base dei valori correnti all'epoca dell'acquisto, ovvero sulla base dei corrispettivi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto e per gli immobili di cui al numero 2 sulla base dei valori correnti alla data di compimento del decennio;

5) detrazione dall'incremento di valore di una somma determinata in ragione del quattro per cento del valore di riferimento per ogni anno di formazione dell'incremento stesso;

6) commisurazione per scaglioni con aliquote stabilite dai comuni tra un minimo dal tre al cinque per cento per lo scaglione di incremento corrispondente al dieci per cento del valore di riferimento e un massimo dal venticinque al trenta per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento;

7) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

8) attribuzione del gettito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili;

9) indeducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e

delle persone giuridiche e deducibilità del tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi;

10) esclusione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili di proprietà delle società di cui al numero 2, quando siano dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento: a) delle attività politiche dei partiti rappresentanti nelle assemblee nazionali o regionali; b) delle attività culturali, ricreative, sportive, educative di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; c) dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso; d) delle attività sindacali svolte dai sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'esclusione è subordinata alla condizione che, alla data del compimento del decennio di ininterrotto possesso, la destinazione di cui alle precedenti lettere duri almeno da otto anni ».

Oltre all'emendamento Santagati 6. 2, già svolto, è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il numero 10.

6. 1. Serrentino, Bignardi, Papa, Alesi, Bozzi, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Giono, Monaco, Pucci di Barsento.

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerlo.

SERRENTINO. All'articolo 6, al n. 10), il Senato ha introdotto l'esenzione dell'imposta sugli incrementi di valore dei beni immobili per quelli dati in locazione per lo svolgimento di attività politiche, sindacali, culturali e sociali. Tale esenzione, tuttavia, non ha alcuna giustificazione né in ordine perequativo, né in ordine giuridico o di opportunità. Infatti, gli immobili occupati da enti o da associazioni che svolgono dette attività sono dati in locazione al pari degli altri immobili e quindi costituiscono un reddito per la società proprietaria. D'altra parte la locazione di detti immobili non impedisce quegli incrementi nel loro valore che la legge vuole proprio colpire; ritengo quindi giusto che la società proprietaria degli immobili in questione venga tassata come tutte le altre società immobiliari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6 ?

BIMA, Relatore per la maggioranza. Sono contrario agli identici emendamenti Santagati 6. 2 e Serrentino 6. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, Ministro delle finanze. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 6. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

L'emendamento Santagati 6. 2 è così concluso.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 7, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse di concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli sarà riveduta secondo criteri di coordinamento con le riforme previste dagli articoli precedenti e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile e di applicazione dei tributi. Sarà inoltre adeguata alla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali.

Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:

1) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso sempreché non si tratti di atti pubblici o di scritture private autenticate;

2) l'attenuazione delle aliquote, salvo quanto disposto al numero 1, e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione di quelle stabilite per le società di mutuo soccorso, le cooperative e loro consorzi, nonché di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotonda-

mento delle imprese agricole diretto-coltivatrici;

3) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e regioni;

4) la semplificazione delle tariffe e delle tabelle ed il raggruppamento degli atti e fatti imponibili soggetti ad onere tributario uguale o tra i quali non sussistano ragioni di discriminazione;

5) l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonché degli atti relativi alla riscossione dei tributi;

6) la revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i corrispettivi più modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta fino a 1.300 lire nette, una seconda fascia d'imposta fino a 8.000 lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse di concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli sarà riveduta secondo criteri di coordinamento con le riforme previste dagli articoli precedenti e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile e di applicazione dei tributi. Sarà inoltre adeguata alla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali.

Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:

1) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria sulle trascrizioni e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso sempreché non si tratti di atti pubblici o di scritture private autenticate;

2) la revisione e la razionale determinazione delle aliquote, salvo quanto disposto al numero 1, e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione di quelle stabilite per le società di mutuo soccorso, le cooperative e loro consorzi, nonché di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotondamento delle imprese agricole diretto-coltivatrici;

3) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e regioni;

4) la semplificazione delle tariffe e delle tabelle ed il raggruppamento degli atti e fatti imponibili soggetti ad onere tributario uguale o tra i quali non sussistano ragioni di discriminazione;

5) l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonché degli atti relativi alla riscossione dei tributi;

6) la revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i corrispettivi più modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta fino a 1.300 lire nette, una seconda fascia d'imposta fino a 8.000 lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori;

7) revisione delle imposte e tasse afferenti i procedimenti civili, penali ed amministrativi per raggiungere il fine di rendere più spediti i procedimenti, anche con la possibilità di eliminare le imposte di bollo su atti e documenti e di sostituirle con una imposta *una tantum*; eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ».

Oltre all'emendamento Santagati 7. 2, già svolto, è stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 2), sostituire le parole: la revisione, con le parole: l'attenuazione.

7. 1. **Serrentino, Bignardi, Papa, Alesi, Bozzi, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Giomo, Monaco, Pucci di Barsento.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerlo:

SERRENTINO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 7?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario all'emendamento Santagati 7. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 8, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sarà riveduto in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle eredità o, in caso di pluralità di eredi, alle singole quote ereditarie; ai legati e alle donazioni o ad altre liberalità per atto tra vivi, computando nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato anche i beni esistenti all'estero;

2) commisurazione dell'imposta al valore netto con le aliquote crescenti per scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata tabella C in relazione ai rapporti familiari con i danti causa, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tabella stessa;

3) cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalità, precedentemente fatte dal medesimo dante causa, rapportate al valore corrente alla data di apertura della successione;

4) irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passività poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, se non sia fornita la prova valida dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, se posti in essere nel periodo da sei mesi a tre anni prima della morte, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione;

5) detrazione dall'imposta di una parte, determinata in funzione del tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che abbiano gravato su beni compresi nella

successione in occasione di altre successioni o liberalità nel quinquennio precedente;

6) detrazione, dall'imposta imputabile a singoli immobili compresi nella successione o nella liberalità, dell'imposta dovuta sullo incremento di valore degli immobili stessi, in dipendenza della medesima successione o liberalità, ai sensi dell'articolo 6;

7) attribuzione al soggetto, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento, di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero, per i beni ivi esistenti, in dipendenza della medesima successione o liberalità;

8) ripetibilità dell'imposta per eventi successivi alla data della successione o della liberalità che importino con effetto dalla data stessa la perdita totale o parziale di beni compresi nella successione o nella liberalità;

9) indeducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche;

10) esenzione da ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalità per atto tra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni. Ove detti trasferimenti concernano immobili non saranno sottoposti all'imposizione di cui all'articolo 6 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sarà riveduto in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle eredità, alle singole quote ereditarie, ai legati e alle donazioni o ad altre liberalità per atto tra vivi, computando nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato anche i beni esistenti all'estero;

2) commisurazione dell'imposta al valore netto con le aliquote crescenti per scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata tabella C, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tabella stessa. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge si applicheranno soltanto le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto. In tutti gli altri casi si applicheranno tanto le aliquote sul valore globale quanto quelle sulle quote di eredità, sommandole nel caso di un solo erede. Fra gli ascendenti e discendenti in linea retta saranno compresi i genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non

sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, dovrà risultare nei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 23;

3) cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalità, precedentemente fatte dal medesimo dante causa, rapportate al valore corrente alla data di apertura della successione;

4) irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passività poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, se non sia fornita la prova valida dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, posti in essere in precedenza, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione;

5) detrazione dall'imposta di una parte, determinata in funzione del tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che abbiano gravato su beni compresi nella successione in occasione di altre successioni o liberalità nel quinquennio precedente;

6) detrazione, dall'imposta imputabile a singoli immobili compresi nella successione o nella liberalità, dell'imposta dovuta sullo incremento di valore degli immobili stessi, in dipendenza della medesima successione o liberalità, ai sensi dell'articolo 6;

7) attribuzione al soggetto, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento, di un credito d'imposta, in relazione ai tributi assolti all'estero, per i beni ivi esistenti, in dipendenza della medesima successione o liberalità;

8) ripetibilità dell'imposta per eventi successivi alla data della successione o della liberalità che importino con effetto dalla data stessa la perdita totale o parziale di beni compresi nella successione o nella liberalità;

9) ineducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche;

10) esenzione da ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalità per atto tra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni. Ove detti trasferimenti concernano immobili non saranno sottoposti all'imposizione di cui all'articolo 6 ».

A questo articolo vi è un solo emendamento Santagati 8. 1, già svolto.

Qual è il parere della Commissione sullo emendamento presentato all'articolo 8 ?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario allo emendamento Santagati 8. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 9, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione e osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi:

1) i redditi che a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall'imposta locale sui redditi patrimoniali. In applicazione dei suddetti criteri, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti degli enti e società finanziari e al quaranta per cento nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale. Le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte dirette attualmente stabilite da altre leggi, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituite dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni di imposta, commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile. Sarà abrogato il trattamento tri-

butario stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, rispettivamente, per le indennità spettanti ai membri del Parlamento e per le indennità ed assegni spettanti a coloro che ricoprono cariche elettive nelle regioni a statuto speciale. Per quanto riguarda le cariche elettive di cui agli articoli 69 e 114 della Costituzione sarà stabilita, con legge, ai fini della determinazione del reddito imponibile assoggettato all'imposta sulle persone fisiche, la parte che costituisce rimborso di spese inerenti all'esercizio della pubblica funzione;

2) saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dall'imposta locale sui redditi patrimoniali gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonché quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali e da obbligazioni e titoli similari saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, e saranno invece assoggettati ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del trenta per cento, ridotta al venti per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da enti e società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e ridotta al quindici per cento per i depositi e conti correnti bancari e postali e per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'imposta sostitutiva sarà applicata mediante ritenuta alla fonte con lo obbligo di rivalsa;

4) agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni, oltre che per le collezioni di interesse artistico o culturale, soltanto per le disposizioni e donazioni destinate alla costituzione in patrimonio familiare e per quelle fatte a favore di enti pubblici e fondazioni per finalità di assi-

stenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilità. Le indennità previste dagli articoli 1751 e 2122 del codice civile non saranno soggette all'imposta sulle successioni;

5) le esenzioni e le agevolazioni attualmente stabilite agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituite dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta;

6) per i giornali quotidiani che a norma del precedente articolo 5 sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 6 per cento, e per i quali non sia possibile, per effetto del prezzo stabilito dal CIP, esercitare la rivalsa nei confronti dei consumatori finali, il buono d'imposta di cui al precedente numero 5 sarà concesso in misura pari all'ammontare della imposta dovuta sull'importo delle vendite ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell'imposizione e osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi:

1) i redditi che a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall'imposta locale sui redditi. In applicazione dei suddetti criteri, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta al trenta per cento nei confronti degli enti e società finanziari e al venticinque per cento nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale. Le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in materia di imposte dirette attualmente stabiliti da altre leggi, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno, in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni di imposta, commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e le indennità per le cariche elettive e per le funzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 114 e 135 della Costituzione, saranno computate per i quattro decimi del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali, essendo il rimanente costituito da spese necessarie inerenti alle cariche e alle funzioni. Saranno abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 5 e l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Il secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge sarà modificato nel senso che, in luogo dell'imposta sostitutiva, va considerata in detrazione l'imposta sul reddito delle persone fisiche commisurata nei termini sopra indicati;

2) saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonché quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali e da obbligazioni e titoli similari saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno invece assoggettati ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del trenta per cento, ridotta al venti per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da enti e società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e ridotta al quindici per cento per depositi e conti correnti bancari e postali e al dieci per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'imposta sostitutiva sarà applicata mediante ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa;

4) i premi e le vincite erogati da persone giuridiche pubbliche e private, da imprese, da associazioni non riconosciute e dalle altre organizzazioni di persone e di

beni prive di personalità giuridica saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquote da determinarsi anche sulla base del regime preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge;

5) agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni, oltre che per le collezioni di interesse artistico o culturale soltanto per quelle fatte a favore di enti pubblici e fondazioni e di enti morali legalmente riconosciuti, per finalità di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilità. Le indennità previste dagli articoli 1751 e 2122 del codice civile non saranno soggette all'imposta sulle successioni;

6) le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente stabiliti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta;

7) per i giornali quotidiani che a norma del precedente articolo 5 sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 6 per cento, e per i quali non sia possibile, per effetto del prezzo stabilito dal CIP, esercitare la rivalsa nei confronti dei consumatori finali, il buono d'imposta di cui al precedente numero 6 sarà concesso in misura pari all'ammontare della imposta dovuta sull'importo delle vendite;

8) il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico e archeologico soggetti come tali alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sarà determinata in modo da tener conto del preminente interesse pubblico alla loro conservazione e protezione ».

Oltre agli emendamenti Santagati 9. 1 e 9. 2 già svolti, è stato presentato il seguente emendamento:

Al numero 1), *sostituire le parole*: trenta per cento, *con le parole*: cinquanta per cento.

9. 3. **Cirillo, Barca, Carrara Sutour, Raffaelli, Raucci, Vespignani, Giovannini, Borracino, Sulotto, Lenti, Martelli, Scipioni, Cesaroni.**

L'onorevole Cirillo ha facoltà di svolgerlo.

CIRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento noi proponiamo di ripristinare, per le società finanziarie, l'aliquota che era stata fissata dalla Camera e che la maggioranza governativa ha abbassato al Senato. Questa ulteriore riduzione di imposte sulle società dimostra che da parte del Governo e della maggioranza non vi è alcun limite nel tentativo di instaurare un regime di privilegio fiscale a favore dei redditi del grande capitale e delle società.

Il relatore, infatti, rimpiange addirittura il trattamento che nel disegno originario era stato previsto, attraverso il sistema del credito di imposta, che riduceva l'imposta sulle società finanziarie soltanto al 2 per cento; e propone perfino, per l'avvenire, di rivedere il trattamento fissato dal Senato per arrivare addirittura a una esenzione dei redditi delle società finanziarie. Evita, però, l'onorevole relatore, il confronto con l'attuale tassazione e tace sugli sgravi che già sono stati concessi alle società.

La cosiddetta riforma tributaria porta l'imposizione sulle società dal 55 per cento medio (ricchezza mobile più imposta sulle società) al 39,7 per cento (imposta sui redditi delle persone giuridiche più imposta locale); ebbene, ciò significa voler introdurre una considerevole riduzione di imposta e significa voler aumentare i dividendi delle società, per effetto di questa riduzione, del 33 per cento. Di tale aumento del 33 per cento, beneficiano le società finanziarie.

Ma questo trattamento di favore non è stato ritenuto sufficiente dalle società finanziarie, come non è stata ritenuta sufficiente all'articolo 9, là dove si regolano i regimi sostitutivi, la previsione, per le obbligazioni delle società finanziarie, di una imposta inferiore a quella prevista per le obbligazioni degli altri tipi di società.

È intervenuta infatti, a questo punto, l'ulteriore riduzione, operata dal Senato, al 7,5 per cento dell'aliquota prevista; mentre quella del 12,5 per cento, fissata dalla Camera, corrispondeva alla media attuale dell'imposta che grava sulle società finanziarie. Evidentemente tale media non si poteva mantenere, né bastavano le agevolazioni: bisognava andare oltre. È così che si è arrivati all'attuale 7,5 per cento, che significa una riduzione di imposta del 40 per cento.

Ebbene, tutte queste riduzioni operate a favore delle società si aggirano attorno a una somma di circa 130 miliardi. E credo che né il relatore né il ministro possano smentire tale cifra; anzi, se si approfondisce

l'argomento, si scoprirà forse che si tratta di una cifra ancora maggiore.

Questi sgravi apportati a favore delle società sono stati poi passati alle imposte sui consumi: si vede così che questi 130 miliardi sono poi recuperati attraverso l'imposizione sui generi di largo consumo, sui generi di prima necessità. Si arriva così al punto che le società finanziarie, con l'aliquota del 7,5 per cento, pagano una imposta pressoché uguale a quella che i pensionati sono costretti a pagare, con l'IVA, sul latte.

È per tutti questi motivi che chiediamo il ripristino dell'aliquota originariamente fissata nel testo già approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario agli emendamenti Santagati 9. 1 e 9. 2 e Cirillo 9. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cirillo, mantiene il suo emendamento 9. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIRILLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Santagati, mantiene i suoi emendamenti 9. 1 e 9. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 9. 1.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 9. 2.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dal Senato.
(È approvato).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 10, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso saranno intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge, a facilitare la individuazione dei contribuenti e la rilevazione della materia imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi.

Dovranno in particolare essere stabiliti:

1) una migliore disciplina dell'obbligo e dei termini di presentazione della dichiarazione tributaria annuale e del contenuto di essa, anche mediante la inclusione di dati e notizie indicativi di capacità contributiva. Saranno esonerate dall'obbligo della dichiarazione le persone fisiche sprovviste di redditi;

2) il coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini di singoli tributi e l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettiva unitarietà e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche ai fini della semplificazione e della concordanza degli accertamenti;

3) la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, mediante la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti residenti, possidenti od operanti nei rispettivi territori e la eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione annuale sarà destinata al comune. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette porteranno a conoscenza dei comuni le proposte di accertamento, ed in merito a queste i comuni stessi, anche avvalendosi dei consigli tributari che essi hanno facoltà di istituire, potranno, entro il termine perentorio di 45 giorni, formulare proposte motivate di aumento degli imponibili. Decorso il predetto termine, gli uffici delle imposte provvederanno in via definitiva agli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di variazione in aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano accolte dagli uffici stessi. Le proposte di aumento non condivise dagli uffici delle imposte saranno rimesse all'esame di un'apposita commissione, su base distrettuale, costituita nel numero massimo di 9 membri, presieduta da un funzionario dell'ufficio delle imposte e composta per metà

da rappresentanti dell'ufficio stesso e per metà da rappresentanti del comune di domicilio fiscale del contribuente. La commissione determinerà, entro il termine perentorio di 30 giorni, il reddito imponibile da accertare. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio delle imposte procederà alla notifica dell'accertamento del reddito imponibile autonomamente determinato. Forme analoghe di partecipazione dei comuni, tenendo presenti le norme dell'articolo 6 della presente legge, saranno previste per l'accertamento dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili delle persone fisiche;

4) il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto del segreto professionale. Saranno comminate sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e sarà vietato al contribuente di provare circostanze omesse nella contabilità o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece la contabilità sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dell'esistenza di attività non dichiarate o dell'inesistenza di passività dichiarate dovrà avere i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, fermo restando l'obbligo della denuncia in sede penale se ricorrono gli estremi della frode fiscale. Saranno stabilite esattamente le scritture contabili obbligatorie delle società e delle imprese, con l'eventuale predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio, nonché le scritture occorrenti per la contabilità semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni. Sarà disciplinata come obbligatoria o facoltativa, a seconda dei casi, la certificazione dei bilanci ad opera di esperti in materia aziendale o di società di revisione specializzate, con la comminazione di pene pecuniarie e detentive in caso di frode fiscale;

5) l'estensione del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta sarà adeguata, ove possibile, alla situazione personale del soggetto, anche ai fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione annuale. Per i redditi indicati al numero 3 dell'articolo 9, corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche, la ritenuta sarà applicata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, nelle stesse ipotesi e con le stesse aliquote della ritenuta a titolo di imposta stabilita per le persone fisiche. Per

gli stessi redditi sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta sui redditi patrimoniali la ritenuta sarà invece applicata a titolo di imposta. Potranno essere previste particolari ritenute per i redditi corrisposti a non residenti:

6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli, con particolare riguardo alla semplificazione del procedimento e alla determinazione della sfera di applicazione facendo in modo che la riscossione del tributo relativo all'imponibile dichiarato per ciascun anno od esercizio avvenga nell'anno od esercizio successivo mediante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli;

7) il perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di versamento dei tributi, assicurandone l'osservanza, per quelli ritenuti alla fonte, con sanzioni anche detentive. Potrà provvedersi alla sperequazione fra i diversi sistemi di riscossione mediante l'applicazione di sconti sulle somme ritenute o versate prima della fine del periodo d'imposta o di interessi su quelle versate dopo;

8) l'esclusione della riscossione e del rimborso dei tributi quando gli importi da riscuotere o da rimborsare risultino inferiori a determinati limiti di economicità;

9) l'unificazione, ove possibile, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento e alla riscossione dei vari tributi;

10) l'incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli;

11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni. Si terrà adeguato conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le circostanze esimenti previste dagli articoli 245 e 248 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

12) la comminazione, per ipotesi tassativamente determinate, di sanzioni indirette nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali e simili e l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Le casette di sicurezza, in caso di morte del con-

cessionario o di uno dei concessionari, saranno aperte alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sarà redatto l'inventario dei titoli e dei valori in esse contenuti;

13) l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale;

14) la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie anche al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge, prevedendosi che l'azione giudiziaria possa essere esperimentata avanti le corti d'appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale, proponibile quest'ultimo in via alternativa e per soli motivi di legittimità;

15) la designazione da parte degli enti locali di una congrua rappresentanza, non superiore in ogni caso alla metà dei componenti, nelle commissioni tributarie di primo e secondo grado;

16) l'attribuzione ai contribuenti di un numero di codice fiscale; la previsione, con decorrenza da fissarsi con decreto del ministro delle finanze non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo della indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti menzionati in atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva dei medesimi, stabilendosi in caso di omissione, per gli atti da presentarsi ad uffici della pubblica amministrazione, la loro irricevibilità e la loro inefficacia per gli atti emessi dalla pubblica amministrazione.

Potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, con il rispetto delle norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso saranno intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge, a facilitare la individuazione dei contribuenti e la rilevazione della materia imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi.

Dovranno in particolare essere stabiliti:

1) una migliore disciplina dell'obbligo e dei termini di presentazione della dichiarazione tributaria annuale e del contenuto di essa, anche mediante la inclusione di dati e notizie indicativi di capacità contributiva. Saranno esonerate dall'obbligo della dichiarazione le persone fisiche sprovviste di redditi;

2) il coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini di singoli tributi e l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettiva unitarietà e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche ai fini della semplificazione e della concordanza degli accertamenti;

3) la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, mediante la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti residenti, possidenti od operanti nei rispettivi territori e la eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione annuale sarà destinata al comune. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette porteranno a conoscenza dei comuni le proposte di accertamento, ed in merito a queste i comuni stessi, anche avvalendosi dei consigli tributari che essi hanno facoltà di istituire, potranno, entro il termine perentorio di 45 giorni, formulare proposte motivate di aumento degli imponibili. Decorso il predetto termine, gli uffici delle imposte provvederanno in via definitiva agli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di variazione in aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano accolte dagli uffici stessi. Le proposte di aumento non condivise dagli uffici delle imposte saranno rimesse all'esame di un'apposita commissione, su base distrettuale, costituita nel numero massimo di 9 membri, presieduta da un funzionario dell'ufficio delle imposte e composta per metà da rappresentanti dell'ufficio stesso e per metà da rappresentanti del comune di domicilio fiscale del contribuente. La commissione determinerà, entro il termine perentorio di 45 giorni, il reddito imponibile da accertare. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio delle imposte procederà alla notifica dell'accertamento del reddito imponibile autonomamente determinato. Forme analoghe di partecipazione dei comuni, tenendo presenti le norme dell'articolo 6 della presente legge, saranno previste per l'accertamento dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili delle

persone fisiche. I comuni potranno altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori;

4) il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto del segreto professionale. Saranno comminate sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e sarà vietato al contribuente di provare circostanze omesse nella contabilità o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece la contabilità sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dell'esistenza di attività non dichiarate o dell'inesistenza di passività dichiarate dovrà avere i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, fermo restando l'obbligo della denuncia in sede penale se ricorrono gli estremi della frode fiscale. Saranno stabilite esattamente le scritture contabili obbligatorie delle società e delle imprese, con la eventuale predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio, nonché le scritture occorrenti per la contabilità semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni;

5) l'estensione del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta sarà adeguata, ove possibile, alla situazione personale del soggetto, anche ai fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione annuale. Per i redditi indicati al numero 3 dell'articolo 9, corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche, la ritenuta sarà applicata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nelle stesse ipotesi e con le stesse aliquote della ritenuta a titolo di imposta stabilita per le persone fisiche. Per gli stessi redditi corrisposti a soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi la ritenuta sarà invece applicata a titolo di imposta. Potranno essere previste particolari ritenute per i redditi corrisposti a non residenti;

6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli, con particolare riguardo alla semplificazione del procedimento e alla determinazione della sfera di applicazione facendo in modo che la riscossione del tributo relativo all'imponibile dichiarato per ciascun anno od esercizio avvenga nell'anno od esercizio successivo me-

dante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli;

7) il perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di versamento dei tributi, assicurandone l'osservanza, per quelli ritenuti alla fonte, con sanzioni anche detentive, non superiori nel massimo a tre anni di reclusione. Potrà provvedersi alla perequazione fra i diversi sistemi di riscossione mediante l'applicazione di abbuoni o di interessi;

8) l'esclusione della riscossione e del rimborso dei tributi quando gli importi da riscuotere o da rimborsare risultino inferiori a determinati limiti di economicità;

9) l'unificazione, ove possibile, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento e alla riscossione dei vari tributi;

10) l'incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli;

11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni, con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'amministrazione finanziaria di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui. Si terrà adeguato conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le circostanze esimenti previste dall'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

12) la comminazione, per ipotesi tassativamente determinante, di sanzioni indirette nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali e simili e l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Le cassette di sicurezza, in caso di morte del concessionario o di uno dei concessionari, saranno aperte alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sarà redatto l'inventario dei titoli e dei valori in esse contenuti;

13) l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli

azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale;

14) la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie anche al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge, prevedendosi che l'azione giudiziaria possa essere esperita avanti le corti d'appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale, proponibile quest'ultimo in via alternativa e per soli motivi di legittimità;

15) la designazione da parte degli enti locali di una congrua rappresentanza, non superiore in ogni caso alla metà dei componenti, nelle commissioni tributarie di primo e secondo grado;

16) l'attribuzione ai contribuenti di un numero di codice fiscale; la previsione, con decorrenza da fissarsi con decreto del ministro delle finanze non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo della indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti menzionati in atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva dei medesimi, stabilendosi in caso di omissione, per gli atti da presentarsi ad uffici della pubblica amministrazione, la loro irricevibilità e la loro inefficacia per gli atti emessi dalla pubblica amministrazione.

Potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, salvaguardando comunque la stabilità del posto di lavoro, nonché i diritti economici, normativi e previdenziali dei lavoratori esattoriali ».

Gli emendamenti Santagati 10. 1 e 10. 2 sono stati già svolti.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario agli emendamenti Santagati 10. 1 e 10. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene questi suoi due emenda-

menti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 10. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 10. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modifiche apportate all'articolo 11, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguare l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione.

Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare:

1) l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potrà essere aumentato;

2) la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari;

3) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, e in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;

4) l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle maggiori esi-

genze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonché per una loro migliore efficienza operativa;

5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione, e l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali;

6) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi;

7) il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici;

8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;

9) l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;

10) il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo;

11) la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria;

12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualità e di flessibilità e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;

13) le attribuzioni della polizia tributaria;

14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguar-

ne l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione.

Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare:

1) l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potrà essere aumentato;

2) la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari;

3) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;

4) l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonché per una loro migliore efficienza operativa;

5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi;

6) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi;

7) il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici;

8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;

9) l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;

10) il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo;

11) la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria;

12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualità e di flessibilità e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;

13) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che siano esercitate entro limiti chiaramente determinati e tali da assicurarne la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione delle violazioni tributarie;

14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 12, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Entro quattro anni dall'entrata in vigore della riforma tributaria sarà stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate tributarie delle province e di comuni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma anzidetta e alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a tributi erariali da attribuirsi alle province e ai comuni in modo indiretto, saranno istituiti con la predetta legge ordinaria appositi fondi e le somme ad essi affluite saranno, a cura

della amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente tra gli enti interessati in base a criteri che tengano conto della popolazione e dei relativi livelli di reddito, nonché del gettito dei tributi propri.

In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:

1) l'istituzione di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine, seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione all'intero territorio comunale, e contemporanea revisione delle norme riguardanti i diritti sulle pubbliche affissioni;

2) l'attribuzione agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province e delle regioni, con riferimento ai tributi soppressi, di una erogazione commisurata inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di fissare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali, provinciali e regionali nello spirito delle leggi istitutive dei tributi stessi;

3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: a) per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; b) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14;

4) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana da parte della commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano. Il Consiglio dei ministri, con l'intervento del presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto regionale

siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;

5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sulla attribuzione diretta e indiretta di tributi o di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge;

6) la delegabilità a favore degli istituti mutuant del gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi, nonché dei contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato;

7) l'esclusione ai fini della determinazione dell'imponibile per i tributi di cui agli articoli 3, 4 e 6, a favore delle regioni, delle province e dei comuni, dei cespiti relativi ad immobili di loro proprietà, sempreché tali immobili siano destinati ad usi o servizi di pubblico interesse ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma tributaria e alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a tributi erariali da attribuirsi in modo indiretto alle province, ai comuni, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo saranno istituiti con la predetta legge ordinaria appositi fondi e le somme ad essi affluite saranno, a cura dell'Amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente fra gli enti interessati al riparto.

In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi per:

1) l'istituzione e la gestione diretta in economia, ove possibile, da parte dei Comuni di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine, seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione all'intero territorio comunale, compresi i luoghi aperti al pubblico ed esclusi i locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al

dettaglio, e contemporanea revisione delle norme riguardanti i diritti sulle pubbliche affissioni;

2) l'attribuzione agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province e delle regioni, con riferimento ai tributi soppressi, di una erogazione commisurata inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di fissare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali, provinciali e regionali nello spirito delle leggi istitutive dei contributi stessi;

3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: a) per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; b) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14;

4) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana da parte della commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano. Il Consiglio dei ministri, con l'intervento del presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto regionale siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;

5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sulla attribuzione diretta e indiretta di tributi e di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge;

6) la delegabilità a favore degli istituti mutuanti del gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi, nonché dei contributi

permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato;

7) l'esclusione ai fini della determinazione dell'imponibile per i tributi di cui agli articoli 3, 4 e 6, a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dei cespiti relativi ad immobili di loro proprietà; sempreché tali immobili siano destinati ad usi o servizi di pubblico interesse ».

Oltre agli emendamenti Santagati 12. 1 e 12. 2, già svolti, è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo.

12. 3. Carrara Sutour, Vespignani, Raffaelli, Barca, Raucci, Cirillo, Borraccino, Cesaroni, Lenti, Martelli, Giovannini, Nicolai Cesarino, Scipioni, Specchio.

L'onorevole Carrara Sutour ha facoltà di svolgerlo.

CARRARA SUTOUR. Con l'emendamento che presentiamo all'articolo 12 riproponiamo la stessa dizione già approvata dalla Camera dei deputati per quanto concerne il secondo periodo del primo comma. Là dove si prevede che con legge ordinaria, entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge delega, si dovrà fissare la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni stabilendo appositi fondi, il Senato ha infatti aggiunto che le compartecipazioni ai tributi erariali spettano anche alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo.

Ora, a noi pare eccessivo che si debba continuare a prevedere l'esistenza di questi enti burocratici, non elettivi, che come tutti sappiamo, ad altro non servono che a definire « pacchetti contrattuali » tra i partiti di Governo. Essi sono per altro perfettamente inutili dal momento che le loro competenze dovranno essere trasferite alle regioni. Quindi è assolutamente improponibile che una legge delega che deve guardare al futuro continui a tener conto di questi enti il cui unico scopo è quello di creare intralci nell'azione amministrativa — come sanno bene gli amministratori locali, soprattutto per quanto riguarda le aziende autonome di soggiorno o turismo — e di cui non c'è alcun bisogno: un assessorato per il turismo è più che sufficiente. Quindi, noi riproponiamo il testo originario della Camera, perché evidentemente, trattandosi di legge delega, che guarda al futuro, alle com-

petenze che debbono — almeno tutti quanti diciamo di volerlo — prima, o poi essere attribuite alle regioni, il testo del Senato è evidentemente inaccettabile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

BIMA, Relatore per la maggioranza. Sono contrario all'emendamento Carrara Sutour 12. 3 ed agli emendamenti Santagati 12. 1 e 12. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, Ministro delle finanze. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Carrara Sutour, mantiene il suo emendamento 12. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARRARA SUTOUR. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 12. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 12. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 13, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge, verranno emanate

norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita, da ciascuna unità lavorativa, del personale delle imposte di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1938, n. 1863, e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1° gennaio 1970, nonché il trattamento previdenziale acquisito nei rispettivi fondi di previdenza dal personale collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati.

Nell'interesse del servizio potranno prevedersi eventuali disposizioni per l'esodo del personale.

Le norme delegate dovranno prevedere la facoltà della amministrazione comunale di mantenere in servizio, a domanda, il personale dipendente delle imposte di consumo ».

Il Senato lo ha così modificato:

« In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge e contestualmente all'abolizione delle imposte di consumo, verranno emanate norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita, da ciascuna unità lavorativa, del personale delle imposte di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1° gennaio 1970, nonché il trattamento previdenziale acquisito nei rispettivi fondi di previdenza dal personale collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati.

Nell'interesse del servizio potranno prevedersi eventuali disposizioni per l'esodo volontario del personale.

Le norme delegate dovranno prevedere la facoltà della amministrazione comunale di mantenere in servizio, a domanda, il personale dipendente delle imposte di consumo ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 14, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dal-

l'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alla media delle entrate riscosse negli anni 1968, 1969 e 1970 e, per il secondo biennio, alla media delle entrate riscosse negli anni 1969, 1970 e 1971 maggiorata annualmente del cinque per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a)* imposta di famiglia e sul valore locativo; *b)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c)* imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; *d)* imposta di patente; *e)* contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; *f)* imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; *g)* contributo di miglione;

2) per le province: *a)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b)* addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal comma precedente, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: *a)* imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; *b)* compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; *c)* compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; *d)* compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; *e)* compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; *f)* addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL;

2) per le province, compartecipazione al provento: *a)* dell'imposta generale sull'entrata; *b)* delle tasse erariali di circolazione; *c)* dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

In deroga alle disposizioni previste al numero 3 del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme

di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno di anno.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3 dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel primo comma, l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3 dell'articolo 12, delle province e dei comuni, sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente, a favore degli enti di cui al numero 3 dell'articolo 12, delle province e dei comuni, il pagamento delle somme dovute, decurtate dall'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del sette e cinquanta per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a)* imposta di famiglia e sul valore locativo; *b)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c)* imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; *d)* imposta di patente; *e)* contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; *f)* imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; *g)* contributo di miglione;

2) per le province: *a)* sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b)* addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

I comuni e le province continueranno a percepire ogni entrata afferente gli esercizi fino al 31 dicembre 1971.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal primo comma, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; c) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; d) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; e) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; f) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL; g) diritto speciale sulle acque da tavola;

2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

In deroga alle disposizioni previste al numero 3 del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3 dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel primo comma del presente articolo saranno attribuite dall'Amministrazione finanziaria alle Camere di

commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1969; per il secondo biennio somme pari alle stesse entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del cinque per cento.

Per il periodo indicato nel primo comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3 dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle Camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3 dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle Camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute, decurtate dall'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui ».

Oltre all'emendamento Santagati 14.1 già svolto è stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire il primo alinea con il seguente:

Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni ed alle province somme di importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate del 20 per cento;

nel secondo biennio tali somme saranno ulteriormente maggiorate del 10 per cento ogni anno.

14. 2. **Cesaroni, Carrara Sutour, Barca, Raffaelli, Raucci, Borraccino, Vespignani, Giovannini, Scipioni, Martelli, Cirillo, Lenti, Finelli.**

L'onorevole Cesaroni ha facoltà di svolgerlo.

CESARONI. Noi riproponiamo la questione che ho già avuto modo ieri di illustrare più ampiamente, quella cioè di aumentare sin dal primo anno di applicazione della legge di riforma tributaria le risorse destinate ai comuni e alle province, giacché con l'artico-

lo 14 si vengono a congelare di fatto tali entrate per i primi due anni, almeno per un gruppo di imposte, ad un livello che consideriamo eccessivamente basso rispetto alle necessità di questi enti.

Le condizioni finanziarie dei comuni e delle province si sono ulteriormente aggravate nell'ultimo anno in conseguenza di una serie di provvedimenti e anche della linea di politica economica portata avanti dal Governo. Ci siamo trovati infatti di fronte alla mancata approvazione della legge relativa ai mutui da destinare al ripiano dei bilanci dei comuni e delle province. La responsabilità di tale mancata approvazione ricade esclusivamente sul Governo il quale ha assunto un atteggiamento in contrasto con le esigenze autonomistiche. Inoltre tali condizioni finanziarie si sono ulteriormente aggravate perché i comuni, che sono più sensibili alle esigenze della popolazione, non hanno avuto la possibilità di manovrare anche le aliquote relative ad alcuni servizi pubblici giacché il Governo, prima con il « decretone », poi con una serie di altri provvedimenti ha rastrellato le risorse che i comuni, quindi, non sono stati in grado di rastrellare.

Per tutti questi motivi ci auguriamo che l'emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

BIMA, Relatore per la maggioranza. Sono contrario agli emendamenti Cesaroni 14. 2 e Santagati 14. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, Ministro delle finanze. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cesaroni, mantiene il suo emendamento 14. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CESARONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte all'articolo 15, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanerà le disposizioni transitorie e di attuazione e quelle necessarie per il coordinamento delle riforme del sistema tributario previste dalla presente legge con le altre leggi dello Stato.

Saranno determinati le condizioni, le modalità e i limiti in cui i soggetti, che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati fruiscono di esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi in relazione ai tributi aboliti, saranno ammessi in via transitoria a farli valere in sede di liquidazione e di pagamento dei nuovi tributi, nonché le condizioni, le modalità e i limiti in cui l'imposta generale sull'entrata che, alla data stessa, risulti incorporata nelle scorte, sarà ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto. Saranno altresì determinati le condizioni, le modalità ed i limiti per la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi ad investimenti, effettuati in un primo periodo di applicazione della nuova imposta.

Per le obbligazioni e titoli similari, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto delegato che disciplinerà la materia, sarà escluso in via transitoria fino alla loro scadenza ogni maggiore onere, sia per i possessori sia per gli emittenti, in confronto alla disciplina vigente alla data medesima; i relativi interessi, premi e frutti non saranno computati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni concernenti gli enti e società finanziari, di cui ai numeri 1) e 3) dell'articolo 9, si applicheranno, fino a quando non sarà diversamente stabilito, agli enti e alle società iscritti nell'albo attualmente previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Fino a quando non saranno emanati i provvedimenti organici sugli incentivi, le esenzioni e le agevolazioni previste da leggi relative ai tributi soppressi, che non sarà possibile sostituire, a norma dei numeri 1 e 5 dell'articolo

lo 9, con la concessione di contributi sotto forma di buoni d'imposta, e sempre quando il loro mantenimento, sentito il CIPE, risulti giustificato sulla base dei criteri indicati nei punti anzidetti, saranno attuate attraverso attenuazioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali.

L'aliquota dell'imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, attribuita alle regioni a statuto ordinario sarà stabilita nella misura dell'1 per cento fino a quando le singole regioni non avranno provveduto a determinarla. Il relativo provento sarà devoluto allo Stato fino al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale.

Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sarà assegnata una somma, stabilita dalla legge di bilancio, a un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non siano in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle finanze, sarà amministrato da un comitato composto per non meno della metà da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati.

Saranno emanate le disposizioni occorrenti per provvedere alla revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni e dei fabbricati in tutto il territorio nazionale. Per i redditi dei fabbricati, fino a quando la revisione non sarà stata compiuta, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, restando fermo nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, anche in deroga all'esonero previsto dall'articolo 10, numero 1) della presente legge, l'obbligo di dichiarare il reddito effettivo ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanerà le disposizioni transitorie e di attuazione e quelle necessarie per il coordinamento delle riforme del sistema tributario previste dalla presente legge con le altre leggi dello Stato.

Saranno determinati le condizioni, le modalità e i limiti in cui i soggetti, che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati fruiscono di esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi in relazione ai tributi aboliti, saranno

ammessi in via transitoria a farli valere in sede di liquidazione e di pagamento dei nuovi tributi.

Potranno essere determinate le norme per la revisione dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora si ritenga necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato dall'imposta sul valore aggiunto.

Per le obbligazioni e titoli similari, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto delegato che disciplinerà la materia, sarà escluso in via transitoria fino alla loro scadenza ogni maggiore onere, sia per i possessori sia per gli emittenti, in confronto alla disciplina vigente alla data medesima; i relativi interessi, premi e frutti non saranno computati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni concernenti gli enti e società finanziari, di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 9, si applicheranno, fino a quando non sarà diversamente stabilito, agli enti e alle società iscritti nell'albo attualmente previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Fino a quando non saranno emanati i provvedimenti organici sugli incentivi, le esenzioni e le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo previsti da leggi relative ai tributi soppressi, che non sarà possibile sostituire, a norma dei numeri 1 e 6 dell'articolo 9, con la concessione di contributi sotto forma di buoni di imposta, e sempre quando il loro mantenimento, sentito il CIPE, risulti giustificato sulla base dei criteri indicati nei punti anzidetti, saranno attuati attraverso attenuazioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

L'aliquota dell'imposta locale sui redditi attribuita alle regioni a statuto ordinario sarà stabilita nella misura dell'1 per cento fino a quando le singole regioni non avranno provveduto a determinarla. Il relativo provento sarà devoluto allo Stato fino al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale.

Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sarà assegnata una somma, stabilita dalla legge di bilancio, a un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non siano in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamen-

to. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle finanze, sarà amministrato da un comitato composto per non meno della metà da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati.

Saranno emanate le disposizioni occorrenti per provvedere alla revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni e dei fabbricati in tutto il territorio nazionale. Per i redditi dei fabbricati, fino a quando la revisione non sarà stata compiuta, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, restando fermo nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, anche in deroga all'esonero previsto dall'articolo 10, numero 1 della presente legge, l'obbligo di dichiarare il reddito effettivo ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 aggiunto dal Senato:

« Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:

a) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'articolo 2195, numero 1 del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, afferenti gli acquisti e le importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attività esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse;

b) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'articolo 2195 numero 2 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) afferenti gli acquisti e le importazioni di merci formanti oggetto dell'attività esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuate negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse;

c) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) afferenti gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attività, ovvero gli acquisti di beni e

servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati negli ultimi sei mesi di applicazione delle imposte stesse.

La detrazione sarà ammessa nei limiti delle quantità di beni di ciascun gruppo merceologico che secondo l'inventario risultino esistenti, nell'originaria qualificazione ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti, alla data di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata. I soggetti che chiudono l'esercizio a data diversa da quella di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata dovranno redigere apposito inventario alla data medesima e sottoporlo alla vidimazione entro tre mesi da questa.

I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762.

La detrazione avrà luogo nei dodici mesi successivi a quello in cui fu presentata la dichiarazione e avverrà nella misura di un dodicesimo per ciascun mese, con riporto al mese successivo della eventuale eccedenza e con rimborso al contribuente dell'eventuale eccedenza finale nei termini e secondo le modalità che saranno stabiliti.

Sarà ammessa altresì la detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui all'articolo 1, capo II, lettera d) della presente legge, già assolta per i filati medesimi ed i relativi tessuti e manufatti che alla data di cessazione dell'imposta stessa siano ancora giacenti presso i fabbricanti o presso le aziende trasformatrici.

Per la detrazione di detta imposta gli interessati dovranno presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro i dieci giorni successivi a quello di cessazione della imposta medesima, una dichiarazione contenente, distintamente per tipo, l'indicazione della quantità dei filati e dei tessuti e dei manufatti esistenti alla data della detta cessazione.

La detrazione avrà luogo nei termini e con le modalità di cui al precedente quarto comma ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, inserire i seguenti:

Saranno inoltre ammesse in detrazione le imposte comunali di consumo pagate ai comuni sui beni assoggettati ed i quali alla data della cessazione delle imposte medesime risultino ancora giacenti presso i soggetti che ne effettuano la rivendita al dettaglio.

La detrazione di cui sopra avverrà — nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma quarto — in base alle bollette dalle quali risulti che le imposte comunali di consumo siano state assolte e che siano relative al periodo di sei mesi antecedenti la cessazione delle imposte stesse.

Per la detrazione relativa, gli interessati dovranno presentare al competente ufficio, entro il termine massimo di un anno dalla data dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente, distintamente per gruppo merceologico, l'indicazione delle quantità dei beni di consumo esistenti alla data della cessazione delle imposte di consumo, delle corrispondenti imposte di consumo assolte e degli estremi delle relative bollette di pagamento.

16. 1. Giovannini, Carrara Sutour, Raffaelli, Raucci, Barca, Vespignani, Cirillo, Borraccino, Cesaroni, Lenti, Martelli, Niccolai Cesarino, Scipioni, Specchio.

L'onorevole Giovannini ha facoltà di svolgerlo.

GIOVANNINI. L'articolo 16, aggiunto dal Senato riformando e integrando l'articolo 15, e relativo al regime transitorio dell'IVA, stabilisce le detrazioni dall'IVA di alcuni tributi aboliti (come l'IGE) incorporati nelle scorte e negli investimenti in beni strumentali, allo scopo di evitare, al momento della cessazione del sistema IGE e dell'inizio del sistema IVA, una duplicazione di imposte, evidentemente dannosa oltre che ingiusta, e che produrrebbe effetti inevitabilmente negativi sui prezzi e sullo stesso costo della vita che aumenterebbe ulteriormente.

Lo stesso articolo 16 prevede anche le detrazioni dall'IVA delle imposte di fabbricazione sui filati, incorporate sui filati medesimi e sui relativi manufatti. Nel testo dell'articolo 16 sono, però, completamente ignote le imposte comunali di consumo: noi riteniamo invece che anche queste imposte debbano ammettersi alle detrazioni che sono previste dall'articolo 16.

Poteva essere diversamente, allorquando, inizialmente, il progetto governativo di riforma tributaria prevedeva che l'IVA fosse applicata soltanto al momento del passaggio dalla fase della produzione a quella della commercializzazione (intesa come commercializzazione all'ingrosso), escludendo quindi la fase della distribuzione al consumo, per la quale era stata, invece, prevista l'imposta comunale integrativa di consumo (la cosiddetta ICO), in sostituzione delle imposte comunali di consumo, di cui anche allora si prevedeva l'abolizione. A quel tempo, comunque, era stata fissata un'aliquota IVA del 10 per cento e per l'ICO era prevista un'aliquota manovrabile. Successivamente il Governo decideva di applicare l'IVA all'intero ciclo economico, dalla produzione alla commercializzazione e alla distribuzione, e quindi sino al dettaglio. Non solo, ma il Governo decideva anche di « condensare » nell'IVA la stessa ICO, tanto che l'aliquota IVA del 10 per cento dell'originario testo dell'articolo 5 divenne aliquota del 12 per cento.

Pertanto, resta incomprensibile e inconcepibile escludere le imposte comunali di consumo dalla detrazione in questione. Una tale esclusione è ingiusta e dannosa, come lo sarebbe stato per l'IGE. Con il nostro emendamento vogliamo evitare, appunto, questo danno e questa ingiustizia.

Non riteniamo che l'erario subirà una forte perdita. Essa, se il nostro emendamento sarà accolto, sarà trascurabile. Si tratta, comunque, di una perdita necessaria nel primo periodo di applicazione dell'IVA, quello del cosiddetto « rodaggio ».

Per queste ragioni insistiamo sul nostro emendamento, confidando nella sua approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 16?

BIMA, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, Ministro delle finanze. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giovannini, mantiene il suo emendamento 16. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOVANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte all'articolo 17 (articolo 16 nel testo della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3 dell'articolo 12, saranno emanate entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1972.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma precedente, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni necessario ad eliminare ogni eventuale contrasto con i principi ed i criteri direttivi della riforma tributaria.

Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare, a partire dal 1° gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elet-

troniche ed altri mezzi tecnici, nonché per le forniture e somministrazioni di beni e servizi. Le relative spese saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato, di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, a far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato.

Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma.

Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potrà essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.

Per ciascuno dei cinque esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di trenta miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione al-

l'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3 dell'articolo 12, saranno emanate entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1972.

Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della Commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'articolo 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare, a partire dal 1° gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, mac-

chine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonché per le forniture e somministrazioni di beni e servizi.

In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità.

Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sarà prevista la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sarà adibito a più complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.

Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potrà essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.

Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per

le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale.

Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio ».

Gli emendamenti Santagati 17. 1 e 17. 2, sono già stati svolti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17 ?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario ad ambedue gli emendamenti Santagati 17. 1 e 17. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene i suoi emendamenti 17. 1 e 17. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 17. 1.

(È respinto)

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 17. 2.

(È respinto)

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle modificazioni interrotte all'articolo 18 (articolo 17 nel testo della Camera), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Governo della Repubblica è delegato a disporre, nei due anni successivi al primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, sulla base dei dati desunti dalla relazione generale sulla situazione economica del paese:

a) l'aumento delle aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul red-

dito delle persone giuridiche e sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, con variazioni di aliquota percentualmente uguali per ciascuna imposta, nella misura necessaria in relazione alla diminuzione, purché non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tali tributi e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo I dell'articolo 1, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di aumento di aliquote si procederà in modo da evitare aggravio per i cittadini aventi reddito non superiore a due milioni;

b) la riduzione o l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto con variazioni di aliquote percentualmente uguali, nella misura necessaria in relazione alla differenza in più o in meno, purché non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tale tributo e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo II dell'articolo 1, e il reddito nazionale nell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modificazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b), saranno disposte con uno o con due distinti decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 16 e del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Non si farà luogo a modificazioni di aliquote quando la variazione in aumento del rapporto relativo ai tributi di cui alla lettera a) trovi compensazione nella variazione in diminuzione del rapporto relativo al tributo di cui alla lettera b).

Il Governo della Repubblica, al termine del primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, presenterà al Parlamento una relazione analitica sull'andamento delle entrate tributarie, sugli spostamenti del rapporto fra imposte dirette e imposte indirette anche in relazione al gettito dei tributi aboliti, sul rapporto percentuale con il reddito nazionale. La relazione dovrà contenere tutti gli elementi analitici occorrenti per determinare eventuali variazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b) ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Governo della Repubblica è delegato a disporre, nei due anni successivi al primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, sulla base dei dati desunti dalla relazione generale sulla situazione economica del paese:

a) l'aumento delle aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi con variazioni di aliquota percentualmente uguali per ciascuna imposta, nella misura necessaria in relazione alla diminuzione, purché non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tali tributi e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo I dell'articolo 1 della presente legge, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di aumento di aliquote si procederà in modo da evitare aggravio per i cittadini aventi reddito non superiore a due milioni;

b) la riduzione o l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto con variazioni di aliquote percentualmente uguali, nella misura necessaria in relazione alla differenza in più o in meno, purché non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tale tributo e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo II dell'articolo 1, e il reddito nazionale nell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modificazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b), saranno disposte con uno o con due distinti decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 17 e del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Non si farà luogo a modificazioni di aliquote quando la variazione in aumento del rapporto relativo ai tributi di cui alla let-

tera a) trovi compensazione nella variazione in diminuzione del rapporto relativo al tributo di cui alla lettera b).

Il Governo della Repubblica, al termine del primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, presenterà al Parlamento una relazione analitica sull'andamento delle entrate tributarie, sugli spostamenti del rapporto fra imposte dirette e imposte indirette anche in relazione al gettito dei tributi aboliti, sul rapporto percentuale con il reddito nazionale. La relazione dovrà contenere tutti gli elementi analitici occorrenti per determinare eventuali variazioni delle aliquote, di cui alle lettere a) e b).

Con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dal quinto anno di applicazione dei tributi previsti dalla presente legge, saranno stabilite annualmente eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse, al fine di un graduale assorbimento delle contribuzioni relative alla sicurezza sociale nel sistema tributario, di un riequilibrio fra imposizione diretta e imposizione indiretta e di un adeguamento periodico delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse al mutato valore della moneta ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha infine aggiunto il seguente articolo 19:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

È così esaurito l'esame delle modificazioni apportate agli articoli.

Passiamo all'esame delle modificazioni apportate alle tabelle.

La Camera aveva approvato la tabella B nel seguente testo:

TABELLA B

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni di imposta per carichi di famiglia.

NUMERO DELLE PERSONE A CARICO	SOMMA DETRAIBILE (in lire)
1	7.000
2	15.000
3	25.000
4	35.000
5	65.000
6	100.000
7	150.000
8	250.000
Per ogni persona oltre le 8	120.000
N. B. — In mancanza del coniuge la detrazione di lire 36.000 di cui all'articolo 2, n. 11, si applica per il primo dei figli a carico.	

Il Senato l'ha così modificata:

TABELLA B

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni di imposta per carichi di famiglia.

NUMERO DELLE PERSONE A CARICO	SOMMA DETRAIBILE (in lire)
1	7.000
2	15.000
3	25.000
4	35.000
5	65.000
6	100.000
7	150.000
8	250.000
Per ogni persona oltre le 8	120.000
N. B. — In mancanza del coniuge la detrazione di lire 36.000 di cui all'articolo 2, n. 12, si applica per il primo dei figli a carico.	

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione la tabella *B* nel testo modificato dal Senato.

(È approvata).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

La Camera aveva approvato la tabella C nel seguente testo:

TABELLA C

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote è percentuali per scaglioni.

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)					Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
						Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri pa- renti fino al quarto grado e af- fini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre	1	fino a	2		—	—	—	3
»	2	»	3,5		—	—	3	4
»	3,5	»	5		—	3	4	6
»	5	»	10		—	5	7	10
»	10	»	20		—	8	11	15
»	20	»	50		3	9	12	17
»	50	»	100		5	11	15	20
»	100	»	175		8	12	17	22
»	175	»	250		11	14	19	24
»	250	»	350		15	15	20	25
»	350	»	500		19	16	21	26
»	500	»	700		23	17	22	27
»	700	»	1000		27	18	23	28
Oltre 1000					31	19	24	29

N. B. — Per gli ascendenti e discendenti in linea retta si applicano soltanto le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto.

Tra gli ascendenti e discendenti in linea retta sono compresi i genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilanti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 23.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

Il Senato l'ha così modificata:

TABELLA C

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni.

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)					Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
						Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri pa- renti fino al quarto grado e af- fini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre	1	fino a	2		—	—	—	3
»	2	»	3,5		—	—	3	4
»	3,5	»	5		—	3	4	6
»	5	»	10		—	5	7	10
»	10	»	20		—	8	11	15
»	20	»	50		3	9	12	17
»	50	»	100		5	11	15	20
»	100	»	175		8	12	17	22
»	175	»	250		11	14	19	24
»	250	»	350		15	15	20	25
»	350	»	500		19	16	21	26
»	500	»	700		23	17	22	27
»	700	»	1000		27	18	23	28
Oltre 1000					31	19	24	29

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione la tabella C nel testo modificato dal Senato.

(E approvata).

E così esaurito l'esame delle modificazioni apportate alle tabelle.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**Presentazione
di un disegno di legge.**

PRETI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Concessione all'ente autonomo " La Triennale di Milano " di un contributo straordinario dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

TERRAROLI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
delle prossime sedute.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Giovedì 7 ottobre 1971, alle 16:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Votazione per la nomina di un membro del Parlamento europeo.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Modificato dal Senato*) (1639-B);

— *Relatori:* Bima, *per la maggioranza*; Raffaelli, Vespignani, Lenti; Santagati, *di minoranza*.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore:* De Maria.

5. — *Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.*

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1690);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

7. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

8. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (*Approvato dal Senato*) (1922);

e delle proposte di legge:

ROBERTI ed altri: Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (285);

LIBERTINI ed altri: Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile (*Urgenza*) (640);

NAPOLITANO GIORGIO ed altri: Istituzione di un Ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile (*Urgenza*) (869);

— *Relatore:* de' Cocci.

10. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

ANDREOTTI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (3032);

— *Relatore:* Tozzi Condivi.

Venerdì 8 ottobre 1971, alle 10:

1. — *Discussione del disegno di legge: 3199-bis-B.*

2. — *Discussione del disegno di legge: 2958.*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

3. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

4. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

5. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

6. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

7. — Discussione del disegno di legge: 1922 e delle proposte di legge: 285, 640 e 869.

8. — Discussione della proposta di legge costituzionale: 3032.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

LIZZERO, BOLDRINI, SKERK, SCAINI, VIANELLO, BUSETTO e BORTOT. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano informati in ordine al vivissimo sdegno e alla impressione enorme che ha generato tra i cittadini di Cormons (Gorizia) la perquisizione operata pochi giorni or sono in quella città, da parte di decine di carabinieri, al comando di un ufficiale superiore dell'Arma, nell'abitazione, nei campi, nei vigneti, nelle fognature dell'antifascista Egidio Picech di quella città.

Se siano informati che tale perquisizione è stata operata su mandato del procuratore della Repubblica di Gorizia, « avendo fondati motivi di ritenere che il Picech detenga armi e munizioni illegalmente », come dice il mandato che delega un « ufficiale di polizia giudiziaria del comando carabinieri di Gorizia, a procedere a perquisizione domiciliare nelle forme di legge »; ma che tali forme di legge hanno avuto un carattere di assoluta e voluta sproporzione per fargli assumere un vero e proprio aspetto intimidatorio e perfino diffamatorio implicitamente.

Gli interroganti sottolineano il fatto che presso il comunista Egidio Picech, non si potevano trovare né si sono trovate, naturalmente, armi di nessun genere; che la pubblica opinione nella città antifascista e legata alla Resistenza di Cormons, sa bene che questo cittadino è conosciuto come valoroso combattente della guerra di liberazione, onestissimo lavoratore, dedito alla famiglia e alle civili battaglie sindacali e politiche e non mai a detenere armi di nessun genere.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in questo caso specifico, nel quale si è offeso un ottimo cittadino e un valoroso combattente della libertà e al fine di porre rimedio alla intollerabile situazione esistente in provincia di Gorizia, dove continua lo stillicidio di denunce di intimidazioni vergognose, di processi incredibili, contro antifascisti, democratici, amministratori comunali, dirigenti sindacali ed esponenti di forze democratiche, mentre i fascisti vecchi e nuovi possono violare impunemente le leggi della Repubblica, come se il 25

aprile 1945 non avesse vinto la Resistenza partigiana e antifascista da cui è venuta la Costituzione repubblicana e da essa la condanna del fascismo. (5-00083)

D'ANGELO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per essere informato se, anche in considerazione della grave crisi che tuttora investe le piccole e medie imprese, e quelle edili in particolare, non intenda disporre i provvedimenti atti ad indurre l'ENEL ad applicare in modo non restrittivo e fiscale le norme del capitolato generale relative al pagamento delle situazioni dei lavori delle opere appaltate, nonché ad adeguare le stesse a quelle più favorevoli previste dal capitolato generale per l'amministrazione dei lavori pubblici.

In proposito va rilevato che:

l'ENEL intende nei fatti il limite massimo concessogli in materia dal citato capitolato, come limite imperativo a pagare a 90 giorni invece che nei 90 giorni (30 giorni per l'emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento e 60 giorni, dalla data del certificato, per l'effettuazione del pagamento);

il capitolato generale per l'amministrazione dei lavori pubblici codifica le modalità di pagamento dei lavori fissando il limite del pagamento medesimo in 45 giorni (entro e non oltre);

il sistema di pagamento posto in essere dall'ENEL snatura uno dei concetti di appalto come comunemente inteso (pagamenti successivi e correnti, contemporanei alla progressiva esecuzione del prodotto commissionato) e determina altre difficoltà per le piccole e medie imprese appaltatrici, che, tra l'altro, non fruiscono di quei veri e propri finanziamenti costituiti dai pagamenti di congrue percentuali all'atto dell'ordine, come in uso all'ENEL per gli acquisti di apparecchiature elettromeccaniche presso imprese industriali;

il citato sistema di pagamento comporta alle imprese appaltatrici, in non pochi casi, anticipazioni di importi che arrivano sino al 50 per cento dell'ammontare dell'intera opera, prima dell'incasso dell'importo del primo stato di avanzamento. Ciò con sensibili difficoltà per i piccoli e medi imprenditori per le note difficoltà loro frapposte per l'accessione al credito di esercizio, e, comunque, con aumento dei costi e dei prezzi di offerta per il maggior onere di finanziamento cui le imprese sono soggette.

È da considerare inoltre che l'intollerabile stato di fatto delineato viene ancora aggravato da determinazioni peggiorative quali: la stipula di contratti da parte del Centro costruzioni idrauliche ed elettriche di Napoli che prevedono la emissione bimestrale, anziché mensile, delle situazioni dei lavori (pagamenti dei relativi stati di avanzamento a 120 giorni e non a 90); il rifiuto del Centro costruzioni termiche di Roma di conteggiare, come d'uso, la revisione dei prezzi contestualmente ai predetti pagamenti.

Non va sottaciuto, infine, l'acuirsi delle difficoltà per le già ripetute piccole e medie imprese, con la maggiore esposizione cui saranno costrette con l'entrata in vigore dell'IVA che, come è noto, eleverà la relativa aliquota di imposta dall'attuale 4 per cento al 12 per cento. (5-00084)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del continuo aggravamento della situazione economica in provincia di Siena e in particolare della riduzione dell'orario di lavoro nello stabilimento Emerson del capoluogo riguardante 250 dipendenti;

ed inoltre del contrasto fra questa decisione della direzione dell'impresa con l'impegno da essa assunto di garantire l'orario contrattuale sino al 31 dicembre 1971 e la elaborazione del piano di produzione per il 1972; per sapere inoltre se non risulti che la Emerson, abbia ricevuto dal Monte dei Paschi, istituto di diritto pubblico, la somma di lire 48 milioni a fondo perduto, proprio per mantenere i livelli di occupazione; e se non sia ravvisabile nell'atteggiamento di questa impresa e del padronato del settore una forma di pressione sul Governo al fine di ottenere la introduzione ravvicinata della TV a colori, la installazione del terzo canale e altre consimili misure;

ed infine per conoscere, di fronte anche alla opposizione operaia e alle vive preoccupazioni di tutta la cittadinanza di Siena, quali misure intendono realizzare per il ripristino della normalità nella azienda e la difesa della occupazione. (4-19732)

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle sollecitazioni ripetutamente presentate da studenti e genitori della provincia di Siena e delle province limitrofe, per la rapida approvazione delle modifiche allo statuto relative alla istituzione a Siena del primo biennio della facoltà di ingegneria;

e altresì se è a conoscenza del fatto che tale approvazione, funzionando già presso lo ateneo senese una facoltà di matematica e fisica, rappresenta una naturale estensione delle possibilità di studio per i giovani interessati;

e per chiedere se non sia possibile accelerare l'iter della pratica e venire incontro anche alle esigenze economiche di molte famiglie e allo sfoltimento delle frequenze in atenei vicini che hanno soprannumero di iscritti. (4-19733)

ZAPPA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le iniziative che prenderà o dovrà prendere l'ANAS al fine di operare i dovuti interventi sulla statale n. 38 dello Stelvio particolarmente a Delebio, Lovero, Grosio e Santa Caterina di Valfurva e sulla statale 36 da Colico a Chiavenna (soprattutto con riguardo ai passaggi a livello) onde consentire un adeguato ammodernamento di esse tale da permettere un normale esercizio del traffico. (4-19734)

COTTONI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza che nell'anno 1966 fu predisposto a cura dell'Assessorato del turismo della regione sarda il progetto per la strada Portotorres-Stintino che comporta infiniti vantaggi sia per l'accesso a diversi chilometri di magnifico arenile nel Golfo dell'Asinara sia per la maggiore facilità ed agibilità del percorso che abbrevia notevolmente la distanza sia da Sassari, sia da Portotorres e dallo scalo aereo di Alghero;

che la zona inserita in quanto comprensorio turistico di sviluppo previsto dalla Cassa ha avuto un enorme afflusso di turisti, in gran parte stranieri del nord Europa, con notevole apporto di valuta; che un primo lotto è in corso di esecuzione con finanziamenti sul Piano di rinascita;

che la Cassa forse perché non sollecitata o richiesta da parte degli enti che si dovreb-

bero interessare di quel comprensorio non ha mai operato nella zona;

se non ritenga necessario ed urgente che la CASMEZ che ha già approvato il progetto completo intervenga a suo carico sul capitolo delle strade turistiche per la ultimazione della strada. (4-19735)

URSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda disporre — al di fuori dei tempi lunghi propri dei programmi approntati in base al decreto presidenziale n. 1090 — un intervento di emergenza a favore del comune di Maglie (Lecce), assegnando i fondi necessari, ripetutamente richiesti dall'amministrazione comunale, per la costruzione di nuovi pozzi assorbenti delle acque piovane risultando del tutto insufficienti le attuali vasche di raccolta.

Il provvedimento si impone perché il centro e i cittadini di Maglie già nell'ottobre 1970 hanno subito gravi danni alluvionali, che si stavano per ripetere ancora in questi giorni per la caduta di piogge torrenziali.

L'interrogante torna ancora a sollecitare adeguati stanziamenti per la costruzione di alloggi popolari in Maglie sì da risanare il quartiere cittadino maggiormente sottoposto a subire la furia delle acque per la sua particolare ubicazione e per l'insufficienza della rete fognante. (4-19736)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per chiedere se non ravvisi l'opportunità di rivendicare la zona di oltre 200 metri lineari, demaniale, già adibita a pista del campo di aviazione di Fano, ed ora abbandonata.

Il campo di aviazione che attualmente funziona, e non è soggetto a vincoli militari, potrebbe divenire così una importantissima infrastruttura per lo sviluppo della regione marchigiana e particolarmente per il turismo; potendo, così ampliato, per le particolari condizioni ambientali essere usato per voli di grandi aerei e quindi facilitare l'afflusso di turisti dall'estero.

Il provvedimento giuridicamente senza impacci, sarebbe urgente ed è richiesto da quella zona. (4-19737)

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se rispondano a verità le voci le quali affermano che la sovrinten-

denza alle gallerie verrebbe trasferita da Urbino.

Un tale provvedimento nel mentre toglierebbe la sovrintendenza dalla sede naturale più degna di tutte le Marche, arrecherebbe un nuovo ed ingiusto danno alla città di Urbino che dovrebbe sempre più essere agevolata a mantenere la propria caratteristica di città, degli studi e delle attività applicate all'arte.

Se fossero necessari altri locali i Ministeri interessati dovrebbero provvedervi e non trovare una soluzione di trasferimento assolutamente inaccettabile.

L'interrogante chiede assicurazioni.

(4-19738)

CORTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — avuto riguardo alle condizioni di malessere che da tempo denotano le medie e piccole industrie e gli artigiani ed alla necessità di difendere in ogni modo il posto di lavoro delle maestranze — se, nel più volte dichiarato proposito di sgravare dette aziende dagli oneri previdenziali, non ritenga necessario ed indifferibile adottare opportuni provvedimenti atti a sottrarle agli iniqui ed ingiustificati oneri che loro derivano dall'applicazione, in sede di regresso da parte dell'INAIL, delle norme di cui agli articoli 11 e 51 della vigente legge contro gli infortuni sul lavoro.

Ciò in relazione al fatto che da tempo dette aziende, per ovviare al rigore delle citate norme, giuridicamente aberranti, sono costrette a stipulare costose polizze di RCO con private compagnie assicurative, così incidendo ulteriormente sul costo del lavoro e sulla competitività dei prezzi senza il benché minimo vantaggio per i lavoratori assicurati, in caso di infortunio. (4-19739)

FRANCHI, NICOSIA E D'AQUINO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene data applicazione alle norme previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili e per sapere se sia a loro conoscenza che i minori aventi diritto all'accompagnamento, al servizio di trasporto gratuito e ad altri benefici scolastici, non ne hanno ancora potuto usufruire per cui per essi nulla risulta mutato e per conoscere quali interventi urgenti intendono operare ai fini della corretta applicazione della legge. (4-19740)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni della mancata istituzione del servizio continuativo di guardia medica presso gli istituti di prevenzione e pena indicati nella Tabella E della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e se è stato determinato, ed in quale misura, il compenso da corrispondere ai medici chirurgi chiamati ad assicurare questo servizio nelle 24 ore.

In considerazione, poi, che la legge sopra citata, relativa all'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, è prossima a scadere, perché ha vigore sino al 31 dicembre 1971, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministero intenda promuovere per evitare che questo importante settore rimanga senza disciplina legislativa, e se, in tale occasione, l'Amministrazione non ritenga di rivedere il compenso, attualmente corrisposto ai medici interessati, in considerazione che essi sono tenuti a prestare servizio per ben 56 ore settimanali ed hanno perciò scarso margine per dedicarsi alla libera professione.

Tenuto conto, infine, della esiguità del trattamento economico corrisposto ai medici chirurgi che prestano la propria attività professionale presso gli istituti di prevenzione e pena, si gradirebbe conoscere se non si ritenga che essi abbiano diritto all'indennità mensile di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, come previsto per il personale penitenziario, del quale i suddetti sanitari indubbiamente fanno parte. (4-19741)

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ha notizia della grave e pericolosa situazione, creatasi in Chiaiano di Napoli, alla via Pendino e Fragolara, nell'alveo dei Camaldoli, ove vi sono continui intasamenti di acque luride e detriti tufacei, a causa della costruzione di una fogna privata.

L'interrogante fa presente che vi sono gravi inconvenienti igienici e che financo il traffico è stato interrotto.

L'interrogante chiede che siano presi provvedimenti a carico dei responsabili, anche con denuncia all'autorità giudiziaria. (4-19742)

SKERK. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se rientri nei compiti della polizia il defiggere i manifesti di un partito politico, come è successo in questi giorni a Trieste.

Alle 3,40 di domenica 3 ottobre 1971 una pattuglia del pronto intervento, vettura targata 38268, è stata vista strappare nella zona della stazione ferroviaria i manifesti del PCI, nei quali si protestava per la manifestazione fascista in programma nello stesso giorno e si ricordavano alla cittadinanza le storiche responsabilità del fascismo nei confronti di Trieste. Per sapere quali provvedimenti intende assumere verso questi agenti e per evitare il ripetersi di simili atti del tutto arbitrari. (4-19743)

BIAGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui ai pensionati INPS in convenzione (Francia, Svizzera, ecc.) non è ancora stata liquidata sulla pensione italiana la percentuale del 4,8 per cento rappresentata dallo scatto della scala mobile già pagata agli altri pensionati nel mese di marzo-aprile 1971;

per sapere quali motivi particolari ostano alla predetta liquidazione nei confronti dei pensionati Papini Guido, nato il 2 luglio 1892 residente a Maresca (Pistoia) — via Case Zuccheri, 16; Mori Giovanni, nato il 16 maggio 1892 residente a Maresca (Pistoia) — via della Repubblica; Berti Mario residente a Pistoia tutti titolari di pensione erogata dalla sede INPS di Pistoia. (4-19744)

BIAGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della carenza di personale presso la sede INAIL di Pistoia che ha contribuito a creare un notevole arretrato nel disbrigo delle pratiche afferenti i lavoratori infortunati con il comprensibile disagio per gli stessi più volte denunciato negli ultimi due anni;

per sapere se corrisponde a verità che l'organico del personale amministrativo di detta sede è scoperto nella percentuale del 36 per cento;

per sapere, infine, se il dato sopra riferito è esatto quali idonee iniziative intenda assumere, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo, allo scopo di eliminare la situazione anormale sopra descritta. (4-19745)

CICERONE, DI MAURO, ESPOSTO E SCIPIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che alcuni cittadini di L'Aquila e provincia hanno ottenuto illecite assegnazioni di

contributi con la complicità di alcuni funzionari dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, per costruzione di ville usufruendo dei benefici che la legge 278 del 9 novembre 1966 (II piano verde) prevede invece per la realizzazione di opere rurali; per sapere se ha notizia della denuncia che il nucleo di polizia giudiziaria ha inoltrata, dopo una prima istruttoria, contro un primo gruppo di undici persone tra le quali un funzionario del predetto ispettorato;

per conoscere quali misure conseguenti a quanto sopra sono state assunte e in particolare se è stata aperta un'inchiesta amministrativa e se non creda doveroso costituirsi in giudizio nei confronti di coloro che con falsi in atto pubblico, corruzione, hanno truffato lo Stato. (4-19746)

SKERK. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che agli esami di abilitazione didattica all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, indetti con l'ordinanza ministeriale 12 dicembre 1970 ed espletati a Trieste nello scorso settembre 1971, sono state violate alcune precise disposizioni di legge in materia. In tale modo sono stati lesi gli interessi legittimi di alcuni professori che si erano presentati a questi esami confidando, in merito alle modalità di espletamento dell'esame-colloquio, nelle disposizioni della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e nelle interpretazioni ed assicurazioni date in riguardo dai funzionari del Ministero della pubblica istruzione e dalle autorità scolastiche locali che avevano atteso alla stesura delle apposite norme della cennata ordinanza ministeriale 1970.

Premesso:

che l'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale succitata stabilisce che: « gli esami devono svolgersi sulla base dei programmi di insegnamento nelle rispettive classi per le quali il candidato abbia chiesto l'abilitazione »; diversamente le abilitazioni non avrebbero potuto nemmeno essere indette in quanto l'articolo 6 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che non è stato mai revocato, stabilisce: « Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le modalità negli esami di abilitazione ed i relativi programmi »;

che d'altra parte, sino a tutt'oggi, non è stato emanato nessun decreto dal Presidente

della Repubblica in materia d'abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena malgrado le ripetute promesse dei vari ministri della pubblica istruzione;

non si spiega come la Commissione di esami, in dispregio alle disposizioni vigenti, abbia applicato agli esami in questione i programmi d'esame riportati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1969, n. 326 che, per gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, non sono stati approvati con nessun decreto del Presidente della Repubblica;

ancora non si spiega come la Commissione non si sia attenuta alle disposizioni degli articoli 13 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e all'articolo unico della legge 28 luglio 1961, n. 827 in merito: al numero necessario dei componenti la Commissione per poter validamente decidere; alla comunicazione ai candidati delle votazioni conseguite nelle prove orali; alla chiusura delle stesse in giornata ed infine alla ripetizione illegale degli esami di abilitazione nelle discipline in cui i candidati avevano già ottenuto l'abilitazione precedentemente.

L'interrogante chiede pertanto se il Ministro non ritenga opportuno disporre l'annullamento parziale delle operazioni di esame-colloquio, limitatamente in ordine ai candidati danneggiati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972. (4-19747)

MAULINI E LAVAGNOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della difficile situazione creatasi in provincia di Cosenza dove, secondo quanto affermano recenti notizie di stampa, i vigili del fuoco sono costretti allo sciopero per uno « stato di incomprendimento » del comandante, nei confronti del quale si parla di « mancato intervento relativo al richiesto allontanamento ».

Gli interroganti chiedono quale decisione intende prendere il Ministro per ripristinare il rispetto, la serenità e la collaborazione in quel compartimento provinciale dei vigili del fuoco. (4-19748)

BRESSANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia informato del gravissimo disagio creato nella popolazione di Racchiuso, in comune di Attimis (Udine), dall'imposizione di servitù militari avvenuta

con la notifica del decreto ministeriale 15 gennaio 1971, n. 1732 a circa 300 ditte del luogo e del voto espresso al riguardo dal consiglio comunale.

Si chiede altresì di sapere se l'asservimento di una così vasta zona, che comprende gran parte dell'abitato di Racchiuso, sia dovuto ad esigenze di sicurezza in funzione di un deposito di materiale esplosivo e di conoscere, in tale ipotesi, con quali criteri l'amministrazione militare abbia ubicato in prossimità dell'abitato uno stabilimento avente tale destinazione.

Si chiede infine se non sia opportuna una ristrutturazione degli impianti di che trattasi, da attuarsi con diversa dislocazione dei medesimi e con una conseguente riduzione verso Racchiuso dell'area asservita. (4-19749)

D'ANGELO E D'AURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non ritengano intervenire urgentemente per indurre la Società ferrovie secondarie Circumvesuviana di Napoli — azienda a partecipazione statale — a recedere dagli intransigenti e inammissibili atteggiamenti assunti in ordine:

al rifiuto di addivenire ad una soluzione ragionevole della controversia relativa all'assunzione in organico dei lavoratori assuntori dei passaggi a livello che, oltre a ripercuotersi sui cittadini e sul traffico di quelle località i cui passaggi a livello sono chiusi per il protrarsi della vertenza, costringe allo sciopero da tre mesi i lavoratori interessati per ottenere il rispetto di un accordo sindacale del 1963, con il quale essa azienda è impegnata alla eliminazione di dette assuntorie e all'assunzione diretta dei lavoratori, eliminando altresì un rapporto di lavoro che prevede tuttora trattamenti nettamente inadeguati a condizioni retributive e normative possibili e dignitose;

alle misure antisciopero poste in essere dalla stessa società per colpire la legittima azione sindacale dei già nominati lavoratori, con la imposizione della custodia dei passaggi a livello aperti a dipendenti cantonieri o a loro familiari, con il conseguente aggravio per i bilanci della società di onerose spese aggiuntive per trasferte, percorrenze, straordinari, mancati riposi, pasti ed altro, corrisposti a questi, nonché con gravi pericoli per il traffico a seguito dell'impiego in questa delicata attività di personale non in possesso della prescritta autorizzazione. (4-19750)

D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato in ordine agli interventi che intende effettuare per indurre il calzaturificio Dorama, prima traversa corso Italia, 46, Casavatore (Napoli) e la ditta Ceramica Bozzo Otrà, piazza Nazionale, 72, Napoli, al rispetto delle norme di legge in materia di rapporto di lavoro, nonché del contratto di lavoro, nei confronti dei rispettivi dipendenti, ai quali vengono imposti massacranti ritmi di lavoro, mentre vengono sottoposti ad inammissibili rappresaglie ogni qualvolta i medesimi reclamano il rispetto dei loro diritti. (4-19751)

D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per essere informato circa i più risoluti ed efficaci interventi che intendono adottare nei confronti del calzaturificio Casuccio e Scalera di Mugnano (Napoli) che, nonostante i precedenti interventi ispettivi, l'ultimo dei quali il 18 giugno 1971 (risposta alla interrogazione n. 4-18425), continua imperterrita a violare gli obblighi contrattuali e di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, vantando non meglio definite « alte e potenti protezioni ».

Per sapere inoltre quali provvedimenti amministrativi sono stati adottati nei confronti della citata ditta dal Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (4-19752)

D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere gli interventi posti in atto, e che si intendono attuare, da parte degli organismi preposti, onde ovviare alle gravi carenze che si riscontrano nello stabilimento ANGUS di Casavatore (Napoli) in ordine alla tutela della salute e del fisico dei lavoratori dipendenti, in considerazione dell'alta nocività e della elevata pericolosità della lavorazione (prodotti di gomma).

L'interrogante segnala in particolare che in detto stabilimento si rifiuta la visita medica nel modo previsto dalla legge, ai lavoratori che soffrono dell'ambiente pregno di vapori di acido carbonico; lavoratori già affetti di bronchite asmatica, e così riconosciuti, continuano ad essere adibiti nelle lavorazioni che determinano l'esalazione di detti vapori; i medicinali somministrati dall'infermeria aziendale spesso volte non corrispondono a quelli

prescritti per la cura del male cui sono affetti i pazienti; il funzionamento di molte delle macchine dello stabilimento (presse) è imperfetto, con pericoli di gravi infortuni per il personale addetto; i servizi igienici sono nettamente insufficienti al numero degli operai e delle operaie che devono usufruirne.

(4-19753)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, data la esistente situazione, non ritenga necessaria ed urgente l'istituzione della direzione didattica nel comune di Rose (Cosenza), onde siano rimosse tutte le difficoltà che, per ragioni obiettive, si presentano, in atto, nello svolgimento delle attività scolastiche della zona.

Tale problema — vivamente sentito dalla popolazione e dibattuto sin dal 1963 da tutte le amministrazioni succedutesi nel tempo — merita, oggi, di essere positivamente risolto, poiché sono evidenti le implicanze che da esso derivano, con influenza negativa sulla funzionalità dei servizi scolastici.

È manifestamente assurda, infatti, la esistenza nel comune di Luzzi di due direzioni didattiche, una delle quali esercita la sua giurisdizione su 43 sedi, sparse in un raggio di decine di chilometri di territorio, oltre che sulle scuole materne e sulle attività parascolastiche, senza che abbia la possibilità per il suo decentramento dal luogo in cui l'80 per cento dei plessi scolastici sono ubicati, di esercitare la necessaria vigilanza e di mantenere proficui contatti con il personale insegnante.

La istituzione a Rose della direzione consentirebbe di eliminare l'evidenziato inconveniente, che è causa di grave disfunzionamento degli organismi scolastici, per la centralità del comune rispetto alle scuole da amministrare.

L'interrogante ha notizia che il competente ispettore scolastico è favorevole alla istituzione della direzione didattica di Rose e che il comune interessato si è obbligato ad assumersi i relativi oneri, per cui ritiene che, ormai, esistono tutte le condizioni per la definizione della pratica, che, per la sua importanza, non consente ulteriori indugi. (4-19754)

BOTTARI E DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere, nell'ambito delle rispettive competenze, quali provvedimenti saranno adottati dalla prefettura di Chieti e dalla autorità giudiziaria nei confronti del sindaco di Perano il quale al

dipendente comunale Di Nella Remo, colpito da grave infermità riscontrata anche in seguito a visita fiscale disposta dall'amministrazione comunale, è stato negato il pagamento dello stipendio mettendo il suddetto Di Nella, che ha una famiglia di ben 7 persone a carico fra cui 4 figli piccoli, in condizioni disperate e senza possibilità di poter provvedere anche ai soli bisogni alimentari della famiglia.

Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere se non si ritenga che il prefetto di Chieti debba provvedere ad emettere a favore del Di Nella un mandato d'ufficio per gli stipendi che gli sono dovuti, denunciando eventualmente, ove non sia già stato fatto, alla autorità giudiziaria il sindaco per interesse privato in atto d'ufficio e abuso di potere nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto lo incredibile atto persecutorio messo in atto trae origine dal motivo che il Di Nella ha la sfortuna di non essere un elettore del suddetto sindaco. (4-19755)

DEL DUCA E BOTTARI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se siano a conoscenza che in data 29 ottobre 1969 i comuni rivieraschi dell'impianto idroelettrico Sant'Angelo della valle del Sangro si sono riuniti presso la prefettura di Chieti concordando la misura del sovraccanone nonché le percentuali da attribuire ai singoli comuni.

Gli interroganti chiedono se i Ministri siano a conoscenza che detto accordo è stato successivamente ratificato dai comuni interessati che sono in attesa, dopo detto accordo e dopo la relativa approvazione, da oltre un anno che l'Acea provveda a corrispondere quanto ad essi dovuto.

Poiché si tratta di comuni depressi con bilanci fortemente deficitari, si chiede altresì di conoscere quando si potrà ottenere la materiale erogazione dei suddetti contributi.

Per il comune di Roccascalegna, poi, analoga situazione si verifica per la centrale Enel di Villa Santa Maria per la quale il sovraccanone usualmente corrisposto è stato sospeso da due anni e non viene più pagato senza che all'amministrazione comunale ne sia stata data alcuna comunicazione. (4-19756)

DEL DUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia che il progetto esecutivo del tronco autostradale Popoli-Torre dei Passeri, da tem-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

po finanziato e pronto per l'appalto presso la società Sara, è bloccato presso la direzione generale dell'ANAS che non restituisce il progetto esecutivo e non emette il relativo decreto. (4-19757)

DEL DUCA E BOTTARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravissime reazioni determinate in Abruzzo dalla notizia fornita alla stampa dal senatore Celidonio, secondo cui il Ministero dei lavori pubblici, disattendendo tutti i precedenti impegni di Governo, colloca la ultimazione dell'autostrada Avezzano-Pescara al 1980 e si accenna alla apertura al traffico di una sola corsia entro il 1974.

Le suddette notizie sembrano assurde ma, purtroppo, assumono carattere di verità ove si tenga presente che la società Sara, anziché utilizzare le somme a disposizione per l'inizio della galleria di Carrito e dei viadotti che da Cocullo scendono a Pratola Peligna, sta dando invece inizio ai lavori su tratti che non presentano difficoltà alcuna e che sotto il profilo dei collegamenti, allorché aperti al traffico, non migliorano in maniera sensibile le comunicazioni fra Roma e l'Adriatico, sulla direttrice Avezzano-Pescara.

Gli interroganti nel sottolineare che la Regione abruzzese, trascurata sul piano delle industrie, trascurata dall'Anas sul piano delle costruzioni e degli ammodernamenti, servita per la viabilità dalla Cassa per il mezzogiorno, in maniera modestissima, per un solo tratto della superstrada del Sangro e per un piccolo tratto della superstrada del Trigno, attende che, almeno per quanto riguarda la Avezzano-Pescara, gli impegni di Governo siano mantenuti e si proceda al più presto all'inizio della galleria di Carrito, unica seria prova di volontà politica per la sollecita realizzazione dell'autostrada in questione. (4-19758)

DEL DUCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se la società SARA ha presentato o meno il progetto esecutivo per i tronchi autostradali Avezzano-Celano e Celano-Pescina.

Sembra, infatti, che la suddetta società, prendendo a pretesto inesistenti e ridicole proteste di alcuni contadini, stia ritardando la esecuzione di un'opera, che viene ritenuta vitale per lo sviluppo di almeno 3/4 della regione abruzzese. (4-19759)

D'AURIA E FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire affinché all'ex combattente della guerra 1915-18 Giuseppe Costa, classe 1895, domiciliato ad Alassio (Savona) sia concesso il cavalierato di Vittorio Veneto e, di conseguenza, l'assegno vitalizio come dispone la legge n. 263 del 1968;

è da tener presente che il Costa ha combattuto per tre mesi in prima linea e, fatto prigioniero sugli altipiani di Asiago, non certo per sua volontà o colpa, ha trascorso ben 30 mesi in prigionia rientrando dalla Romania nel 1919, ben 4 mesi dopo la fine della guerra. (4-19760)

GIANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza che, a causa del nubifragio abbattutosi sulla città di Bari il 30 settembre 1971 e dell'inadeguatezza della rete fognante cittadina, un elevato numero di abitazioni, di scantinati adibiti a deposito delle merci dai commercianti sono rimasti allagati; che ciò ha provocato gravi danni e grandi quantità di merci (anche di valore) non potranno più essere vendute;

2) se, in conseguenza, non intenda disporre che gli Organi periferici dello Stato accertino i danni di cui innanzi;

3) se e quali provvedimenti il Governo intende adottare per andare concretamente incontro ai cittadini, ai commercianti danneggiati, analogamente a quanto in precedenza è stato fatto a favore di altre città per metterli nella condizione di superare la grave situazione in cui sono venute a trovarsi particolarmente le aziende commerciali, proprio in un momento in cui le stesse si dibattono in serie difficoltà a causa dell'attuale congiuntura economica sfavorevole del paese. (4-19761)

BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali sono i motivi che impediscono il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Vallo della Lucania (Salerno) la cui esigenza è di estrema urgenza e importanza. (4-19762)

BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per essere informato se è prevista, nel corso dell'anno 1971, la apertura dell'ospedale civile in Battipaglia (Salerno). (4-19763)

BIAMONTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritiene urgente e importante promuovere serie iniziative per rimuovere tutte quelle cause che hanno determinato l'inquinamento del golfo di Salerno. (4-19764)

BIAMONTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere il numero degli operai allontanati dagli stabilimenti delle manifatture cotoniere meridionali di Fratte, Angri e Nocera Inferiore (Salerno) dal 1° maggio 1971 al 30 settembre 1971. L'interrogante vuol sapere i motivi del licenziamento degli operai stessi. (4-19765)

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il numero degli operai che hanno trovato lavoro, nel 1971, presso gli stabilimenti per la lavorazione del pomodoro, frutta, ecc. esistenti nei comuni di Battipaglia, Pontecagnano, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Angri, Castel San Giorgio, Sarno, Scafati e Pagani (Salerno).

L'interrogante vuol sapere le notizie cui sopra distinte per ogni singolo comune menzionato. Infine vuole conoscere le corrispondenti cifre di occupazione nell'anno 1970, negli stessi comuni per il medesimo lavoro. (4-19766)

PISICCHIO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali interventi intendano esperire presso gli organi centrali dell'INGIC, Ente morale e di diritto pubblico addetto alla gestione ed alla riscossione delle imposte di consumo, per sollecitare la sanatoria di tutte le promozioni per diritto acquisito dal personale dipendente e il riconoscimento delle anzianità pregresse nel rispetto delle norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; tanto per evitare ai dipendenti del suddetto istituto di instaurare onerosi procedimenti giudiziari alla vigilia della riforma tributaria. (4-19767)

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere perché dopo il consiglio d'amministrazione del febbraio 1971 delle Cartiere Miliani di Fabriano non si sia provveduto a disporre le provvidenze studiate, sicché nell'ul-

timo consiglio del 16 settembre ci si è trovati dinanzi ad una situazione aggravata malgrado tutte le provvidenze dell'amministrazione, mettendo in condizioni critiche una azienda di importanza internazionale, indispensabile alla stessa Banca d'Italia, essenziale per la vita di un centro montano e depresso come Fabriano;

tutto questo quando il capitale azionario è nelle mani di istituti di forte consistenza i quali potrebbero con non gravissimo sacrificio consentire il rimodernamento dei macchinari e permettere alle cartiere di superare una crisi non dovuta ad insipienza degli amministratori ma ad una dura ripercussione della crisi generale che dovrà essere tra breve superata. (4-19768)

NAPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali enti, ditte o privati hanno fornito l'ospedale civile di Praia Mare dalla sua entrata in funzione ad oggi. (4-19769)

LA BELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere di quali particolari titoli, benemerenze o specifiche attitudini dispone il dottor Antonino Scambia (già capo sezione all'ispettorato provinciale del lavoro di Roma, sezione agricoltura, promosso recentemente, in applicazione delle norme sul riassetto delle carriere, dal grado di ispettore principale, già grado ottavo, al grado di direttore di sezione, già grado settimo) per vedersi assegnata la dirigenza dell'ispettorato provinciale del lavoro di Frosinone, scavalcando a « piedi pari » i suoi superiori diretti dell'ispettorato di Roma, ove egli prestava servizio, e altri capi divisione, grado sesto, che per la sede di Frosinone (vacante da due anni ma tenuta in caldo con una opportuna reggenza al predestinato dottor Scambia dal segretario nazionale dell'ANIL, la corporativa associazione nazionale degli ispettori del lavoro) avevano presentato esplicita richiesta di direzione vantando titoli di carriera e di esperienza di gran lunga superiori a quelli del nominato Scambia; doti estremamente necessarie per dirigere un ispettorato del lavoro come quello di Frosinone, provincia investita dal caotico e contraddittorio sviluppo industriale e da un insediamento come quello del complesso Fiat-sud in fase di attuazione.

Per sapere se risulta al Ministro che il nominato Scambia ha provocato un'inchiesta disciplinare contro un sindacalista, dipendente dello stesso ispettorato (inchiesta condotta con

inusitata sollecitudine, non praticata nemmeno in caso d'infortuni mortali sul lavoro, dal capo dell'ispettorato regionale del Lazio in persona) sol perché, in sede sindacale e usufruendo di un suo diritto, costui avrebbe espresso critiche all'operato del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Frosinone non gradite dal titolare Scambia. Se non ritenga tale comportamento inquisitorio e repressivo contrastante con lo statuto dei diritti dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla cui applicazione, proprio gli ispettorati del lavoro dovrebbero vigilare e reprimere le violazioni.

Infine, se non ravvisi la necessità di promuovere una inchiesta al fine di assodare la veridicità dei fatti ed adottare le conseguenziali misure, in merito alle gravi disfunzioni dell'ispettorato provinciale del lavoro di Frosinone (collocamento dei lavoratori con discriminazione e corruzione; evasioni contributive non repressive; violazione dei contratti di lavoro tollerate alla Bonser, alla Saipel e al Sugherificio meridionale; violazioni sistematiche dello statuto dei lavoratori ecc.) denunciate dai sindacati dei lavoratori e rese pubbliche dalla stampa quotidiana. (4-19770)

JACAZZI, D'ANGELO, CONTE E D'AURIA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se sia costituita e funzionante la commissione sanitaria regionale di Napoli per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi delle commissioni sanitarie provinciali per l'accertamento della qualifica di invalido civile ed in particolare per sapere quanti ricorsi siano stati definiti nel corso del 1971 e quanto siano ancora giacenti. (4-19771)

AMODEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la provincia di Vercelli ha deciso la costruzione di un nuovo brefotrofo per 70 bambini e 12 gestanti o madri nubili per una spesa prevista di circa 1 miliardo, da localizzare nel capoluogo;

se non ritiene che, al livello attuale del dibattito politico, culturale e scientifico sulla assistenza, confortato da alcuni casi di concreta sperimentazione, un tipo di insediamento assistenziale di tale fatta, cioè caratterizzato come « collegio », non sia già morto e superato prima di nascere;

quali iniziative intende adottare per impedire che una somma così rilevante venga spesa in modo così scarsamente qualificato, anziché in altre forme di assistenza ai minori

che non tendano a segregare gli assistiti in ghetti più o meno di lusso, ma si articolino, a seconda dei casi, in aiuti di natura economica e sociale alle famiglie di origine, in affidamenti familiari a scopo educativo, o nella creazione di focolari per un numero limitato di bambini, dislocati in modo da garantire la più completa integrazione da parte della comunità. (4-19772)

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali al maresciallo maggiore forestale Giovanni De Vettor, da Udine, collocato a riposo l'8 settembre 1968 non è stato ancora liquidato da parte dell'ENPAS il riscatto della buonuscita per gli anni di servizio antecedenti il 1948 di cui alla domanda del 1° febbraio 1966 e a norma della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, rammentata anche nell'esposto del 4 dicembre 1969 diretto alla direzione generale per l'economia montana. (4-19773)

NANNINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che la già grave situazione idrologica del comune di Marradi, in provincia di Firenze, si è venuta ancor più aggravando in considerazione della limitatezza dei fondi assegnati per la sistemazione idraulica forestale negli ultimi anni, finanziamenti addirittura venuti a mancare negli esercizi finanziari 1970 e 1971 per la mancata assegnazione sulla lettera f dell'articolo 53 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

e se non ritenga intervenire con finanziamenti straordinari per lavori di sistemazione idraulica forestale e di rimboschimento ritenuti più urgenti, indifferibili ed atti a correggere i dissesti in atto ed a prevenire più gravi squilibri specialmente lungo i torrenti Campigno e Acerreta e nella zona di Becugiano. (4-19774)

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere: stante la controversia apertasi fra il comitato provinciale della caccia di Pisa e il signor Leonardo Salviati, direttore-concessionario della riserva consorziale di caccia Migliarino Pisano, a causa della delibera del 15 dicembre 1970, n. 243, con la quale il comitato stesso respingeva la domanda di rinnovo della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

concessione della riserva di caccia suindicata, dallo stesso Salviati avanzata, perché non conforme all'articolo 64 del vigente testo unico della caccia;

considerato che il Ministero accogliendo il ricorso del signor Salviati limitatamente al quinto motivo, dava mandato al comitato della caccia di Pisa di procedere alla attuazione delle limitazioni contenute nel decreto ministeriale;

considerato altresì che il suddetto signor Salviati ha nuovamente avanzato ricorso al Ministero contro il decreto dallo stesso emesso, con lo scopo preciso di giungere al suo annullamento, motivandolo con argomenti che contrastano palesemente con le leggi vigenti che regolano la caccia;

se il Ministro intende confermare il suo precedente giudizio oppure dar ragione al ricorrente nel qual caso avallerebbe principi che, se attuati, sarebbero in netto contrasto con le leggi vigenti. (4-19775)

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi per cui l'ENEL, malgrado sua specifica funzione sia quella di produrre energia elettrica e non quella di amministrare aziende agricole che, come l'azienda agricola Larderello, è anche amministrata male, tanto che sembra pesi sul bilancio dell'ente con un passivo di circa cento milioni annui, si rifiuta di procedere alla trasformazione dell'azienda stessa la quale, secondo il parere di alcuni esperti agricoli, di numerosi amministratori della zona, delle organizzazioni sindacali ecc., potrebbe benissimo utilizzare alcune decine di ettari di terreno per la costruzione di serre le quali, servite dai numerosi cascami di vapore derivanti dalla utilizzazione delle forze endogene presenti *in loco*, potrebbero sviluppare notevolmente la produzione di ortaggi primaticci a prezzi competitivi; il restante terreno potrebbe essere utilizzato per l'allevamento di bestiame da carne la di cui insufficienza fa sentire il suo peso sul bilancio nazionale;

per conoscere le ragioni per cui l'ente, che si rifiuta di procedere alla trasformazione suddetta, non vuole accedere alla richiesta di trasferimento dell'azienda alla cooperativa dei mezzadri attualmente dipendenti la quale potrebbe dare un contributo notevole allo sviluppo dell'azienda stessa;

per conoscere i motivi per cui l'avvocato Di Cagno, presidente dell'ENEL, invitato ad

una riunione per discutere del problema oggetto della interrogazione, ha creduto opportuno non aderire all'invito avanzatogli dall'amministrazione provinciale pisana contribuendo, così, a perpetuare una situazione insostenibile;

per sapere se non credono opportuno prendere l'iniziativa di promuovere una riunione alla quale invitare la presidenza dell'ENEL, i rappresentanti della regione, i sindacati e i dirigenti della cooperativa al fine di trovare una soluzione corrispondente agli interessi dei lavoratori e per una migliore e più redditizia utilizzazione dell'azienda. (4-19776)

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se gli sono note le condizioni che sono venute a crearsi nell'azienda agricola del Monte dei Paschi di Siena in Santa Luce (Pisa) nella quale vivono e lavorano otto famiglie di mezzadri e circa trenta braccianti per cui, a fronte della decisione a suo tempo presa dal consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di procedere alla vendita dell'azienda, sembra non corrispondere una uguale intenzione dell'ente di sviluppo di procedere ad una assegnazione rispondente agli interessi dei lavoratori ivi impegnati e, in definitiva, ad un futuro, più logico sviluppo dell'azienda stessa;

se è a conoscenza che, ai fini dell'assegnazione, i braccianti dipendenti si sono riuniti da tempo in cooperativa e chiedono che tutta la terra e tutte le scorte morte e vive che fanno parte della conduzione in economia, siano trasferite alla cooperativa stessa per la conduzione in forma unitaria e le parti residue condotte a mezzadria siano trasferite ai singoli mezzadri attualmente dipendenti, e ciò con il pieno accordo delle famiglie mezzadrili stesse;

se risponde a verità quanto si dice, invece, sulle intenzioni dell'ente di sviluppo il quale sembra avere redatto uno studio dal quale risulterebbe, in contrapposizione alle richieste avanzate dalla cooperativa dei braccianti, l'intenzione dello stesso di accogliere solo la richiesta dei mezzadri e di escludere quelle avanzate dalla cooperativa dei braccianti dipendenti la quale, invece, per la sua natura unitaria, potrebbe assicurare migliori garanzie circa il progresso e lo sviluppo dell'azienda stessa:

se, risultando vero quanto dagli interroganti denunciato, non intenda esaminare seriamente il problema al fine di orientarne la soluzione in modo conforme alle richieste da quei lavoratori avanzate le quali, fra l'altro, rispondono pienamente al dettato costituzionale, assicurano la stabilità sul fondo di tutti gli attuali dipendenti, altrimenti costretti ad abbandonare il proprio lavoro, e si verrebbero a creare condizioni più favorevoli ad uno sviluppo dell'azienda che non potrebbe non riflettersi positivamente sulle condizioni economiche di tutta la zona.

(4-19777)

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle condizioni di estremo disagio che si sono determinate fra gli alunni e fra le famiglie degli stessi che frequentano la scuola elementare F. Baracca di Ospedaletto nel comune di Pisa a seguito della costituzione della classe plurima di oltre 25 ragazzi alla costituzione della quale sembra essere rimasto insensibile anche il provveditorato agli studi di Pisa;

se si rende conto che ciò è grave ostacolo alla educazione didattica degli alunni e provoca giusto risentimento fra i genitori i quali, in questo caso, e come prima protesta, hanno proceduto alla firma di una petizione in calce alla quale sono state raccolte oltre 500 firme che il consiglio di quartiere di quel sobborgo si è incaricato di portare alle autorità cittadine;

quali provvedimenti intende prendere per ovviare a questa situazione. (4-19778)

ALMIRANTE E DE MARZIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 834, i territori montani delle valli piacentine dei torrenti Nure, Arda e Chero venivano classificati fra i comprensori di bonifica montana;

che con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1961, n. 19178, era costituito il Consorzio di bonifica montana del Nure, Arda e Chero;

che era nominato commissario del consorzio in via straordinaria e temporanea il dottor Ferruccio Bernardini in attesa di espletare regolare elezione;

che la suddetta situazione si è protratta sino al luglio 1969 quando fu nominato nuovo

commissario il geometra Mario Salvaneli esponente democristiano locale, con il preciso incarico di preparare le elezioni entro il 30 giugno 1970;

che a tutt'oggi le elezioni non sono state ancora tenute —:

1) quali motivi abbiano imposto di perpetuare una situazione di eccezionalità che dura da oltre un decennio;

2) nel caso che tali motivi debbano continuare a sussistere, se non sia opportuno prendere in considerazione la possibilità di rendere stabile la carica di commissario governativo, facendo luogo ad un rapporto di lavoro che preveda, tra l'altro, la corresponsione degli scatti di anzianità e un regolare trattamento pensionistico. Ciò affinché la benemerita e disinteressata fatica dei commissari consenta almeno di sollevarli da preoccupazioni economiche di ordine familiare.

(4-19779)

BARBI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali direttive intendano dare per la revoca delle disposizioni impartite dalla GESCAL agli istituti autonomi case popolari per l'offerta in vendita agli istituti stessi, ai comuni e ad altre istituzioni, anche se non munite di personalità giuridica, dei centri sociali non utilizzati come sede di servizio sociale. Questa iniziativa della GESCAL è in evidente contrasto con l'articolo 6 della legge 1968, numero 352, con la quale il Parlamento stabilì che la GESCAL stessa non doveva procedere alla cessione di centri sociali costruiti in base alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni, ma doveva conservarne la proprietà dandone l'uso all'ente incaricato dell'attuazione del servizio sociale. Ciò in attesa che successive disposizioni determinassero la definitiva destinazione dei centri sociali: cosa che è avvenuta con l'articolo 57 della legge sulla casa che ne stabilisce il trasferimento ai comuni.

La GESCAL afferma che questa iniziativa sarebbe conforme ad un non meglio precisato parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre non vi è dubbio che la volontà del legislatore, la lettera e lo spirito della legge fu quella di conservare alla GESCAL la proprietà di questi centri sociali.

Questa illecita operazione della GESCAL, oltre ad avere messo in moto circa 100 inutili accertamenti di valutazione da parte degli uffici tecnici erariali, appare veramente incom-

prensibile ed arbitraria anche perché può concludersi con la cessione ai comuni a titolo oneroso di locali che la legge sulla casa attribuisce loro a titolo gratuito, o con la illegale vendita di questi centri sociali a enti diversi.

(4-19780)

BARBI, RICCIO, BOSCO, SCOTTI E LO-BIANCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia informato che, nelle scorse settimane, il Consorzio nazionale canapa ha messo in vendita stabili, capannoni e suoli siti nel comune di Frattamaggiore ad un prezzo altissimo: tale che l'asta è andata deserta.

I responsabili politici e amministrativi locali prevedono che in tal modo solo la speculazione edilizia potrebbe essere interessata ad acquistare quei suoli e auspicano che un ente pubblico, qual è il Consorzio canapa, sappia rendere possibile l'utilizzazione pubblica dei beni che intende alienare, con trattative dirette e realistiche con l'amministrazione comunale.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere quali direttive il Ministro intenda dare al Consorzio nazionale canapa perché l'alienazione degli immobili di sua proprietà in Frattamaggiore venga fatta conformemente al pubblico interesse e non con criteri di speculazione privata.

(4-19781)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni che hanno spinto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a formulare il bilancio del Fondo per l'addestramento professionale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1971 mediante il quale, senza motivazione alcuna e senza aver sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPS si prevede il prelievo di ben 77 miliardi di lire da 2 fondi dell'istituto stesso; se non ritenga che questo modo di procedere, oltre a ledere prerogative di autonomia degli organi dell'istituto, tende a rendere anelastico il bilancio dell'INPS e ad impoverirne l'iniziativa.

(3-05269) « POCHETTI, SULOTTO, GRAMEGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se risponda al vero che delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione dell'INPS sono state inviate al consiglio stesso adducendo motivi di legittimità;

per sapere come mai tali motivi non vengano specificati nella lettera di rinvio delle deliberazioni anzidette e se non ritenga che tale tipo di atteggiamento sia lesivo dei principi di autonomia sanciti nella legge 153 del 30 aprile 1969 e costituisca un modo per creare altre difficoltà alle numerose in cui è stato posto il consiglio di amministrazione dell'INPS attraverso i ritardi nell'attuazione della precitata legge e le iniziative prese od omesse da parte del Ministero del lavoro che tendono ad irrigidire sempre più il bilancio e l'autonomia dell'istituto stesso.

(3-05270) « POCHETTI, SULOTTO, GRAMEGNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente dare tassative disposizioni ai singoli ispettorati del lavoro (specialmente del sud) di procedere rigorosamente nei confronti di quei proprietari terrieri che, nella speranza di eludere l'applicazione della legge 11 feb-

braio 1971, n. 11, impongono agli affittuari di assumere la falsa qualifica di salariato fisso, nella illusoria speranza di poter risolvere in qualsiasi momento il contratto di affitto.

(3-05271)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere quali intendimenti egli abbia di fronte al continuo ripetersi di incidenti mortali avvenuti tra molti elementi che si dedicano alla pesca subacquea.

« Infatti pare che il numero delle vittime di tali incidenti sia in continuo aumento lungo le coste italiane e causa principale ne sia il fatto che troppa gente, di ogni età, assolutamente inesperta e di mare e di apparecchiature subacquee s'immerga ovunque, a qualsiasi profondità, ponendo in rischio la propria vita ed anche quella di soccorritori e costringendo talvolta mezzi militari e civili ad accorrere a prestare soccorsi talvolta difficili e onerosi.

« Pare all'interrogante che una tale attività sportiva non possa essere lasciata, come è attualmente, assolutamente libera a chiunque e che urga porre talune limitazioni al fine di salvaguardare meglio la vita di coloro stessi che la praticano.

« Questo senza neppure evidenziare i danni arrecati al patrimonio ittico dal continuo frugare sulle scogliere da parte di decine di migliaia di "sub".

(3-05272)

« SPORA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere gli interventi urgenti disposti o da disporre, a seguito del passaggio a Cassa integrazione di quasi tutta la maestranza della ICOM nella zona Flegrea, per dimostrare con fatti e scadenze ben precise, che il Governo è sollecito nel sostegno di quanti, purtroppo pochi in Napoli, si rendono promotori di serie iniziative industriali.

« L'interrogante chiede, altresì, al Presidente del Consiglio dei ministri se non ritenga che, per evitare che la situazione della ICOM sia definitivamente compromessa, siano da disporsi immediati interventi da parte del Credito ordinario, in attesa che quelli a medio termine, pur richiesti, trovino finalmente pratica attuazione.

(3-05273)

« LEZZI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, per conoscere se siano al corrente della grave situazione in cui attualmente si trova la sezione territoriale dell'INAM di Brindisi centro, con annesso poli-ambulatorio, situazione che perdura ormai da decenni e che più volte si è tentato di risolvere, problema questo che allo stato attuale è rimasto insoluto, andandosi invece progressivamente aggravando per l'aumento costante degli assistiti; per conoscere ancora se siano al corrente che i locali del succitato poli-ambulatorio, sono oltremodo antighienici e antifunzionali, rendendo più gravoso sia la opera dei medici specialisti operanti, sia la posizione degli assistiti e sia infine il lavoro di tutto il personale ivi in attività.

« Se siano al corrente che la stessa stampa locale ha trattato e riportato con documentazioni fotografiche, la inefficienza dei locali suddetti inducendo l'ufficiale sanitario di Brindisi ad effettuare un sopralluogo per constatare la realtà di una precaria situazione; sopralluogo che indusse gli organi dirigenti a ricercare una soluzione locando gli appartamenti attigui, per rendere più numerosi i vani addetti ai servizi; per conoscere infine se siano al corrente che tale situazione, che a prima vista potrebbe apparire efficace, non risolve assolutamente il problema che si era tentato di risolvere, perché, come appare evidente anche ad un incompetente, l'unica soluzione al gravoso e grave problema, rimane quella della costruzione della nuova sede, da anni ormai soltanto in fase di progettazione e di studio. (3-05274) « MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia informato della gravità dei danni che, il 9 giugno 1971, una forte grandinata ha provocato alle colture (pereti, mele, pescheti, vigneti, ecc.) in comune di Jesolo (Venezia) danni che ammontano a 800/900 milioni di lire, pari al 70 per cento della produzione lorda vendibile;

per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati dal Ministero:

sia in relazione alla delimitazione della zona colpita, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364;

sia per disporre i finanziamenti necessari per il risarcimento dei danni come previsto dalla stessa legge.

(3-05275) « FREGONESE, LIZZERO, BALLARIN, VIANELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno per conoscere le misure che il Governo ha adottato od intende adottare, in ordine alla gravissima decisione presa dalla ditta ALA (già Zeppieri) concessionaria dei servizi di trasporti di autolinee delle regioni, Lazio, Umbria e Campania, di decurtare per il mese di settembre il salario ai propri dipendenti di oltre il 50 per cento (cinquanta per cento) e di non corrispondere (da circa tre mesi) alcuna remunerazione ai dipendenti assenti per malattia.

« Tale arbitrario comportamento della ditta ha costretto le maestranze a proclamare dal giorno 27 settembre 1971 uno sciopero ad oltranza che tutt'ora si protrae.

« Nel rilevare che il protrarsi di tale situazione pone i 1200 circa dipendenti e le loro famiglie in una condizione critica e insostenibile, gli interroganti denunciano l'irresponsabile atteggiamento della concessionaria ALA che provoca, tra l'altro, un gravissimo disagio nelle popolazioni interessate al settore pubblico (pendolari, studenti, operai, impiegati, ecc.).

« Gli interroganti, tenute presenti le adesioni dei consigli comunali, provinciali e di quella della Regione laziale a sostegno delle popolazioni e dei dipendenti così duramente colpiti, chiedono:

se non si ritenga necessario un immediato intervento che tenda alla requisizione delle strutture dell'azienda predetta, in base alle vigenti leggi, allo scopo di garantire l'assolvimento dei fini di pubblico interesse e di evitare inevitabili turbamenti dell'ordine pubblico:

un immediato intervento fino alla revoca, se necessario, delle concessioni all'azienda ALA, e all'affidamento del servizio alla pubblica gestione, salvaguardando naturalmente la continuità di lavoro ai dipendenti.

(3-05276) « SARGENTINI, AVERARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere quali provvedimenti intenda adottare, con l'urgenza che la situazione richiede, per andare incontro ai contadini pugliesi che hanno subito nel 1971 gravi danni alle colture a causa della siccità, di altre avversità atmosferiche e dei recenti violenti nubifragi;

per sapere, inoltre, quali iniziative intende prendere per rendere più snelli il meccanismo e le procedure burocratiche di cui alla legge istitutiva del fondo nazionale di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1971

solidarietà in agricoltura e se non ritenga che tale legge sia allo stato inadeguata a far fronte alle gravi situazioni verificatesi in Puglia e in altre regioni del paese a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e delle calamità naturali.

(3-05277) « GIANNINI, REICHLIN, PISTILLO, FOSCARINI, GRAMEGNA, D'IPPOLITO, MONASTERIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere se non ritengano di respingere il tentativo in atto di modifica del progetto di ampliamento dell'aeroporto di Pescara i cui lavori sono già stati appaltati, ma non sono stati neppure iniziati.

« L'iniziativa tendente a modificare il progetto con un rifacimento anche della pista esistente chiuderebbe infatti al traffico per almeno due anni l'aeroporto di Pescara, senza apportare alcun vantaggio alla funzionalità dello scalo ma solo maggiori spese allo Stato.

« Il tratto di pista attualmente esistente è infatti in perfetta efficienza ed idoneo all'atterraggio e al decollo di aerei DC-9, una volta realizzato il prolungamento.

« L'interrogante ritiene pertanto che non debbano essere frapposti nuovi ostacoli all'inizio dei lavori che debbono realizzarsi nel più breve tempo possibile onde favorire lo sviluppo turistico ed economico di tutto il litorale abruzzese.

(3-05278) « DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se non ritengano opportuno ed urgente intervenire nelle forme e con i mezzi che riterranno più idonei per evitare il diffondersi ed il ripetersi dei gravi e spesso luttuosi episodi di atti inconsulti a danno di se stessi (suicidi) o di privati cittadini (spesso omicidi), commessi da pazienti affetti da disturbi mentali, dimessi dai luoghi di cura, senza le idonee garanzie di recupero delle stesse facoltà mentali.

« Non si vuole in questa sede pronunciare alcun giudizio su moderni indirizzi terapeutici, ma gli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sull'osservanza di alcuni fondamentali canoni deontologici della professione medica, secondo cui la sperimenta-

zione va compiuta ed accertata nei suoi effetti al di fuori di qualunque danno diretto o indiretto per il paziente e per coloro con cui egli venga a trovarsi a convivere.

(3-05279) « DE MARIA, DE PONTI, LAFORGIA, ALLOCCA, SPINELLI, BOTTARI, DE STASIO, BIAGGI, BARBERI, BARBI, ARMANI, MUSSA IVALDI VERCELLI, PISICCHIO, DELL'ANDRO, MERENDA, PATRINI, SCARLATO, DEL DUCA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri in relazione alle voci secondo le quali nelle scorse settimane avrebbero avuto luogo incontri, con la partecipazione dell'ambasciatore italiano in Jugoslavia e di quello jugoslavo in Italia, per discutere in merito alla fissazione di una formale frontiera al posto dell'attuale linea di demarcazione tra la zona di Trieste e la zona definita come "zona B" nel trattato di pace.

« L'interrogante in proposito — ricordando che:

con il trattato di pace con l'Italia, firmato da tutte le potenze belligeranti, il confine con la Jugoslavia è stato fissato al limite dei territori ad essa allora ceduti, e cioè sul confine meridionale ed orientale dell'area destinata a far parte del territorio libero di Trieste;

con tale trattato era stata prevista la rinuncia dell'Italia alla propria sovranità in favore del costituendo territorio libero di Trieste sull'area a questo destinata e cioè su quella denominata A (provincia di Trieste, occupata dalle truppe anglo-americane) e su quella denominata B (occupata dalle truppe jugoslave);

che non essendo mai sorto il territorio libero di Trieste, la sovranità su di esso è di conseguenza rimasta all'Italia sia per la zona A sia per la zona B;

che con il *Memorandum*, siglato a Londra nell'ottobre del 1954, le potenze occupanti le suddette zone, oltretutto l'Italia, si sono accordate nel senso che le truppe anglo-americane abbandonavano l'amministrazione militare della zona A (su cui riprendeva il pieno esercizio dei propri poteri sovrani l'Italia), mentre nella zona B la amministrazione militare jugoslava veniva sostituita da quella civile con una decisione esplicitamente dichiarata di carattere pratico;

che con tale atto non è stata prevista alcuna cessione territoriale, tanto che esso

non è stato nemmeno sottoposto alla ratifica da parte del Parlamento, unico competente in materia di tali cessioni;

che risulta da notizie, anche autorevolmente di recente confermate, che l'Italia e la Jugoslavia starebbero trattando in sede diplomatica a livello di ambasciatori per la trasformazione in "frontiera" di quella che finora era solo la "linea di demarcazione" con la zona B;

che tale trasformazione, se attuata, costituirebbe un atto rilevante di accettazione tacita della sovranità jugoslava al di là di detta nuova frontiera e quindi sarebbe idonea a pregiudicare in maniera gravissima i diritti sovrani dell'Italia sull'anzidetta zona B, con violazione non solo della Costituzione italiana (che riserva al Parlamento ogni decisione in materia di cessioni territoriali), ma anche del diritto internazionale, in quanto implicherebbe lo spostamento, alla periferia del centro urbano di Trieste e del suo porto industriale, della frontiera jugoslava, fissata invece dal trattato di pace sul confine di detta zona, senza che ciò avvenga con l'adesione di tutte le altre potenze belligeranti firmatarie del trattato di pace e senza interpellare le popolazioni interessate — chiede di avere formale assicurazione che non si voglia in alcun modo alterare l'attuale stato dei fatti, in quanto ogni variazione di esso non potrebbe non essere respinta da parte italiana e non potrebbe non provocare gravissimi inasprimenti nei rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia, rapporti che appaiono da qualche tempo avviati a una progressiva chiarificazione e pacifica collaborazione.

« L'interrogante esprime fiducia che per tutte queste ragioni, giuridiche, storiche, pratiche e di opportunità politica, il Governo voglia rassicurare in modo formale l'opinione pubblica italiana circa l'inesistenza di trattative intese a trasformare l'attuale condizione della zona B nella perdita della sovranità italiana sulla zona stessa.

(3-05280)

« GREGGI ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere della fondatezza o meno delle notizie, provenienti anche da fonti autorevoli, circa la decisione e l'intendimento del Governo di rinviare il turno

elettorale amministrativo del prossimo novembre — interessante oltre un milione di elettori e città come Trieste, Novara ed altri numerosi centri importanti — con la speciosa motivazione della concomitanza delle operazioni di censimento della popolazione nei comuni;

se non ritengano che la decisione del rinvio non vada in ogni caso assunta, poiché in palese contrasto con gli obblighi costituzionali e assai pericolosa sotto il profilo del potere discrezionale di cui l'Esecutivo farebbe uso, rischiando di porsi sul terreno dell'arbitrio.

(2-00744)

« CERAVOLO DOMENICO, PASSONI, LATTANZI, GRANZOTTO, MAZZOLA, CARRARA SUTOUR, BOIARDI, ZUCCHINI, LUZZATTO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se intendano o no, in questa situazione economica resa ancor più aggrovigliata e difficile dall'adozione delle misure statunitensi sul dollaro, rendere noto lo elenco delle imprese che siano in proprietà, a direzione, a gestione prevalente o a partecipazione di controllo di società e di capitali stranieri. Ciò, al fine di conoscere le proporzioni esatte di un fenomeno di impiego di capitali stranieri nell'economia italiana, iniziato dallo immediato dopoguerra, il cui eventuale deflusso potrebbe ingenerare problemi produttivi e occupazionali di grandissimo rilievo, e al fine di predisporre le necessarie misure di controllo.

(2-00745)

« BOIARDI, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza della drammatica situazione occupazionale ed economica e sociale esistente nel Biellese, ove è in atto un duro e brutale attacco contro i lavoratori.

« Se sono a conoscenza della gravissima decisione del lanificio Zegna di Trivero di licenziare 222 dipendenti; che questo provvedimento fa seguito ai recenti licenziamenti decretati dalle seguenti ditte — si citano i casi più allarmanti —: Bozzalla e Lesna di Coggiola (270), Galo e Rivetti di Andorno (240), Pettinatura italiana di Vigliano (264), Botto di Miagliano

(80), Bertotto di Vegliomosso (81), Pettinatura San Paolo di Biella (264); che proprio in questi giorni i dirigenti dell'unione industriale di Biella hanno preannunciato altri 10.000 licenziamenti entro breve termine, quando già nel periodo degli anni 1964-1968 erano stati licenziati 11.000 lavoratori.

« Se inoltre risulti che in seguito alla attuazione di una politica di restrizione creditizia e di annullamenti di fidi, molte piccole aziende e moltissime aziende artigiane, che pure offrono garanzie di serietà e che dispongono di commesse di lavoro consistenti, minacciano il ridimensionamento dell'attività e perfino la chiusura degli stabilimenti appunto per mancanza di normali finanziamenti.

« Per sapere se non ritengano che questo duro e ingiustificato attacco ai livelli di occupazione risponda alla volontà di colpire e annullare le conquiste salariali e contrattuali dei lavoratori attraverso l'intensificazione dello sfruttamento e l'aggravamento delle già difficili condizioni di vita dei lavoratori tessili.

« Gli interpellanti chiedono:

a) un urgente intervento del Governo per impedire i licenziamenti della Zegna e delle altre aziende (attualmente sono procrastinati

mediante l'applicazione della legge 1115: occorre impedire il licenziamento a conclusione-scadenza della 1115);

b) un esame approfondito della situazione economica e produttiva del Biellese, da farsi a livello del consorzio dei comuni biellesi, con la partecipazione di tutte le forze politiche, sindacali, amministrative, di categoria, allo scopo di determinare le misure necessarie e gli interventi concreti indispensabili per impedire il depauperamento della attuale struttura produttiva-territoriale, e assicurare la piena utilizzazione di tutte le risorse di lavoro (maschile e femminile) e per salvaguardare le retribuzioni dei lavoratori;

c) un intervento per garantire una politica creditizia a favore e di sostegno delle piccole medie imprese e dell'artigianato;

d) misure necessarie per garantire il salario ai lavoratori eventualmente sospesi, fino a quando saranno posti nella condizione di riprendere il lavoro.

(2-00746) « TEMPIA VALENTA, SULOTTO, DAMICO, RAUCCI, GASTONE ».